

CLXXV.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Sul processo verbale:		
CROCE	7930	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7930	
Congedi	7930	
Sulla salute del deputato Morisani:		
PRESIDENTE	7930	
Interrogazioni:		
Ritardo nell'istruzione di processi d'indole politica:		
CASCINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7930	
FRONTINI	7931	
Questione adriatica e movimento separatista in Croazia:		
TOSTI DI VALMINUTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	7932	
GIURIATI	7933	
Proposta di legge (Svolgimento e presa in considerazione):		
Remunerazione ai professori supplenti delle scuole medie e normali:		
NEGRETTI	7934-35	
PEANO, <i>ministro</i>	7935	
BUONOCORE	7935	
SICILIANI	7935	
TONELLO	7935	
PARATORE, <i>presidente della Commissione finanza e tesoro</i>	7935-36	
Disegni di legge (Discussione):		
Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato:		
DI FAUSTO	7937-40-41	
PEANO, <i>ministro</i>	7937-39-40	
FAZZARI, <i>relatore</i>	7937-38-39	
MATTEOTTI	7938-39	
Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive:		
BERTINI, <i>ministro</i>	7941-42-43-47-48	
MODIGLIANI	7941-49	
LUCI	7941-42-43-46-47	
CERMENTATI, <i>relatore</i>	7943-44-47	
Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923:		
PEANO, <i>ministro</i>	7949	
Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque potabili:		
CASARETTO	7969	
MAZZINI	7970-71-72	
ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i>	7970-71-72-73-75	
DRAGO, <i>relatore</i>	7970-71-72-73-75	
BROCCARDI	7973	
Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro:		
GRONCHI	7985	
OLIVETTI	7985	
TURATI, <i>relatore</i>	7985	
DELLO SBARBA, <i>ministro</i>	7986	
Disegni di legge (Approvazione):		
Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro	7968	
Concessione dei servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili	7975	
Navigazione aerea	7977	
Disegno di legge (Presentazione):		
ROSSI TEOFILO: Esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni private	7975	
Sui lavori parlamentari:		
MAZZONI	7988	
GRONCHI	7990	
LUCCI	7990	
PARATORE, <i>presidente della Commissione finanza e tesoro</i>	7990	
CIAPPI	7990	

La seduta comincia alle 15.

GUACCERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Sul processo verbale.

CROCE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Ieri sera tutti i giornali, nel resoconto parlamentare della seduta pomeridiana, pubblicarono che l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno aveva dichiarato che della condotta della pubblica sicurezza in Tivoli per i noti fatti colà svoltisi, l'onorevole Croce ed altri sovversivi si fossero dichiarati sodisfattissimi, e che egli, per decreto Reale, mi aveva nominato consigliere provinciale del mandamento di Tivoli. Era semplicemente questa inesattezza che volevo rettificare.

PRESIDENTE. È un augurio che l'onorevole sottosegretario le rivolgeva! (*ilarità*).

CROCE. Però alcuni giornalisti mi dichiararono che queste dichiarazioni dell'onorevole Casertano erano state riportate dai giornali perchè nella tribuna della stampa era girato prima un resoconto del suo discorso, che l'onorevole Casertano ha detto poi con parole diverse.

Ora ho interesse di sapere quali siano state le dichiarazioni dell'onorevole Casertano ieri, e se devo ritenermi, per bocca sua, lodatore della pubblica sicurezza, e nominato, *ex-abrupto*, consigliere provinciale di Tivoli.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non mi sono mai sognato di dire, come la Camera può attestare, che l'onorevole Croce od altri si fosse dichiarato soddisfatto. Nelle mie dichiarazioni, se una cosa vi era di meno che esatta, è stata quella rilevata dall'onorevole Croce, e cioè che egli non è consigliere provinciale, il che, del resto, potrebbe anche esprimere un desiderio; ma anche se in questo posso riconoscere di avere detto cosa non del tutto esatta, per tutto il resto assolutamente no.

Quindi non è possibile farmi carico di quanto egli dice, perchè nel verbale non ve ne è traccia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli:

Biavaschi, di giorni 3; Zilocchi, di 5; e Pezzullo, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Martini, di 2; e Grandi Achille, di 6.

(*Sono conceduti*).

Sulla salute dell'onorevole Morisani.

PRESIDENTE. Sono lieto di comunicare alla Camera che le notizie sulla salute dell'onorevole Morisani sono oggi assai confortanti. (*Vive approvazioni*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Frontini, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « sull'andamento dei processi pubblici in provincia di Firenze ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di rispondere.

CASCINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. I processi a fondo politico, che sono stati istruiti e si vanno istruendo nel distretto della Corte d'appello di Firenze, sono assai numerosi e purtroppo sono assai numerosi anche gli imputati, di cui buona parte è in stato di arresto.

Questo stato di cose è conseguenza della diffusione degli episodi di tragica violenza che tra il febbraio e l'aprile del decorso anno funestarono quella nobile regione.

Episodi troppo noti perchè io debba ricordarli alla Camera.

Avvennero fatti assai luttuosi nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Siena; e per la provincia di Firenze, di cui particolarmente si interessa l'onorevole interrogante, basti ricordare quelli di Firenze città e quegli altri di Bagno a Ripoli, Scandicci, Bandino, Santa Croce sull'Arno, Incisa Val d'Arno ed Empoli.

Premessi questi sommari accenni, è facile intendere quanta mole di lavoro fosse d'un tratto venuta a carico dei vari uffici giudiziari di quel distretto. E l'onorevole Frontini, che è un valoroso avvocato, non può disconoscerlo.

Si tratta di quasi duecento processi con circa mille imputati. Un compito veramente ponderoso, che portava a quadruplicare i funzionari normalmente addetti a quegli uffici; e viceversa, per assoluto difetto di personale (come è noto), si poterono man-

dare in soprannumero soltanto due giudici all'ufficio d'istruzione di Firenze.

La magistratura ha fatto, in quella laboriosa istruttoria, tutto quanto è umanamente possibile, e nessun indugio colpevole può esserle rimproverato.

Oggi sono in grado di dare le seguenti notizie:

Il processo pei fatti di Montespertoli e quello pei fatti di Montelupo trovansi presso la procura generale di Firenze, ed è in corso la notifica della requisitoria ai numerosi imputati.

Il processo pei fatti di Empoli ha dovuto subire una breve sosta, perchè il sostituto incaricato dello studio relativo, è stato impegnato al dibattimento, durato un mese, pei fatti dell'attentato anarchico con bombe in piazza Antinori di Firenze e dei moti rivoltosi ed eccidi di Varlungo. Ora che questo dibattimento è terminato, il processo pei fatti di Empoli sarà presto esaurito.

Il processo pei fatti di Incisa Val d'Arno è stato definitivo con sentenza della sezione di accusa che ha rinviato a giudizio imputati socialisti, comunisti, e il maresciallo dei Reali carabinieri signor Barbarelli.

Quanto alla Corte d'assise, il Circolo di Firenze funziona ininterrottamente, trattando a preferenza processi del genere.

Per il numero degli imputati, di cui ciascuno normalmente si fa assistere da due difensori, e per la molteplicità delle imputazioni, i dibattimenti si prolungano per decine di giorni.

Il Circolo di Arezzo ha ripreso a funzionare, e, tra breve, si riapriranno quelli di Siena e Grosseto.

Non sarà superfluo far conoscere alla Camera che il ministro guardasigilli, con circolari di questi giorni, inviate ai procuratori generali del Regno, ha avvertito chiaramente che la giustizia deve essere, non soltanto libera ed indipendente verso tutti, ma altresì pronta e sicura, e che le istruttorie devono procedere sollecite per essere eseguite da solleciti giudizi.

PRESIDENTE. L'onorevole Frontini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRONTINI. Ebbi già occasione di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulla situazione eccezionale del distretto giudiziario e della Corte d'appello di Firenze in sede di discussione del bilancio della giustizia.

Sono grato all'onorevole sottosegretario di Stato che, accettando la discussione d'urgenza di questa mia interrogazione mi

dia modo oggi di tornar sopra quest'argomento, che veramente è degno di rilievo; perchè, se io conosco e non mi dissimulo quali siano le condizioni difficili degli organi giudiziari in tutto il Regno, pur sono convinto che questa situazione della provincia di Firenze, in modo particolare, è veramente una condizione di eccezione che meriterebbe provvidenze speciali.

Ripeto (e d'altrende l'onorevole sottosegretario di Stato l'ha riconosciuto), che in relazione ai movimenti del febbraio, del marzo e dell'aprile, agli episodi di guerra civile che abbiamo avuto disgraziatamente nella nostra regione, questi processi sono stati preparati in una misura e con un andamento quale forse in nessun'altra parte d'Italia, perchè soltanto da noi abbiamo avuto questi episodi così detti di insurrezione contro i poteri dello Stato, in relazione ai quali si sono fatti arresti di molte centinaia di persone; sicchè oggi c'è tutta una lunga teoria di processi a cui il sottosegretario di Stato si è riferito.

Non mi dissimulo che c'è una sproporzione — già lo ebbi a dire — tra questo lavoro e gli organi che ad esso sono preposti. Questa sproporzione non è discutibile e il sottosegretario di Stato vi accennava. Io, a rincalzo di quello che egli diceva, leggo a lui e alla Camera queste cifre. I processi esaminati dalla sezione d'accusa nel 1916 furono soltanto 147; nell'anno passato questi 147 processi sono diventati 422 e gli imputati, che cinque anni fa erano 285, sono diventati 2561.

Si tratta, quindi, di un lavoro che è quasi decuplicato, e ogni processo riguarda gruppi imponenti di imputati.

Io non farò mistero della mia impressione, che è questa: che gli organi giudiziari hanno assolto il compito loro egregiamente; ma faccio appello al ministro della giustizia perchè consideri se in questa situazione di cose, nella quale ancora migliaia di imputati attendono di essere giudicati in stato di detenzione dal maggio 1921, non sia opportuno intervenire con qualche altra provvidenza, del genere di quelle già adottate in confronto dell'ufficio di istruzione del tribunale di Firenze.

La sezione di accusa è in condizioni di non poter fronteggiare questo lavoro. Molti di questi processi attendono ancora di essere ultimati nel loro lavoro di preparazione presso la sezione di accusa.

Ora la sezione di accusa è deficiente per numero di magistrati, per numero di cancel-

lieri. Occorrerebbero, come minimo indispensabile, almeno altri due funzionari nella cancelleria della sezione di accusa e qualche magistrato che venisse a integrare la sezione di accusa stessa, sì da renderla meglio efficiente e meglio in relazione a questo importantissimo lavoro, che c'è ancora da espletare.

Il sottosegretario di Stato e la Camera comprendono, che trattandosi di fatti che hanno a base responsabilità collettive, molti di questi imputati si presumono innocenti e molti lo sono effettivamente.

Basterebbe l'esempio dell'ultimo processo esaminato dalla sezione di accusa per i fatti di Foiano della Chiana, dove erano imputate oltre 100 persone.

Sessantasei sono state prosciolte dopo un anno di detenzione. Questa è presumibilmente la sorte di una larga percentuale di questi imputati, che attendono da tanto tempo di essere giudicati.

Così stando le cose, e poichè il termine di carcerazione oramai si avvicina per tutti al massimo stabilito dal Codice di procedura penale e poichè il fermento tra questi detenuti è vivissimo, sicchè si è ricorso allo sciopero della fame, invoco dal sottosegretario di Stato e dal ministro di studiare questa possibilità di venire in aiuto agli organi giudiziari del distretto della Corte di appello di Firenze, perchè essi siano messi in condizioni di meglio fronteggiare questo lavoro.

Già dissi, torno a ripeterlo, questi organi, come purtroppo gli uffici giudiziari di tanta parte d'Italia, hanno difetto anche dei mezzi tecnici più elementari.

L'altro giorno apprendevo in quella cancelleria della sezione di accusa che due macchine da scrivere, che sono in dotazione provvisoria, saranno ritirate dai fornitori, perchè non sono state ancora pagate, sicchè anche questo mezzo di riproduzione delle sentenze della sezione di accusa verrà a mancare.

Richiamo l'attenzione del Governo su questo stato di cose, che non è più oltre tollerabile, perchè si cerchi il modo, se non di eliminare, di ovviare a questi inconvenienti, così lesivi di tanti interessi della povera gente e dei superiori interessi dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni degli onorevoli:

Colonna di Cesarò, al ministro degli affari esteri, « per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per ovviare ai continui sfratti d'italiani dalla Svizzera, e se non creda sia il caso d'introdurre il regime

dei permessi provvisori di soggiorno anche per gli svizzeri residenti in Italia ».

Colonna di Cesarò, al ministro dell'interno, « per sapere se sia a sua conoscenza del mancato adempimento della promessa fatta dal Governo di istituire presso la Prefettura di Messina uno speciale ufficio per lo svincolo delle indennità di espropriazione in dipendenza del terremoto, con che le polizze non svincolate si vanno accumulando e hanno già raggiunto il numero di parecchie migliaia ».

Finzi, al ministro dell'interno, « per sapere quale ragione di opportunità e convenienza lo abbia spinto a lasciar nominare a commissario prefettizio nel comune di Crocetta (Rovigo) il signor Battista Soffiantini, pubblicamente accusato ed indiziato di austriacantismo e di spionaggio.

« L'interrogante si permette ricordare che proprio nello stesso comune veniva precedentemente nominato a coprire la carica di commissario un tale Papi che recentemente fuggiva con molte migliaia di lire dei fondi comunali, e veniva susseguentemente riconosciuto per un pericoloso pregiudicato ricercato dalla polizia italiana e ripetutamente condannato ».

Finzi, al ministro della guerra, « per sapere se sia a conoscenza dell'incidente avario accaduto ieri a Centocelle e che si attribuisce al cattivo stato del materiale, e se non ritenga opportuno emanare provvedimenti atti ad impedire il rinnovarsi di catastrofi aeronautiche che dipendono quasi sempre dal fatto di consentire il volo sui vecchi e malsicuri apparecchi residuati dalla guerra ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Giuriati, (Ciano), al presidente del Consiglio, e al ministro degli affari esteri, « sulla opportunità di condurre trattative con la Jugoslavia per il regolamento della questione adriatica, mentre il popolo croato, che è il solo direttamente interessato a tale regolamento dichiara di non essere rappresentato alla Conferenza di Genova e sta proclamando la propria indipendenza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FOSTI DI VAL MINUTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Una semplice parola di risposta.

La interrogazione dell'onorevole Giuriati può considerarsi superata dagli avvenimenti.

Il Governo avendo interesse al regolamento della questione adriatica, ha condotto

al riguardo trattative con lo Stato che solo aveva titolo per trattare la questione e per assumere la responsabilità dei suoi atti, cioè lo Stato jugoslavo.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuriati ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIURIATI. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato non mi sorprende, anzi devo dire che me l'aspettavo. Me l'aspettavo perchè io sono fra quelli che hanno sempre deplorato la fretta del Governo italiano nel decidere la questione adriatica.

Me l'aspettavo anche perchè non credo che il Governo italiano sia esattamente informato della situazione dello Stato serbo-croato-sloveno.

Questa situazione, onorevoli colleghi, è veramente molto strana. Si tratta di uno Stato di dodici milioni di abitanti, nel quale almeno 8 milioni si proclamano oppressi dallo Stato che esercita la egemonia, cioè dalla Serbia. Noi in queste condizioni abbiamo creduto che fosse urgente trattare per la applicazione di una convenzione internazionale, che io modesto conoscitore del problema, ho sempre considerato e considero assolutamente inapplicabile.

La mia interrogazione si riferisce ad un tempo nel quale era giunta notizia che la Croazia aveva proclamato la propria indipendenza. Notizia che dalle molte agenzie internazionali e nazionali non è stata in seguito confermata. Però io spero che l'onorevole sottosegretario di Stato non ignori come la enorme maggioranza dei deputati croati si siano certamente rifiutati di partecipare ai lavori del parlamento jugoslavo, e come essi abbiano tenuto le proprie sedute a Zagabria in uno stile perfettamente rivoluzionario.

Ed allora mi domando se sia molto prudente e molto saggio che noi non prendiamo atto di questi movimenti interni della Jugoslavia. Con questo risultato: che il Parlamento Croato anche recentemente ha sentito la necessità di rivolgersi con un telegramma all'Inghilterra e precisamente al signor Lloyd George senza dare alcun segno di vita al Governo italiano.

Io mi domando se è molto saggio mostrar d'ignorare una condizione di cose che può rendere nulla domani la firma della Jugoslavia. E mi domando se sia sopra tutto interesse italiano concorrere con la nostra azione diplomatica a mantenere la dittatura serba nello Stato jugoslavo. Io credo che questo non sia.

L'avvenire dirà se ha ragione l'onorevole sottosegretario di Stato con la sua concisa risposta, se ho ragione io con queste mie modeste parole. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli, Lupi, Caradonna, Sardi, Torre Edoardo, Corgini, Chiostrì, Acerbo, Vicini, Finzi, Gay, Ostinelli, Lanfranconi, Ciano, Giuriati, ai ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari di culto, « per conoscere quali provvedimenti immediati intendano prendere, perchè cessi lo spettacolo sconcio che si sta svolgendo alla Corte di assise di Milano: dove la difesa degli imputati del più belluino tra gli eccidi si converte in costante apologia e in cinica irrisione dei superstiti mutilati e dei parenti dei ventun massacrati; e dove la dignità della giustizia miserabilmente si perde in una troppo a lungo tollerata speculazione politica ».

LUPI. Siccome sullo stesso argomento vi è una interrogazione dell'onorevole Gonzales, siamo rimasti d'accordo per farle decadere tutte e due.

PRESIDENTE. Segue allora l'interrogazione degli onorevoli Sandulli, Saitta, Capobianco, Caporali, Reale, Veneziale, Buonocore, Finocchiaro-Aprile Andrea, Cuomo, Degni, Farina, Fazzari, Faudella, Persico, Fumarola, Finocchiaro-Aprile Emanuele, Celli, Ciriani, Baviera, Visco, Marino, Rocco, Capitanio, Palma, Amatucci, Janfolla, Rubilli, Mastracchi, Di Francia, Labriola, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quali siano le recondite ragioni che ostacolano l'elettrificazione del tronco ferroviario Napoli-Reggio Calabria, trascurando, per tal modo, ancora e sempre gli interessi dell'Italia meridionale ».

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato al 14 poichè è assente per ragioni di ufficio, l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

SANDULLI. Chiedo che la mia interrogazione sia rinviata al giorno 17, perchè il 14 non potrò essere presente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Mingrino, al ministro della guerra, « per sapere quando intenda procedere al congedamento della classe 1901 da ben 18 mesi sotto le armi ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Bevione, al ministro delle poste e dei telegrafi,

« per sapere se non intenda disporre immediatamente la conclusione di tutti i contratti occorrenti all'impianto delle quattro sotto-centrali periferiche del telefono automatico della città di Torino (Barriera di Nizza, Barriera San Paolo, Barriera di Milano e Barriera di Casale). Così che, quando sia completata la grande centrale, anche le sotto-centrali siano in grado di funzionare, e Torino possa fruire al completo del servizio telefonico automatico.

L'onorevole sottosegretario per le poste e telegrafi chiede che lo svolgimento di questa interrogazione sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Ne è stato informato anche l'onorevole interrogante.

Seguono due interrogazioni dell'onorevole Morisani:

al ministro d'agricoltura, « per conoscere i motivi per i quali non è stata compresa la provincia di Terra di Lavoro tra le regioni in cui saranno istituiti campi sperimentali per la irrigazione, vale a dire non sia stato tenuto calcolo di una tra le provincie più ricche di acqua, e nello stesso tempo più fertili e coltivate »;

al ministro degli affari esteri, « per sapere se, di fronte alla persistente crisi di lavoro e di mano d'opera italiana, che richiede siano isecati i mezzi più opportuni per una ripresa della emigrazione dati il divieto di immigrazione mantenuto dal Governo degli Stati Uniti e la scarsa affluenza di nostri lavoratori sui mercati esteri a valuta bassa, non ritenga opportuno considerare se sia il caso di iniziare trattative col Governo australiano, il cui commissario generale si è recato appositamente a Londra per illustrare un vasto suo programma di colonizzazione bianca, nel quale se opportuni passi venissero fatti, potrebbe trovar posto anche l'apprezzato lavoro italiano ».

CONGIU, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Chiedo che lo svolgimento di queste interrogazioni sia rinviato.

PRESIDENTE. Lo rinvieremo al 10 agosto.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Giacometti, (Ventavoli, Bisogni, Mingrino), ai ministri del tesoro e dell'industria e commercio, « per sapere se non credano opportuno ed urgente — di fronte alla sempre grave situazione dovuta alla mancanza di abitazioni e per assolvere alle promesse formulate dal Governo durante la discussione della legge 20 agosto 1921, n. 1177, di presentare al Parlamento un progetto di legge per destinare almeno la somma di nove milioni per

concorrere a diminuire il peso degli interessi sui mutui per la costruzione di case economiche per i ferrovieri ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Negretti sulla remunerazione ai professori supplenti delle scuole medie e normali.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario, legge: (V. stampato n. 1763)*

PRESIDENTE. L'onorevole Negretti ha facoltà di svolgerla.

NEGRETTI. Onorevoli colleghi, lasciate che richiami brevemente la vostra attenzione sopra le dolorose condizioni di quelli che sono i paria dell'insegnamento medio, vale a dire dei professori supplenti. Ad essi, secondo le dichiarazioni fatte dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, verrà negata la indennità estiva concessa dal decreto 4 agosto 1918.

Ora io credo che ciò sia inumano, per non dire altra parola, perchè questi professori i quali hanno speso tutta la loro attività nelle scuole medie durante il periodo delle lezioni, non so perchè debbano essere privati durante i mesi di agosto e settembre dell'unico mezzo che hanno per vivere.

Nè si può dire, per quanto essi siano pagati in decimi, che lo stipendio permetta loro di accantonare qualche cosa per i mesi di agosto e settembre, perchè i loro stipendi, per quelli che insegnano nelle scuole di secondo grado, sono di 440 lire lorde, che nette si aggirano intorno alle 375 lire, e per quelli che insegnano nelle scuole di primo grado lo stipendio si aggira intorno alle 318 lire mensili, sempre lorde, per poi discendere, per quelli che insegnano storia e geografia, a 332 lire, per discendere ancora per coloro che insegnano calligrafia e disegno a 190 lire mensili.

Con questi stipendi non è certamente possibile accantonare qualche cosa per l'estate.

Vi è poi un'altra considerazione da fare. Di questi supplenti circa 3800 appartengono realmente alla classe degli insegnanti, e che il Ministero della pubblica istruzione dovrà richiamare nell'ottobre prossimo a insegnare nelle scuole.

Ora credo che non si debba inasprire la ragione della fame a questa gente, cui dobbiamo domani affidare le sorti della nostra gioventù.

Per queste ragioni (ho detto di essere breve e sono brevissimo) confido che la Camera vorrà accogliere benevolmente questa mia proposta, ed aggiungo anche che data l'urgenza, vorrei proporre che la Commissione presentasse entro cinque giorni la relazione perchè si tratta di corrispondere a questi professori, la remunerazione per agosto e settembre. Quindi vi è la necessità che questo e l'altro ramo del Parlamento approvino, senza indugio, questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Con le consuete riserve, non mi oppongo alla presa in considerazione di questa proposta di legge. Ma poichè essa involge uno stanziamento di spesa, deve essere comunicata alla Commissione di finanza e tesoro...

NEGRETTI. Si tratta di due milioni e 200 mila lire. (*Commenti*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Non sono piccola cosa.

NEGRETTI. Le economie si possono fare in altri rami, non sulla fame.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, circa la proposta di assegnare un termine di cinque giorni alla Commissione per la relazione, quale è il suo avviso?

PEANO, *ministro del tesoro*. Lo trovo troppo breve. L'onorevole Negretti potrà raccomandare che le Commissioni esaminino sollecitamente la sua proposta, ma quando due Commissioni devono esaminare una proposta di legge come questa, cinque giorni non possono bastare, e prego l'onorevole Negretti di non insistere.

BUONOCORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Voterò a favore della presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Negretti, dolendomi che l'iniziativa parlamentare abbia dovuto sostituirsi a quella del Governo nel riconoscimento di un diritto incontrastabile a favore di una classe benemerita di lavoratori che adempiono con ogni sacrificio la delicata funzione di educatori.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha chiesto pure di parlare l'onorevole Siciliani. Ne ha facoltà.

SICILIANI. Dichiaro che voterò a favore della presa in considerazione della pro-

posta di legge dell'onorevole Negretti, perchè il trattamento che si fa ai professori supplenti non è affatto equo.

Essi compiono un lavoro uguale a quello che compiono i professori di ruolo. Non c'è quindi nessuna ragione perchè costoro che hanno fatto gli stessi studi e compiono la stessa mansione, siano trattati come dei paria dell'insegnamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonello ha facoltà di parlare pure per dichiarazione di voto.

TONELLO. Io pure voterò a favore della presa in considerazione della proposta di legge del collega onorevole Negretti, ed esprimo il desiderio che i colleghi delle Commissioni che dovranno esaminare questa proposta affrettino il loro lavoro, perchè realmente questa proposta corrisponde ad un criterio di giustizia.

Nella discussione del bilancio dell'istruzione mettemmo in evidenza l'ingiustizia fatta a questo ruolo di professori; quindi questa legge riparatrice dovrà essere approvata prima che si chiuda la Camera, e sarà opera buona che faremo a tutto vantaggio della scuola.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione finanza e tesoro, l'onorevole Negretti ha chiesto che questo disegno di legge sia esaminato dalla Commissione competente nel termine di cinque giorni. Poichè occorre anche il parere della Commissione finanza e tesoro, la prego di dire se il termine di cinque giorni le sembra sufficiente per l'esame di questa proposta di legge anche da parte della Commissione finanza e tesoro.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Occorre tener presente che la Commissione deve esaminare e licenziare vari progetti di legge che hanno carattere di urgenza.

La Commissione farà dunque tutto quello che può, ma assumere un impegno preciso per un termine di cinque giorni, sarebbe venir meno al carattere di serietà di fronte a così grave problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Negretti insiste?

NEGRETTI. Debbo insistere. La proposta di legge deve essere approvata entro il mese di luglio, altrimenti non avrebbe più ragion d'essere.

I professori devono esser pagati per i mesi di agosto e settembre, onorevole ministro del tesoro; prima di presentare la proposta di legge, io ho fatto i conti e li ho ridotti al

minimo, a coloro che non possono fare a meno. Quindi vorrei insistere perchè l'onorevole presidente della Commissione finanza e tesoro si rendesse conto delle necessità di questa povera gente.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Faremo tutto il possibile.

PRESIDENTE. Se si assegna il termine, bisogna che entro cinque giorni sia presentata la relazione, altrimenti al sesto giorno la proposta di legge dovrà essere iscritta nell'ordine del giorno senza relazione. Si potrebbero stabilire sette giorni...

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Presenteremo la relazione entro cinque giorni. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(*È presa in considerazione*).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Negretti che alla Commissione competente ed alla Commissione finanza e tesoro sia assegnato il termine di cinque giorni per la presentazione di questa relazione.

(*È approvata*).

Sospensione della seduta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Credo che l'onorevole ministro del tesoro desideri che prima siano discussi altri minori disegni di legge. Però al primo, quello concernente la « cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato », sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Mingrino e Di Fausto, i quali avevano diritto di credere che non così presto venisse in discussione questo disegno di legge.

Nelle stesse condizioni, anzi peggiori, si troverebbero coloro che s'interessano al susseguente disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive ».

Poichè è bene tutelare il diritto di tutti, proporrei che la seduta fosse sospesa e ripresa alle ore 16. (*Approvazioni*).

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 15.30, è ripresa alle 16.10*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Se la Camera crede, si potrà discutere prima il disegno di legge immediatamente successivo, dichiarato di urgenza.

Consente l'onorevole ministro del tesoro?

PEANO, *ministro del tesoro*. Consento.

PRESIDENTE. Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario*, legge: (V. *Stampato 1553-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli impiegati e salariati di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1935, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10,000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere:*

« Gli impiegati di cui sopra il cui stipendio annuo superi il limite di lire 10,000 potranno ugualmente effettuare l'operazione sopradetta

limitatamente però al doppio della somma di lire 10,000 e cioè fino alla concorrenza massima di lire 20,000 lorde.

« Bisogni, Mingrino ».

« Aggiungere:

« Gli impiegati di cui sopra il cui stipendio annuo superi il limite di lire 10,000 potranno ugualmente effettuare l'operazione sopradetta limitatamente però al doppio della somma di lire 10,000 e cioè fino alla concorrenza massima di lire 20,000 lorde.

« Di Fausto ».

Siccome sono identici, possono essere considerati come unico emendamento.

L'onorevole Di Fausto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI FAUSTO. Ho presentato questo emendamento in coerenza alla proposta che ebbi a fare in seno alla Commissione finanza e tesoro, sembrando ingiusto porre un limite alla doppia cessione, anche perchè può nascere sperequazione.

L'impiegato per esempio che abbia 9999 di stipendio può fare la doppia cessione e chi ha 10,001 non la può fare.

È vero che un limite in molti casi deve essere messo, ma col mio emendamento di fissare al doppio di 10 mila lire la facoltà della cessione, si contempera il criterio della eguaglianza del trattamento con la limitazione fissata dal Governo.

Prego quindi il Governo di voler accogliere quest'emendamento, tanto più che oggi la maggioranza degli impiegati anche nei gradi inferiori ha raggiunto il limite di stipendio di lire 10 mila, ad esempio gli archivisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Di Fausto e l'onorevole Mingrino di ritirare questo emendamento, per la ragione che, portando a ventimila lire la cifra, si aumenta enormemente ciò che dovrebbe anticipare la Cassa depositi e prestiti, la quale invece non ha i mezzi di farlo. Mi pare che questa sia una ragione abbastanza convincente.

Aggiungo che gli impiegati che hanno uno stipendio superiore possono fare anch'essi la cessione nei limiti ora consentiti, dunque per il fatto stesso che hanno uno stipendio superiore prendono una somma maggiore.

L'emendamento proposto ci metterebbe invece nella condizione di non poter finanziare il progetto, il quale dunque non potrebbe andare avanti. È per questo che prego di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAZZARI, *relatore*. Debbo anch'io pregare l'onorevole Di Fausto di voler ritirare il suo emendamento che egli aveva sostenuto anche in Commissione di finanza e tesoro, ma che poi si convinse a ritirare.

DI FAUSTO. Ma no.

FAZZARI, *relatore*. Come no? L'onorevole Di Fausto ritirò la sua proposta, e quindi per lo stesso motivo io l'invito a ritirarla anche ora.

DI FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FAUSTO. L'amico Fazzari non ha ben riferito. Anche in seno alla Commissione finanza e tesoro il mio emendamento fu messo in votazione: è vero che nella votazione io rimasi solo. (*Commenti — Interruzioni*).

Ora poichè l'onorevole ministro del tesoro minaccia che il progetto non possa andare avanti...

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non fa nessuna minaccia: fa delle dichiarazioni e le rivolge un invito. Ella accetta l'invito?

DI FAUSTO. No, debbo mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rd io lo metterò ai voti, stia tranquillo.

Metto innanzi tutto a partito l'articolo primo, che è stato già letto.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Di Fausto, Bisogni e Mingrino che non è stato accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

« Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0.30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di parlare.

MATTEOTTI. La ritenuta fissata dalla lettera a) dell'articolo 2, cioè la somma del 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, viene in sostanza più che a raddoppiare l'importo, perchè non solo è raddoppiata la quota ma anche il prestito è raddoppiato, quindi in sostanza la ritenuta diventa quasi quadrupla. Ad esempio, se il prestito era di diecimila lire, supponiamo, oggi, con la doppia cessione può diventare di ventimila, quindi la ritenuta è già di per sé raddoppiata. Se invece si raddoppia anche la quota di ritenuta, si viene ad avere in sostanza un quadruplicamento, ed allora non mi pare che ci sia un'equa proporzione.

Io avevo già manifestato questo dubbio in seno alla Commissione. Vi è troppa proporzione. Se l'onorevole ministro mi dimostrerà che c'è un aumento di rischi e di perdite, se questa dimostrazione potrà essermi data, si potrà ammettere questa quota, ma fino a che questo non sia dimostrato, e nella relazione non è dimostrato, a me sembra che in realtà questo raddoppiamento non sia giustificato.

La stessa questione riproporrò anche all'articolo 6 relativamente al 0.15 per cento sull'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

In generale io non sono molto favorevole a questo progetto di legge, perchè tende a ricacciare sull'avvenire pesi che sono invece attuali. Certamente vi sono delle condizioni speciali che suggeriscono a qualcuno la necessità di provvedere in qualche modo, ma questo dare la facoltà di prelevare delle quote in prestito su stipendi che saranno percepiti da qui a otto o a dieci anni, è singolarmente simile a quelle anticipazioni che nel 1911-12 si fecero dallo Stato per la conquista della Libia, facendole pagare sui bilanci del 1920 e seguenti.

Io sono contrario a questo sistema, tanto in materia di amministrazione pubblica, che privata, familiare, e perciò questo progetto di legge non ha tutto il mio favore. Ma se poi vi si aggiunge l'aggravio di questa quota, allora mi sembra che si venga anche ad aggravare la posizione dei singoli al di là di quello che sia la intenzione della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PEANO, ministro del tesoro. Questi disegni di legge, come l'onorevole Matteotti sa, sono fatti in base a dei calcoli precisi delle Commissioni e degli uffici attuariali. Questo

è appunto il risultato di tali calcoli, e del resto è evidente che la possibilità del rischio esistente aumenta, perchè basta pensare che il periodo per cui il rischio permane, dura per 10 anni invece che 5, per riconoscere la necessità che la quota sia portata almeno al doppio. Onde è che io pregherei l'onorevole Matteotti di non insistere, perchè questi sono calcoli matematici. Nessuno qui vuole fare della speculazione, ma bisogna mettere l'Istituto in condizione di poter funzionare senza pericolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FAZZARI, relatore. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro e faccio notare all'onorevole Matteotti che la legge del 1920, al suo articolo 3, disponeva che sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuta una somma corrispondente al 2 per cento dell'ammontare complessivo del prestito stesso a garanzia dei rischi dell'operazione. Con la legge attuale, siccome viene aumentato il periodo di ammortamento da cinque a dieci anni, viene portata da due a quattro questa quota di garanzia dei rischi. È quindi soltanto raddoppiata e non so come possa dirsi che sia quadruplicata. (*Commenti*).

PRESIDENTE. In ogni modo l'onorevole Matteotti non propone emendamenti. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle lire 10,000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

« Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carat-

tere organico e generale, gli impieghi e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'articolo 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente ».

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 5.

« La ritenuta mensile di centesimi 25 di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata a centesimi 50 ».

(È approvato).

Art. 6.

« Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti.

Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Con questo articolo si stabilisce il 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per le maggiori spese d'amministrazione.

Se le maggiori spese d'amministrazione sono quelle connesse la doppia cessione del quinto e il prolungamento delle ritenute reali e allora non c'è nessuna ragione di farle caricare su coloro che non ottengono la doppia cessione del quinto, tanto più questo, dopo che è stato respinto l'emendamento degli onorevoli Di Fausto, Bisogni e Mingrino, il quale allargava la facoltà della cessione del doppio quinto anche a coloro che sono forniti di stipendi oltre le diecimila lire.

Costoro dovrebbero venire a pagare il 0.15 per cento per le maggiori spese d'amministrazione, senza partecipare ai vantaggi di questa complicazione d'amministrazione che la cessione del doppio quinto porta.

Perciò a me pare che se a una categoria si nega vantaggio, non sia giusto di caricarla poi di un onere che ad essa non spetta perchè un vantaggio non ne ha.

Io, quindi, domanderei all'onorevole relatore e all'onorevole ministro di voler togliere questo aumento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAZZARI, relatore. L'osservazione dell'onorevole Matteotti non ha ragione d'essere perchè coloro i quali non usufruiscono della concessione del doppio quinto, quando sono collocati a riposo, vengono a percepire la somma versata, i 15 centesimi per cento che hanno rilasciati. Quando un funzionario non ha usufruito della cessione del quinto, nel momento in cui è collocato a riposo, riceve questa somma in restituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

PEANO, ministro del tesoro. Io prego l'onorevole Matteotti di non voler insistere, anche perchè queste spese non arrivano a compensare che lontanamente l'onere che ne deriva per gli uni e per gli altri... e il lavoro che si deve fare è enorme!

La più grave difficoltà che io avevo nel presentare questa legge era appunto il lavoro che ne derivava!...

PRESIDENTE. Non essendomi pervenuto alcun emendamento, metto a partito l'articolo 6 nel testo che è stato letto.

(È approvato).

Art. 7.

« Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362; del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, numero 864, nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665, e del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

« Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'articolo 1, potranno, soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 963 ».

(È approvato).

Gli onorevoli Bisogni e Mingrino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8.

« Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili al personale delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme e modificazioni:

« a) le funzioni e facoltà attribuite al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) dall'articolo 1 sono esercitate, per il dipendente personale della Direzione generale delle ferrovie dello Stato:

b) le ritenute di cui agli articoli 2 e 6 sono accreditate al fondo di garanzia, istituito per il personale delle ferrovie dello Stato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1909, n. 372.

« Sono a carico dello stesso fondo tutti i rischi derivanti dalla concessione dei prestiti stessi e le maggiori spese di amministrazione e di personale;

c) per l'esame delle domande e la liquidazione della doppia cessione e per tutti gli effetti di cui agli articoli precedenti saranno osservate le norme e condizioni dal regolamento 29 luglio 1914, n. 850;

d) per provvedere alla concessione della doppia cessione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare i residui attivi del fondo pensioni e sussidi nelle forme e nei limiti stabiliti dagli articoli 57 e seguenti del succitato regolamento 29 giugno 1914, n. 850.

« Gli interessi sulle doppie cessioni, calcolati al tasso del 5 per cento a sensi dell'articolo 2, saranno ripartiti nei modi stabiliti dall'articolo 48 del regolamento sopra citato.

« Le somme che potessero occorrere, oltre la disponibilità dei residui suddetti, saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e per queste anticipazioni, sarà istituito speciale conto corrente fruttifero al tasso del 4 per cento, *separato e distinto dall'altro*, conto corrente di cui all'articolo 57 del citato regolamento.

Poichè gli onorevoli Bisogni e Mingrino non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

L'onorevole Di Fausto ha pure proposto un articolo aggiuntivo così formulato:

Art. 8.

« Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili al personale delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme e modificazioni:

a) le funzioni e facoltà attribuite al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretario) dall'articolo 1, sono esercitate, per il dipendente personale della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

b) le ritenute di cui agli articoli 2 e 6 sono accreditate al fondo di garanzia, istituito per il personale delle ferrovie dello

Stato dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1909, n. 372.

« Sono a carico dello stesso fondo tutti i rischi derivanti dalla concessione dei prestiti stessi e le maggiori spese di Amministrazione e di personale;

c) per l'esame delle domande e la liquidazione della doppia cessione e per tutti gli effetti di cui agli articoli precedenti saranno osservate le norme e condizioni stabilite dal regolamento 29 luglio 1914, n. 850;

d) per provvedere alla concessione della doppia cessione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare i residui attivi del fondo pensioni e sussidi nelle forme e nei limiti stabiliti dagli articoli 57 e seguenti del succitato regolamento 29 luglio 1914, n. 850.

« Gli interessi sulle doppie cessioni, calcolati al tasso del 5 per cento a sensi dell'articolo 2, saranno ripartiti nei modi stabiliti dall'articolo 48 del regolamento sopra citato.

« Le somme che potessero occorrere, oltre la disponibilità dei residui suddetti, saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e per queste anticipazioni sarà istituito speciale conto corrente fruttifero al tasso del 4 per cento, *separato e distinto dall'altro* conto corrente di cui all'articolo 57 del citato regolamento.

L'onorevole Di Fausto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI FAUSTO. Credo che si tratti di una semplice dimenticanza del disegno di legge, perchè il disegno di legge non ha compreso i ferrovieri nella facoltà di fare la doppia cessione. E perciò ritengo che l'onorevole ministro del tesoro non avrà difficoltà ad accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io non potrei accettare l'emendamento, come è proposto, perchè aggraverebbe l'onere della Cassa depositi e prestiti, che non può sopportarlo. Proporrei invece un altro articolo aggiuntivo che ritengo possa soddisfare i proponenti. L'articolo aggiuntivo è questo:

« La concessione del doppio prestito, di cui alla presente legge, è estesa al personale delle ferrovie dello Stato, limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, contro cessione dello stipendio o della paga, con gli istituti di credito di cui all'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

« Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'articolo 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335 e all'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata al 4 per cento.

« Sono estese ai mutui, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale, a termini dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'articolo 6, ultimo comma e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonché le disposizioni della presente legge, relative alla ritenuta del 0,15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione ».

Credo che questo articolo, che ho già comunicato anche all'onorevole Di Fausto, possa soddisfare i suoi desideri.

PRESIDENTE. La Commissione finanza e tesoro accetta questo articolo?

FAZZARI, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Di Fausto, ella insiste nel suo articolo aggiuntivo?

DI FAUSTO. Veramente non so comprendere perchè i ferrovieri non possano, come impiegati dello Stato, avvalersi della Cassa depositi e prestiti. Ma dal momento che l'onorevole ministro ha detto che la Cassa non ha mezzi sufficienti, accolgo, *pro bono pacis*, l'emendamento del ministro.

PRESIDENTE. Avendo, dunque, l'onorevole Di Fausto rinunciato al suo, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro e accettato dalla Commissione finanza e tesoro.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive.

Onorevole ministro di agricoltura, la Commissione per la economia nazionale ha portato modificazioni al testo del disegno di legge, quale fu approvato dal Senato.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Dichiaro di accettare che la discussione si apra sul testo della Commissione.

MODIGLIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Volevo proporre che si discutesse sul testo approvato dal Senato. Capisco che la differenza è notevole fra i due testi, perchè quello del Senato affida la gestione, le ricerche, i pareri ad un istituto che il disegno di legge crea, mentre il disegno di legge della Commissione trasferisce le stesse attribuzioni al ministro di agricoltura, assistito da una certa Commissione. La differenza non è sostanziale, ma discutere sul testo della Commissione produce questa conseguenza, che il disegno di legge deve tornare al Senato. Ora siccome questa discussione si era fatta con la speranza che questa quantità di radio fosse utilizzato al più presto: mi pare che discutere sul testo del Senato soddisfi meglio al desiderio di tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucci.

LUCCI. Mi associo anch'io alla proposta dell'onorevole Modigliani, anche per un'altra ragione: abbiamo una piccolissima quantità di radio che è depositata nella cassaforte del Banco di Roma, e non se ne può disporre finchè non interviene l'approvazione di questa legge. Di modo che questa piccolissima quantità è sottratta all'uso degli ammalati, mentre pochi speculatori in Italia prendono tremila, quattromila lire a seduta per l'applicazione del radio. Si tratta, in sostanza, di questo che se si vuol discutere il progetto colle modificazioni della Commissione, esso dovrà tornare al Senato.

Osservo che anche non accettando la istituzione della Commissione di cui all'articolo 5 del disegno di legge della Commissione, tuttavia, secondo il testo del disegno di legge quale è stato approvato dal Senato, c'è già un istituto che ne dispone, un istituto che è un ente morale, che ha personalità giuridica.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Modigliani e l'onorevole Lucci insistono perchè la discussione si apra sul disegno di legge approvato dal Senato.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Le disposizioni nuove introdotte dalla Commissione hanno una notevole importanza anche per il disciplinamento di tutta la materia.

Quindi, siccome prevedo che la legge dovrà tornare al Senato, e si potrebbe tuttavia averne l'approvazione al più presto, vorrei insistere perchè non si abbandonasse la proposta mia di discutere sul testo della Commissione, tanto più che nelle parole dell'onorevole Modigliani mi par di notare una certa acquiescenza ad accogliere la proposta della Commissione stessa.

MODIGLIANI. È qui il divario. Non era inutile dirlo.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Anzi, giacchè abbiamo concordato con la Commissione questi emendamenti e vi dobbiamo insistere, io mi impegno a riportare subito al Senato il disegno di legge con la speranza in questo scorcio di lavori parlamentari di ottenere l'approvazione del Senato.

MODIGLIANI. Prendo atto della promessa del ministro e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Modigliani ritira la sua proposta di discutere questo disegno di legge sul testo approvato dal Senato e d'altra parte l'onorevole Lucci non ha fatto che appoggiare la proposta dell'onorevole Modigliani, prego l'onorevole segretario di dare lettura del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione.

GARIBOTTI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 957-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto-legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

Al parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'articolo 12 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 è sostituito quello della Commissione istituita con l'articolo 5 della presente legge.

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Questa seconda parte dell'articolo 2 dovrà essere riservata, perchè non sappiamo ancora se si approverà la istituzione della Commissione di cui all'articolo 5.

Voci. Ha ragione.

PRESIDENTE. L'articolo 6 proposto dalla Commissione è diverso da quello del disegno di legge approvato dal Senato. Quindi possiamo riservare l'approvazione del secondo comma dell'articolo 2.

Metto a partito il primo comma.

(È approvato).

Art. 3.

È in facoltà del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora la indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministero di agricoltura ha facoltà di ricercare e coltivare direttamente le sostanze minerali radioattive col tramite della Commissione di cui all'articolo 5 e col personale del Regio Ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia e con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta al Ministero di agricoltura la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvo i dovuti risarcimenti.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Propongo, e credo di avere concorde l'onorevole relatore, di sopprimere da questo articolo le parole « col tramite della Commissione di cui all'articolo 5 e col personale del Regio Ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere », e ciò per la ragione ovvia che se si viene nell'avviso (il che dovrà essere discusso ora) di accettare l'istituzione della Commissione, siccome i poteri di questa sono stabiliti in altro articolo, dire « col tramite della Commissione, ecc. » genera un notevole perturbamento.

Infatti dire « col tramite » significherebbe che non si può far niente da parte del Ministero se non seguendo la via formale di questa Commissione, mentre è evidente che la funzione affidata alla Commissione debba essere di altra natura; consulenza, vigilanza, disciplinamento, non mai quella di un formale e disimpegno delle singole pratiche.

CERMENATI, *relatore*. È una proposta logica e vi aderisco pienamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro di agricoltura.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

« La Commissione per le sostanze radioattive, istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742, è mantenuta in vigore ed ha sede presso la Direzione generale dei combustibili e servizi diversi del Ministero di agricoltura.

« La Commissione è scientificamente e tecnicamente autonoma ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Per maggior chiarimento e credo anche in questo assentirà l'onorevole relatore, propongo che dopo le parole « è mantenuta in vigore » siano aggiunte le altre « con la competenza stabilita dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Sicuro: la Commissione è la stessa, la competenza è diversa.

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Prego la Camera di conservare l'articolo 5 come è stato formulato nel disegno di legge ministeriale. All'articolo 5 è detto:

« La Commissione per le sostanze radioattive istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742, è trasformata in « Istituto nazionale per le sostanze radioattive.

« L'Istituto è costituito in Ente morale, ecc. ».

Ma per che cosa si è creduto di sostituire all'Istituto una Commissione? Le ragioni sono dette nella relazione:

« Si è creduto, in primo luogo, di non poter consentire, almeno per ora, la creazione di un vero e proprio *Istituto nazionale per le*

sostanze radioattive. Siamo di fronte ad una attività ancora del tutto embrionale, che deve orientarsi e consolidarsi col tempo, a seconda dei risultati che emergeranno dalle intraprese appena appena iniziate.

« Ond'è che la forma pomposa di un Istituto nazionale per il radio è immatura ed è sproporzionata anche ai mezzi melancolicamente esigui che il Tesoro ha posto, non senza qualche fatica, a disposizione ».

Ora non vedo nessuna ragione perchè questo Istituto nazionale del radio debba essere sostituito con una Commissione.

Questo ente, come ho detto, lavora per conto suo, è autonomo, ha la legge a sua disposizione, può muoversi, ha personalità giuridica. Affidatelo a gente competente dal punto di vista tecnico e curativo e fate a meno di questa Commissione.

Cosa importa che sono soltanto 200,000 lire? È un primo passo. Evidentemente, non è con 200,000 lire che stabilirete un istituto.

Non so se l'onorevole relatore ha visitato qualcuno di questi istituti di radio. Io ne ho visitati. Evidentemente occorrono milioni. Ma questo è un istituto che comincia a studiare se ci sono minerali in Italia. Siccome avete detto che ci sono, e dal momento che deve essere istituto autonomo, cominciate ad avere un certo ente e il denaro lo accrescerete volta per volta; ma è inutile restare nel campo ristretto ed incerto di una Commissione di studi. Dovete entrare nel concreto.

Non capisco queste vostre ragioni. La pompa del nome, non vuol dir niente, sono parole vuote. La pochezza del denaro non vuol dir niente, perchè non dovete impiantare lo stabilimento. L'impianto, che costa milioni, verrà dopo.

Ma tutto questo si prepara perchè occorre gente che sappia adoperare questo minerale senza avvelenarsi, ci vogliono delle competenze specifiche, altrimenti si va all'altro mondo. E tutto questo si prepara con un istituto, cominciando questa preparazione scientifica e pratica. Con la Commissione non farete niente.

Gli scienziati che sono evidentemente molto più competenti di noi, hanno pensato alla creazione dell'istituto e non alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Debo pregare la Camera di accogliere il concetto della Commissione. Non soltanto mi rife-

risco a quello che nella relazione Cermenati è detto ampiamente, ma anche perchè la Commissione, in fondo, non rappresenta se non la continuazione di un'opera che è già inerente all'ordinamento del Ministero.

Non solo il Ministero provvede a tutto quanto è il disimpegno di questo servizio in ordine ai mezzi formali che possono occorrere. L'autonomia, poi, data alla Commissione, sia dal punto di vista scientifico che tecnico, assicura quelle stesse garanzie che si vorrebbero raggiungere con un istituto apposito.

Oltre a ciò rilevo che per le prime ricerche, per le prime operazioni inerenti ai fini della legge è sufficiente la Commissione proposta, senza bisogno di assumere la forma pomposa di un istituto. Con un organismo proporzionato ai fini limitati che oggi si tratta di raggiungere, il primo passo può esser compiuto per mezzo di una Commissione. Ci saranno in seguito ampliamenti, forme più estese di attività che potranno trovare consenzienti la Camera e il Ministero. Si provvederà allora, in rapporto a questi nuovi bisogni. Oggi, limitandoci a questa forma, si potrà raggiungere ugualmente lo scopo affidato al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CERMENATI, *relatore*. Non ho che da associarmi alle parole pronunciate dall'onorevole ministro.

Polchè il testo della Commissione è stato concordato col Governo e il Governo ha or ora detto pienamente le ragioni per le quali conviene accettare l'istituzione della sola Commissione anzichè dell'Istituto e della Commissione, come vorrebbe il testo approvato dal Senato, a me non resta che da sottoscrivere a quanto il ministro per l'agricoltura ha risposto all'onorevole Lucci.

Dal mio canto faccio osservare all'onorevole Lucci che, in questa materia del radio, siamo in un periodo preliminare di vero e proprio esperimento.

Non sappiamo ancora nulla di positivo circa i risultati che daranno le già incominciate ricerche delle sostanze radioattive in Italia e specialmente quelle di Lurisia in Piemonte; e nella mia relazione credo di avere, con sufficiente ampiezza e chiarezza, esposti i motivi per i quali la Commissione dell'economia nazionale prima, ed il Ministero poscia, hanno reputato opportuno di abbandonare l'idea della creazione di un apposito Istituto nazionale del radio, che è troppo sproporzionata ai fondi disponibili.

Io non ho ancora visitato il celebre stabilimento di Joachimsthal in Ceko-Slovacchia, ove il radio si ricava dalla *pechblenda*; ma so che le ultime notizie venute dal Colorado, dove si utilizzano minerali contenenti il radio, ci informano che, per giungere ad ottenere un grammo di questa preziosissima sostanza, attraverso complicate e difficili operazioni, occorrono circa due milioni di lire in moneta nostra.

L'onorevole Lucci comprenderà che un Istituto, con la misera dotazione di 200 mila lire annue, sulle quali bisognerà anche pagare il direttore e il personale tutto e far gravare ogni altra spesa inerente, dovrà impiegare molti e molti anni prima di veder prodotto, da parte sua, un grammo del miracoloso elemento!

Del resto come si può concepire un Istituto senza mezzi adeguati: sarebbe bell'e morto prima di nascere!

L'onorevole Lucci ha accennato, se bene ho compreso, che occorre approvare la legge così come l'ha predisposta il Senato, per poter procedere senza ulteriori ritardi alla distribuzione del radio che già possiede lo Stato. Ebbene, onorevole Lucci, quei 400 milligrammi di radio che furono acquistati a Vienna nel 1920, e che sono stati dati in custodia all'Istituto fisico della Regia Università di Roma, si potevano distribuire senz'altro fino da molto tempo addietro.

Non occorre che si traducesse in legge dello Stato questo disegno di legge per ripartire fra gli Istituti scientifici e clinici, che ne fecero e ne fanno insistente e giustificata domanda, quella piccola quantità di radio.

Bastava che la Commissione del radio, che ne aveva facoltà, avesse richiesto al ministro competente di procedere alla distribuzione ed il ministro, io penso (e, se sbaglio, il ministro mi corregga), avrebbe a ciò tosto provveduto promuovendo apposito decreto.

E così molto tempo prima d'ora e l'Istituto di radiologia dell'Università di Roma e qualche altro istituto analogo avrebbero potuto essere accontentati, con grande vantaggio della scienza e di tanti poveri sofferenti!

So di parlare in un momento particolarmente difficile per la finanza italiana e so che il proporre nuove e non lievi spese allo Stato fa venire i brividi ed allontana i consensi; ma se si pensa che le applicazioni terapeutiche già fatte dal radio hanno dato risultati meravigliosi, anzi, vorrei dire, miracolosi, io non mi trattengo, onorevoli col-

leggi, dall'affermare che lo Stato dovrebbe acquistare subito altro radio, spendendo una diecina di milioni, per diffonderne i prodigi curativi...

LUCCI. Non serve a niente!

CERMENATI, relatore. Senta, onorevole Lucci, che vuole il grande Istituto nazionale, e poi non crede alle virtù del radio: io non ho la fortuna di essere medico, perchè comincerei, secondo il dettame dell'antica sapienza, a curare me stesso...

Ma è certo che molte illustrazioni della scienza medica, e tra queste il professore Ghilarducci dell'Università di Roma, il cui istituto al Policlinico io consiglio ai colleghi tutti di visitare, hanno pubblicato monografie pregevolissime e convincentissime in argomento, dalle quali risulta che parecchie forme ribelli e maligne di malattie sono state efficacemente curate mettendo il radio a contatto diretto con la parte infetta: onde è lecito sperare, che coi progressi quotidiani che la radiologia medica va facendo, si arriverà, se non a guarire radicalmente (il che è ancora troppo presto per darne categorica affermazione), certo a mitigare notevolmente gli effetti terribili del cancro e della tubercolosi.

Mi associo, dunque, alla preghiera dell'onorevole ministro perchè sia accettata dalla Camera la proposta di confermare, per ora, la Commissione pel radio. Essa, per la sua autonomia tecnica e scientifica, riconosciuta nella legge, equivale all'Istituto, senza le gravi spese che questo richiederebbe, lasciandosi così maggiori mezzi alle ricerche già intraprese, di cui parlo diffusamente nella mia relazione, e che mi auguro diano favorevoli risultati, non dimenticando che altrove talune ricerche del genere si dovettero abbandonare perchè non diedero l'esito sperato.

Se, in seguito, i risultati saranno favorevoli davvero, e se il Tesoro vorrà accordare il finanziamento indispensabile, allora potremo addivinare, ed io sarò tra i primi a chiederlo, alla creazione dell'Istituto, che oggi non si respinge, ma semplicemente si rinvia.

PRESIDENTE. Onorevole Lucci, insiste nella sua proposta?

LUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito per primo l'articolo 5, come era stato approvato dal Senato, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, riproposto dall'onorevole Lucci:

« La Commissione per le sostanze radioattive istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742, è trasformata in « Istituto nazionale per le sostanze radioattive ».

« L'Istituto è costituito in Ente morale autonomo ed ha sede presso il Ministero per l'agricoltura.

« Il regolamento di cui all'articolo 19 ne determinerà le funzioni.

« L'Istituto ha funzioni esecutive per la ricerca, la coltivazione, l'acquisto, la vendita e l'utilizzazione delle sostanze radioattive ».

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 5 della Commissione, approvato dal Governo, con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro:

« La Commissione per le sostanze radioattive, istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742, è mantenuta in vigore con la competenza stabilita dalla presente legge, ed ha sede presso la Direzione generale dei combustibili e servizi diversi del Ministero di agricoltura.

« La Commissione è scientificamente e tecnicamente autonoma ».

(È approvato).

Art. 6.

« La Commissione è composta:

di un senatore del Regno eletto dal Senato;

di un deputato eletto dalla Camera dei deputati;

di quattro membri nominati con decreto reale su proposta del ministro per l'agricoltura e scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze fisiche-chimiche, geomineralogiche, medico-radiologiche e giuridiche.

« Fanno parte di diritto della Commissione il direttore generale dei combustibili e servizi diversi, il direttore del Regio ufficio geologico e un ispettore superiore del Corpo reale delle miniere

« Il presidente, scelto tra i sei membri elettivi, è nominato con decreto del ministro di agricoltura.

« Il presidente e gli altri membri elettivi della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Un funzionario del Regio ufficio geologico ed altro amministrativo della Direzione generale dei combustibili esercitano le mansioni di segretario ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. All'ultimo comma invece di « ed altro » sarà meglio dire « ed un altro ».

PRESIDENTE. Sta bene, e visto che si tratta di questioni di forma domando all'onorevole relatore se insiste nella sostituzione della parola « mansioni » alla parola « funzioni ».

CERMENATI, *relatore*. Per me è indifferente: si usò il vocabolo « mansioni » per evitare di dire « funzionario » e « funzioni ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 6 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, e ristabilendo nell'ultimo comma la parola « funzioni ».

(È approvato).

Ora sarà opportuno, prima di passare all'articolo 7, di riprendere la discussione del secondo comma dell'articolo 2:

« Al parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'articolo 12 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, è sostituito quello della Commissione istituita con l'articolo 5 della presente legge ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

« Spetta alla Commissione, oltre agli altri compiti indicati negli articoli precedenti e successivi, di dare parere:

a) sulle questioni riflettenti l'applicazione della presente legge e gli studi in genere sul materiale radioattivo;

b) sulle domande di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive in genere;

c) sui progetti di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive, o di elaborazioni di materie contenenti sostanze radioattive o derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura:

d) sull'eventuale concessione all'industria privata delle ricerche e coltivazioni promosse dallo Stato.

e) sulle domande per esportazione delle sostanze radioattive.

« La Commissione può fare ogni altra proposta al ministro per il pronto e migliore raggiungimento dei fini della presente legge ».

(È approvato).

Art. 8.

« Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura sono disposte con ordinanza del ministro, previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

« Per tali lavori il Ministero, oltrechè valersi dei funzionari del Regio ufficio geologico e del Corpo reale delle miniere, può assumere personale tecnico e amministrativo e la mano d'opera necessaria.

« Per il personale tecnico occorre il consenso della Commissione ».

(È approvato).

Art. 9.

« I membri della Commissione per le sostanze radioattive, i funzionari del Regio ufficio geologico e del Corpo reale delle miniere, nonchè le persone a ciò delegate dal Ministero di agricoltura, hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali, anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni ».

(È approvato).

Art. 10.

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Vorrei sapere dal ministro se ritiene che in virtù delle disposizioni di quest'articolo 10 si possa procedere alla espropriazione di sostanze radioattive per ragioni di pubblica utilità presso il privato detentore.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Questo articolo riguarda evidentemente l'obbligo della denuncia. Se l'onorevole Lucci osserva, l'espropriazione è regolata dall'articolo 3.

LUCCI. Le sostanze minerarie sono un'altra cosa. Ci sono dei privati i quali detengono in Italia la poca quantità di radio che c'è. Io credo che il ministro dovrebbe pensare a stabilire il diritto di espropriazione su questo radio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'articolo 3, come ella sa, stabilisce la facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare di pubblica utilità l'espropriazione delle sostanze minerali radioattive. L'onorevole Lucci desidera che la stessa facoltà sia concessa al ministro per i preparati e le sostanze radio-attive.

Ella è d'accordo ?

CERMENATI, *relatore*. Sono d'accordo.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Si può richiamare in questo articolo 10 l'applicabilità dell'articolo 3 se ella è d'accordo, onorevole Lucci.

Si potrebbe dire: « Nei confronti dei possessori di cui sopra saranno applicate le disposizioni dell'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 10 con l'emendamento dell'onorevole Lucci, accettato dal Governo e dalla Commissione, così formulato:

« A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radio-attivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

« Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento ».

« Nei rapporti dei possessori, di cui al precedente comma, è applicabile la disposizione dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 11.

« È vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso del Ministero di agricoltura che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'articolo 3 ».

(È approvato).

Art. 12.

« Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione da parte dello Stato dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su conforme parere della Commissione, agli Istituti fisici delle Regie università o di altri Istituti superiori.

« Parimenti le misure della radioattività dei materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati

radiferi, potranno essere affidate, sempre su conforme parere della Commissione, agli Istituti di chimica generale delle Regie Università o di altri Istituti superiori ».

(È approvato).

Art. 13.

« Il Ministero di agricoltura potrà fornire, su conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive, agli Istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

« Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche e degli studi che s'intende eseguire.

« Gli Istituti medesimi potranno essere incaricati di speciali ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

(È approvato).

Art. 14.

« I possessori di sostanze radioattive potranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

« Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare ».

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Invece delle parole: « potranno chiedere », si potrebbe dire: « dovranno chiedere ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, qual'è il suo avviso ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Consento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

CERMENATI, *relatore*. Consento anch'io.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 14, coll'emendamento proposto dall'onorevole Lucci, accettato dal Governo e dalla Commissione, così formulato:

« I possessori di sostanze radioattive dovranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

« Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare ».

(È approvato).

Art. 15.

« Il Ministero, su proposta della Commissione, provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di ricuperare ed utilizzare e di dare norme e istruzioni per il ricupero e la utilizzazione dei preparati a base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di istituti scientifici o sanitari ».

(È approvato).

Art. 16.

« Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potrà essere accolta senza il conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive.

« I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti dalla Commissione, secondo la disponibilità e le esigenze rispettive, agli istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.

« Saranno inoltre distribuiti, secondo la convenienza, agli istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite ».

L'onorevole ministro d'agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. D'accordo con l'onorevole relatore, che accetterebbe questo emendamento, propongo al secondo comma di quest'articolo di dire:

« I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti, su parere conforme della Commissione, secondo la disponibilità, ecc. ».

CERMENATI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 16, con l'emendamento al secondo comma proposto dall'onorevole ministro d'agricoltura, ed accettato dal relatore, e che resta definitivamente così redatto:

« Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potrà essere accolta senza il conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive.

« I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti, su parere conforme della Commissione, secondo la disponibilità e le esigenze rispettive,

agli Istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.

« Saranno inoltre distribuiti, secondo la convenienza, agli istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite ».

(È approvato).

Art. 17.

« È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo e senza il controllo di esso ».

(È approvato).

Art. 18.

« Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10,000 e quelle all'articolo 17 e a taluna delle disposizioni richiamate nell'articolo 2, in quanto passibili di sanzione, con multa fino a lire 5,000.

In caso di infrazione accertata e giudicata, la quantità di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.

L'onorevole Lucci ha facoltà di parlare.

LUCCI. Propongo al primo comma di dire « con multa da lire 1000 a lire 10,000 ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura accetta ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Vorrei pregare l'onorevole Lucci di non insistere nel suo emendamento, perchè la eventualità della applicazione della multa può presentarsi per infrazioni le più minute, e la multa non potrebbe in questi casi applicarsi senza sforzo qualora oscillasse da un minimo di 1000 fino a 10,000.

Può trattarsi di infrazioni di natura affatto secondaria, quindi è meglio lasciare il comma come è. È meglio che il magistrato abbia margine di applicare la multa come meglio ritiene.

LUCCI. Allora anche una lira.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. No, il minimo della multa è di dieci lire. È l'ammenda che può essere applicata nella misura minima di due lire.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la pregherei di rileggere l'articolo 18. Esso dice: « Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10,000 e quelle all'articolo 17 e a taluna delle disposizioni richiamate

nell'articolo 2, in quanto passibili di sanzione, con multa fino a lire 5,000 ».

Come si fa a dire che vi è una multa per la violazione di talune disposizioni? Bisognerà specificarlo.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sarebbe meglio togliere quell'inciso dandogli un carattere più generale.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: e quelle all'articolo 17 e all'articolo 2.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore consente?

CERMENATI, *relatore*. Consento.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi pare che manchi una disposizione (come del resto accade in troppe leggi) che commini una sanzione penale in genere alle violazioni della legge. Mi pare quindi che si potrebbero lasciar stare le norme speciali della prima parte del primo capoverso dell'articolo 18, ma che l'altra comminatoria di multa dovrebbe essere estesa a tutte le violazioni della presente legge. Sarebbe molto meglio.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non sono alieno dall'accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lucci, insiste nella sua proposta perchè il minimo sia fissato in lire mille?

LUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, l'articolo 18, risulta formulato così:

« Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10,000. Le infrazioni a tutte le altre disposizioni della legge stessa sono punite con multa fino a lire 5,000 ».

In caso di infrazione accettata e giudicata, le quantità di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 18 nel testo definitivo. testè letto.

(È approvato).

Art. 19.

« Con decreto del Ministro per l'agricoltura, sentita la Commissione per le sostanze ra-

dioattive, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 20.

« Per il conseguimento dei fini della presente legge, sono messi a disposizione del Ministero di agricoltura:

a) lo stanziamento annuo in apposito capitolo del bilancio, della somma di lire 200,000;

b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'articolo 14;

c) i contributi fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario da 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Se ne dia lettura:

ACERBO, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 1001-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale,

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. (Segni di attenzione). Onorevoli colleghi. La discussione del bilancio del Tesoro assume speciale importanza perchè è la prima volta che viene fatta dopo il periodo della guerra. Si rientra così nelle buone norme costituzionali che esigono il più rigoroso controllo del Parlamento nella determinazione delle pubbliche spese. Ed io ringrazio la Commissione Finanze e Tesoro, che, colla sua relazione, la quale costituisce uno studio profondo ed obiettivo della nostra situazione finanziaria, porta un contributo validissimo di cui e il Governo e il Parlamento devono esserle assai grati. La discussione assume poi tanta maggiore importanza, in quanto è necessario non limitare lo sguardo alle condizioni presenti, ma estenderlo anche al futuro, indicando, senza reticenze, la vera situazione della nostra finanza, perchè solo così si possono trovare i rimedi

per evitare fatali conseguenze che potrebbero portare, se non avvertite a tempo, ad un triste avvenire.

Fra i principî formulati concordemente da tutti gli Stati, nella recente Conferenza di Genova, ha massima importanza e costituisce caposaldo, quello del pareggio dei bilanci con entrate ordinarie evitando, per tal modo, l'assunzione di debiti, i quali oltrechè concorrere all'accrescimento del *deficit* a cagione della conseguente spesa di interessi, hanno per effetto il turbamento del credito pubblico.

È preciso dovere del Governo, adunque, quello di prospettare, colla maggiore chiarezza, quali sono le condizioni della pubblica finanza, quale il disavanzo e quindi le cause che lo determinano.

A tale scopo intende la prima parte di queste dichiarazioni. Nella seconda parte accennerò agli intendimenti del Governo circa il modo di porvi riparo.

(A questo punto entra nella tribuna Reale S. E. il Presidente della Repubblica Argentina — I ministri e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi generali e prolungati applausi — Grida di Viva la Repubblica Argentina! — S. E. il Presidente della Camera cede il suo seggio al Vicepresidente onorevole Pietravalle, e si reca alla tribuna a porgere il saluto della Camera a S. E. il Presidente della Repubblica Argentina).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIETRAVALLE.

Comincio dall'esporgli le risultanze dell'esercizio testè chiuso.

Nella esposizione finanziaria fatta alla Camera, nel dicembre dello scorso anno, l'onorevole ministro del tesoro valutava il disavanzo dell'esercizio 1921-22, nell'importo di cinque miliardi in cifra tonda. A tale risultato l'onorevole ministro perveniva sulla base del seguente computo.

Rilevato, egli, che il disavanzo recato dal bilancio iniziale, tenuto conto delle note di variazioni, ascendeva a 4 miliardi e 262 milioni, calcolava 527 milioni di maggiori oneri derivanti da leggi approvate, e cioè 200 milioni per opere pubbliche varie, 80 milioni per la Regia guardia per la pubblica sicurezza, 75 milioni per la concessione di una speciale indennità di trasferimento agli ufficiali ed ai sottufficiali, 66 milioni per la seconda indennità di caroviveri ai pensionati, 60 milioni per assegnazioni relative a spese per la

cooperazione, 25 milioni per la corresponsione di sussidi di disoccupazione e 21 milioni per la concessione di indennità a favore della magistratura.

Altro aggravio di 793 milioni valutava, l'onorevole ministro, per oneri derivanti da disegni di legge e precisamente: 353 milioni per la corresponsione dell'assegno provvisorio mensile agli impiegati, 143 milioni per opere pubbliche e fabbricati ad uso di Amministrazioni dello Stato, 117 milioni per le colonie mediterranee, 62 milioni per provvidenze in dipendenza di terremoti, 33 milioni per impianti telegrafici e telefonici, 29 milioni per interessi sui mutui per le case popolari ed economiche, 25 milioni per la marina mercantile, 21 milioni per assegni ai ministri del culto e 10 milioni per il trasporto delle salme dei caduti in guerra.

A queste spese aggiungeva 310 milioni per integrazione dei vari bilanci, 350 milioni per *deficit* ferroviario, 72 milioni per spese dipendenti da terremoti. 35 milioni per la concessione del premio di cointeressenza alle varie categorie di personale, 30 milioni per maggiori assegnazioni al bilancio speciale delle nuove provincie, 30 milioni per assegni di invalidità a favore degli ex-militari dell'esercito austriaco, cittadini italiani, 20 milioni per il cambio della valuta di Zara, 6 milioni per il pagamento di interessi dei titoli pubblici del debito prebellico austriaco, posseduti da cittadini delle nuove provincie e 6 milioni per interessi sui mutui di favore per la costruzione di case economiche e popolari nelle provincie medesime. Nell'insieme altri 859 milioni.

Teneva poi conto, il mio onorevole predecessore, di altre passività per un totale di 600 milioni, e precisamente: 200 milioni per interessi di debiti, 300 milioni per risarcimento di danni di guerra, 40 milioni per la concessione della terza indennità di caroviveri ai pensionati, 40 milioni per lo spostamento di linee telegrafiche e telefoniche in relazione alla elettrificazione delle ferrovie, 14 milioni per lavori portuali di Napoli e 6 milioni per soccorsi alle popolazioni russe affamate.

In totale sono 2 miliardi e 779 milioni di maggiori oneri, compensati, per 500 milioni, da una economia presunta nella gestione degli approvvigionamenti e consumi, donde un maggior carico residuale di 2 miliardi e 279 milioni.

Di fronte a tale carico, il cessato ministro del tesoro, faceva assegnamento sul maggior provento di 1 miliardo e 352 milioni per en-

trate principali e di 250 milioni per entrate minori, e quindi, in complesso, sul beneficio di 1 miliardo e 602 milioni.

Risultava pertanto fra le maggiori entrate e le maggiori spese uno sbilancio passivo di 677, milioni, per cui il disavanzo iniziale, dalla detta cifra di 4 miliardi e 262 milioni, saliva a 4 miliardi e 939 milioni, e cioè a 5 miliardi in cifra tonda.

Vediamo, ora, se, ad esercizio chiuso, tali previsioni possano confermarsi ovvero abbiano subito modificazioni.

Sta in fatto che, in aggiunta alle spese sopra indicate, che può ritenersi sieno rimaste inalterate, altre ne vennero stanziare o sono da stanziare, nella categoria delle effettive, e cioè: 176 milioni per maggiori spese di personale in dipendenza dei ruoli aperti e della concessione della indennità di caro-viveri, oltrechè per maggiori integrazioni dei vari bilanci; 40 milioni per indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali; 26 milioni per la Conferenza di Genova; 14 milioni di aumento nelle spese per il terremoto calabro-siculo già a carico dell'addizionale; 14 milioni per indennità agli appaltatori carcerari e dei servizi postali, telegrafici e telefonici; 10 milioni per il pareggio dei bilanci dei comuni delle terre invase e sgombrate; 15 milioni per sussidi straordinari di esercizio alle aziende tramviarie; 47 milioni per indennità di licenziamento a personale esonerato in dipendenza della legge sulla riforma dell'amministrazione, nonché ad operai anch'essi esonerati; 5 milioni per spese degli ospedali di Roma; 10 milioni per spese di raccolta di rottami nella zona di guerra già di guerra; 14 milioni per premi e indennità al personale del registro e delle ipoteche in dipendenza di legge; 28 milioni per cambio sulle competenze dei nostri rappresentanti all'estero; 17 milioni per provvedimenti a favore di alcune categorie del clero e per la sistemazione dell'amministrazione del fondo per il culto; 12 milioni per provvidenze a favore dei ricevitori postali e dei procaccia; 10 milioni per costruzione di carrozze postali; 15 milioni per costruzione di fabbricati militari; 86 milioni per vincite al lotto; 66 milioni per restituzioni e rimborsi di imposte e tasse e di diritti alla esportazione; 4 milioni per la liquidazione della gestione della Società agricola di Capitanata, creata durante la guerra, e per l'applicazione di provvidenze relative alla coltivazione delle terre; 6 milioni per la pesca ed i pescatori; 8 milioni per la ricerca dei petroli; 7 milioni per la liquidazione della gestione dei combustibili nazionali; 2 milioni

per case coloniche; 6 milioni per i bacini montani; 4 milioni per opere di irrigazione; 2 milioni per l'esposizione di Rio Janeiro; 20 milioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 6 milioni per sussidi di disoccupazione nelle nuove provincie; 8 milioni e mezzo per interessi e premi relativi ai buoni del tesoro settennali; 2 milioni circa per spese di liquidazione di gestioni di guerra; 3 milioni per interessi su mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali per la corresponsione della indennità di caro-viveri al dipendente personale; 6 milioni per maggior cambio di titoli del debito austriaco nelle nuove provincie; 1 milione per concorso del Tesoro al Fondo per il culto; 2 milioni per aumento dell'aggio sulle riscossioni del lotto; 1 milione per l'amministrazione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio; oltre 1 milione per il servizio del dazio consumo di Venezia; 1 milione per la costruzione della caserma ad uso della Regia guardia di finanza in Roma; 1 milione per indennità agli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero; 11 milioni e mezzo per provvedimenti vari in dipendenza di terremoti; 12 milioni per il Corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza; 14 milioni per spese a favore della pubblica beneficenza; 1 milione per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del gennaio 1915; 1 milione e mezzo per le onoranze alla salma del Soldato Ignoto; 5 milioni per il servizio di polizia mortuaria nell'ex-territorio di guerra; 1 milione per gli addetti commerciali all'estero. Nell'insieme circa 744 milioni, che si riducono a 589 milioni, ove si tenga conto della diminuzione di 155 milioni introdotta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del Regio decreto 29 gennaio 1922, che ha dato un nuovo assetto alla materia dei sussidi alle tramvie e ferrovie secondarie.

Devesi però tener conto che il mio predecessore aveva, come già ho detto, calcolata nella esposizione finanziaria del dicembre scorso una economia di 500 milioni nel *deficit* della gestione granaria, economia che ora si riduce a 400 milioni, restando il *deficit* stesso determinato in 600 milioni. Il maggior disavanzo di 100 milioni, del quale importo si accresce il carico di 589 milioni suindicato, che sale perciò a 689 milioni, origina dalla deliberazione adottata nel gennaio scorso di cedere le scorte a prezzo di mercato.

Sono poi da calcolare le maggiori somme stanziare nella categoria movimento di capitali per un ammontare complessivo di 74

milioni, rappresentato per 65 milioni da anticipazioni agli enti locali dei territori annessi, da regolarsi con la Cassa depositi e prestiti quando quell'Istituto funzionerà nelle nuove provincie; per 4 milioni e mezzo da spese della ferrovie Roma-Ostia; per 3 milioni da estinzione di debiti contratti col Governo svedese durante la guerra; e per 1 milione e mezzo da ammortamento di mutui per lavori telefonici. Non si tien conto, ai fini della determinazione delle risultanze differenziali dell'esercizio 1921-22, della somma di lire 47 milioni di spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna; e di altra, pure di 47 milioni, per opere di bonificazione agrario, e dell'anticipazione di 30 milioni agli ospedali per mancata riscossione di crediti di spedalità verso i comuni, in quanto esse sono compensate da corrispondenti partite di entrata per accensione di debiti.

Per le costruzioni di strade ferrate non si hanno, dopo l'esposizione finanziaria del dicembre scorso, variazioni che influiscano sulla differenza a carico del bilancio.

Nell'insieme, quindi, il peggioramento, in dipendenza di leggi e decreti autorizzanti spese — tenuto conto di partite minori — sale a 796 milioni, di cui 74 milioni si riferiscono a movimento di capitali.

Ma altre spese gravano sull'esercizio ora scaduto. Nella esposizione del dicembre, l'onorevole ministro del tesoro, dopo annunciato il disavanzo di 5 miliardi, aggiungeva essere fermo intendimento del Governo di portare alla Camera i risultati degli accertamenti disposti in tutte le spese afferenti alle liquidazioni di guerra e di proporre appositi provvedimenti affinché quelle passività, che sono un residuo dei passati esercizi, fossero eliminate. E il cessato Gabinetto tenne fede all'impegno facendo luogo alla presentazione alla Camera del disegno di legge n. 1338, col quale fu, per l'indicato titolo, proposta l'approvazione della maggiore spesa di lire 1 miliardo e 896 milioni. Di tale somma, però, solo 668 milioni, nella parte effettiva, concernenti vere liquidazioni di guerra e 70 milioni, nel movimento di capitali, per contributo italiano nei crediti concessi all'Austria per risorgimento economico, rappresentano vere nuove passività, nel mentre il restante importo concerne regolazioni contabili.

Altri progetti di legge si trovano, poi dinanzi al Parlamento, per la loro approvazione. Primo fra tutti quello inteso a dare assetto alla gestione ferroviaria per l'esercizio 1921-22. In tale disegno di legge il disa-

vanzo, già presunto in 350 milioni, sale a 960 milioni, con un aumento di 610 milioni. Codesto del disavanzo ferroviario è un problema assai grave, del quale tratterò più diffusamente in seguito. Qui occorre dire che pel 1921-22 esso è dovuto in buona parte, e cioè per 400 milioni circa, ad una eccezionale sopravvenienza passiva per spese di riparazioni di carri, non essendosi potuto in passato adeguare le riparazioni stesse al considerevole logoramento subito dal parco rotabili, durante il periodo della guerra. Origina anche, il disavanzo, dai diminuiti cessi a cagione del rallentamento verificatosi nel traffico, stante la crisi che grava sul nostro paese.

Vanno, indi, annoverati: il disegno di legge autorizzante la spesa di 145 milioni per la maggior forza sotto le armi, l'altro concernente la istituzione di nuove scuole con un onere di 10 milioni, nonché i progetti concernenti variazioni ai bilanci dei singoli Ministeri, quali progetti recano nuovi oneri per oltre 543 milioni, di cui notevoli 11 milioni per le nuove provincie, 205 milioni per maggiori spese in relazione all'incremento delle entrate (e di queste 150 milioni per acquisto di tabacchi), 101 milioni per ulteriori spese di cambio e 42 milioni per estinzione di debiti esteri.

Le spese tutte dipendenti da disegni di legge ascendono, pertanto, a 2 miliardi e 46 milioni, di cui 112 milioni interessano la categoria del movimento di capitali.

Fra leggi e disegni di legge, quindi, il deficit effettivo cresce di 2 miliardi e 656 milioni, e quello per movimento di capitali di 186 milioni, nel mentre rimane inalterato, in 115 milioni, il disavanzo relativo alle costruzioni di strade ferrate quale fu previsto nel dicembre scorso.

Nel complesso si ha un peggioramento di 2 miliardi e 842 milioni.

Le entrate effettive hanno subito un incremento notevole, potendosi ritenere che le entrate principali, già calcolate, nella esposizione del dicembre, in 12 miliardi, toccano i 13 miliardi e 200 milioni, risultanti da accertamenti provvisori e così ripartiti: 2 miliardi e 200 milioni per tasse sugli affari; 1 miliardo e 950 milioni per imposte sui consumi; 3 miliardi e 250 milioni per provento dei monopoli industriali e del lotto; 80 milioni per ricavo dai monopoli commerciali; 4 miliardi e 810 milioni per imposte dirette; 610 milioni per proventi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. Dal detto importo di tredici

miliardi e duecento milioni è esclusa la quota della tassa sulla circolazione da accantonarsi ai sensi del Regio decreto 12 novembre 1921.

Dal confronto degli accertamenti con la previsione di bilancio, risulta che gli introiti per i servizi postali, telegrafici e telefonici si mantengono intorno alle cifre presunte, mentre le tasse sugli affari, che maggiormente risentono gli effetti della crisi generale, offrono risultato inferiore a quello sperato. Tale diminuzione, però, è notevolmente superata dall'incremento di tutti gli altri cespiti di entrate principali, in primo luogo le imposte dirette e, indi, i monopoli e le imposte sui consumi.

Nel complesso le entrate principali hanno fruttato, dunque, un ulteriore gettito di un miliardo e 200 milioni.

Viene opinato, che nella valutazione delle imposte dirette accertate nell'esercizio non debba tenersi conto delle quote concernenti i profitti di guerra e gli aumenti di patrimonio, che, per effetto di disposizioni emanate, sono ripartite in rate da pagarsi con dilazione nel tempo. Al riguardo si ritiene di dover osservare che la rateazione è accordata sulle somme iscritte nei ruoli, e poichè, in base ai ruoli stessi, viene costituito il carico degli esattori e dei ricevitori provinciali, tenuti al non riscosso per riscosso, non si rende possibile ridurre l'accertamento dell'ammontare dell'imposta relativa alle somme rateate, perchè le somme stesse costituiscono vera competenza dell'esercizio; solo che esse, alla fine dell'anno finanziario, anzichè risultare riscosse, costituiscono residui, cioè somme rimaste da riscuotere. Nè potrebbe prevalere tesi diversa, senza snaturare il carattere del nostro bilancio, fondato sul concetto della competenza, per cui esso è costituito dalle entrate e dalle spese accertate, vale a dire dalle somme che, nell'esercizio finanziario, lo Stato ha acquisito il diritto di riscuotere, anche se in fatto non vengono incassate, e di quelle che ha assunto l'obbligo di pagare, anche se in effetti non sono pagate. (*Commenti*).

MODIGLIANI. C'è una bella differenza!

PEANO, ministro del tesoro. Si aggiunge, poi, che è necessario mantenere inalterati i ruoli e fermo il criterio sopra indicato, perchè il ruolo costituisce il titolo del credito accertato e permette all'amministrazione della finanza di procedere esecutivamente in base ad esso, per l'intero ammontare del credito, qualora il contribuente non ottemperi al periodico regolare pagamento delle quote dilazionate.

Osservato ciò, per una giusta valutazione della questione, procediamo nell'esame delle risultanze dell'esercizio finanziario 1921-22.

Per le entrate minori può confermarsi il presunto maggiore gettito di 250 milioni calcolato dal mio onorevole predecessore, giacchè se una perdita deriva dalla cessazione del diritto supplementare sui biglietti tramviari a partire dal 1° gennaio 1922 (la quale peraltro, sta in corrispondenza alla riduzione disposta, come ho accennato più sopra, nel bilancio dei lavori pubblici per effetto del Regio decreto 29 gennaio 1922, che ha dato nuovo assetto alla materia dei sussidi alle tramvie e ferrovie secondarie) e una diminuzione non sensibile si è verificata nell'introito dei proventi in conto riparazioni e nei recuperi vari di bilancio, le diminuzioni di tali cespiti sono più che largamente compensate dall'incremento nei proventi a rimborso di spese per il traffico marittimo e in quelli per quote di cambio sui dazi pagati in valuta cartacea.

Rimane fermo, pertanto, l'ulteriore miglioramento di 1 miliardo e 200 milioni nelle sole entrate principali, per effetto del quale si riduce a 1 miliardo e 642 milioni il peggioramento recato dalle maggiori spese. Il disavanzo, quindi, previsto nel dicembre in 4 miliardi e 939 milioni sale a 6 miliardi e 581 milioni, cifra che può attenuarsi a 6 miliardi e mezzo in cifra tonda, tenuto conto delle economie che sicuramente verranno realizzate in sede di consuntivo. (*Commenti*).

Le indicate risultanze trovano conferma nelle cifre integrali delle entrate e delle spese. Infatti le spese effettive dell'esercizio 1921-1922 ascendono a 24 miliardi e 339 milioni e le entrate della stessa natura a 18 miliardi e 178 milioni, con un *deficit* effettivo di 6 miliardi e 161 milioni. Le spese per costruzione di strade ferrate si elevano a 270 milioni, contro 155 milioni dell'entrata relativa, con un disavanzo di 115 milioni. Le spese per movimento di capitali salgono a 1 miliardo e 697 milioni e le corrispondenti entrate a 1 miliardo e 392 milioni, con un saldo passivo di 305 milioni.

Nel loro complesso, le spese reali si elevano a 26 miliardi e 306 milioni e le entrate reali a 19 miliardi e 725 milioni, donde il disavanzo generale che torna hella indicata somma di 6 miliardi e 581 milioni.

È opportuno soggiungere che le cifre suindicate sono al netto delle partite relative a regolazioni contabili, in quanto esse o si bilanciano fra entrata e spesa, oppure non

recano movimento di danaro, e sono altresì al netto dei debiti contratti per fronteggiare il disavanzo della gestione. Ciò nell'intento di porre in evidenza le risultanze reali dell'esercizio all'infuori dei mezzi di tesoro occorsi per coprire il disavanzo, e dei quali tratterò in appresso.

(Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina lascia la tribuna — I ministri e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi generali e prolungati applausi — Grida ripetute di: Viva la Repubblica Argentina!)

Per una esatta valutazione dell'indicato aumento del disavanzo, nell'importo di 1 miliardo e mezzo, è da considerare che ad esso contribuisce, come si è accennato, il saldo delle spese di guerra in 738 milioni, la quale somma non può ritenersi onere proprio della gestione, in quanto dette spese, senza la iniziativa del Governo di affrettarne la iscrizione in bilancio, avrebbero fatto carico agli esercizi avvenire, e, ad ogni modo, investono, in massima parte, impegni assunti in epoca già decorsa. Vi concorre, altresì, la somma di 610 milioni per l'accresciuto disavanzo ferroviario determinato, per importo notevole, da cause eccezionali; quella già indicata per la maggior forza delle armi in 145 milioni, fatta solo testè palese, e l'altra di 205 milioni in relazione all'incremento delle entrate, verificatosi in misura superiore a quella presunta.

Ove si tenga conto di tutto ciò, apparisce evidente che il maggior *deficit* definitivo, ora annunciato, trae origine da cause già considerate nella esposizione finanziaria del dicembre scorso, ma delle quali solo di recente è stato possibile stabilire, con più sicura valutazione gli effetti sul bilancio, ovvero da sopraggiunte nuove esigenze.

Secondo il bilancio presentato alla Camera nel novembre 1921, era previsto, per l'esercizio finanziario 1922-23, un disavanzo di 2 miliardi e 852 milioni, cifra che si eleva a 2 miliardi e 863 milioni per effetto di una variante introdotta, in sede di discussione dinanzi alla Camera, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

L'onorevole ministro del tesoro, però, nel dicembre ultimo scorso, in occasione della esposizione finanziaria, aggiungeva che, per una sicura e completa valutazione del preventivo, occorreva tener conto di oneri dei quali non si era resa possibile la iscrizione

in bilancio perchè non ancora legittimati dalle necessarie approvazioni legislative. Accennava, egli, alle spese per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche, in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie, a quelle per le carrozze ambulanti postali, alle spese per il terzo caro-viveri ai pensionati, alle altre determinate dai provvedimenti per il Monte pensioni dei maestri elementari, per i lavori portuali di Napoli e per i miglioramenti economici a parroci. Proseguiva, l'onorevole ministro, manifestando il dubbio che non tutto l'onere per la riforma dell'Amministrazione potesse essere assorbito dalle economie dipendenti dalla apposita legge e rilevava il periodo che, anche nell'esercizio 1922-23, si verificasse un disavanzo nella gestione ferroviaria. Nell'insieme egli valutava le maggiori passività in 700 milioni, importo codesto che stimava in gran parte coperto da incremento di entrate e, per quota minore, a carico del bilancio, con conseguente aumento del disavanzo, che stabiliva nella cifra tonda di 3 miliardi.

Ora sta in fatto che, al bilancio dell'esercizio 1922-23, dovranno imputarsi, per leggi già approvate, le spese effettive di cui appresso: 80 milioni per terza indennità di caroviveri ai pensionati; 3 milioni e mezzo per l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo di Venezia; 8 milioni circa a favore delle Regie Università; 10 milioni per provvedimenti interessanti gli enti locali delle provincie già invase dal nemico; 2 milioni per la proroga, a tutto il 1923, delle disposizioni per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915; 20 milioni per spese di costruzione di edifici dello Stato nella Capitale; 24 milioni per opere in dipendenza di terremoti; 9 milioni per opere di bonifica; 21 milioni per lavori di riparazione di danni cagionati dalle alluvioni e frane dell'autunno 1921; 10 milioni per il porto di Palermo; 1 milione e mezzo per la costruzione della linea navigabile di Parma-Colorno-Po; 15 milioni per costruzione di fabbricati militari; 6 milioni per provvedimenti a favore del comune di Corato; 2 milioni per la ricostruzione dell'abitato di San Fratello; 12 milioni per provvedimenti economici a favore dei ricevitori postali; 30 milioni per spostamento di linee telegrafiche e telefoniche; 10 milioni per nuove carrozze postali; 80 milioni per indennità militari agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia per la pubblica sicurezza, della guardia di finanza e delle

Capitanerie di porto; 8 milioni per provvedimenti relativi ai combustibili liquidi; circa 5 milioni per opere di irrigazione; 6 milioni per interessi sui mutui concessi per la costruzione di case popolari nelle nuove provincie; 4 milioni per la partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale di Rio Janeiro; 10 milioni per la estensione alle nuove provincie della legislazione relativa al collocamento e alla disoccupazione e altre minori.

Devesi, inoltre, tener conto di eventuali ulteriori stanziamenti per opere pubbliche, per le quali sono fissati limiti di spesa non raggiunti con le assegnazioni di bilancio, e che, ove richiesti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per i bisogni delle opere stesse, il Tesoro potrebbe, se del caso, concedere.

In complesso, tenuto conto in equa misura, di quest'ultima eventualità e di partite minori, trattasi di 470 milioni di nuovi oneri, ai quali è da contrapporre la riduzione di 308 milioni per provvedimenti relativi alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, donde un aggravio differenziale di 162 milioni.

Ma non cessano qui le spese, in quanto altre ne derivano da provvedimenti che trovano dinanzi al Parlamento e cioè: 270 milioni per la proroga della legge sulla riforma dell'Amministrazione, 56 milioni per il Monte pensioni dei maestri elementari; oltre 2 milioni per indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio; 3 milioni per edifici delle manifatture dei tabacchi; 15 milioni per la riforma della tariffa penale e civile relativa ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari; 36 milioni per nuove scuole elementari; 8 milioni per spese concernenti talune Università del Regno: 3 milioni per opere di conservazione e restauro dei monumenti; per opere stradali e marittime, riparazioni di danni di piene, frane e terremoti; altri 10 milioni per opere stradali straordinarie; 17 milioni per il porto e la zona industriale di Napoli; 10 milioni per il porto di Genova; 30 milioni per l'acquedotto pugliese; 5 milioni e mezzo per opere idrauliche; 7 milioni e mezzo per provvedimenti a favore degli ospedali riuniti di Roma; 17 milioni per il pareggio dei bilanci degli enti locali delle provincie invase; 100 milioni per la marina mercantile e per la marina militare; 1 milione e mezzo per modificazioni alla legge forestale e per provvedimenti a favore della pastorizia e della agricoltura montana; 20 milioni per concorso del Tesoro nelle spese per la colonizzazione interna; 1 milione per contri-

buto nelle spese di costruzione e riattamento dei fabbricati rurali; 3 milioni per provvidenze a favore degli ufficiali esonerati durante la guerra; 1 milione per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; 6 milioni per il cambio della valuta austro-ungarica in possesso dei commercianti italiani, che importarono merci in Dalmazia.

Nell'insieme, dai disegni di legge suindicati e da altri di minore importanza, presentati al Parlamento, originano, se approvati, 675 milioni di maggiori spese, ivi comprese le somme occorrenti per i servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Ma altre spese faranno carico all'esercizio 1922-23. Anzitutto è da fare menzione del disavanzo della gestione ferroviaria, nella quale, solo attuando criteri di rigorosa economia, potrà gradatamente ricostituirsi l'equilibrio del bilancio. Per l'esercizio testè iniziato, niuna previsione è stabilita per tale disavanzo, ma è fuori di dubbio che *deficit* vi sarà e in cifra ancora cospicua. Deve, inoltre, tenersi conto delle somme necessarie per integrare le assegnazioni degli stati di previsione dei vari Ministeri, in dipendenza dell'incremento delle entrate e per far fronte a nuove esigenze che non mancheranno di manifestarsi, fra le quali è fin d'ora da tener conto delle concessioni a favore di alcune categorie del clero e per la proroga di quelle già fatte. Per questi titoli si presume il maggior carico di un miliardo.

Nessun aggravio, invece, deriverà dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti, poichè le spese relative saranno compensate da corrispondenti entrate.

Anche la categoria delle costruzioni delle strade ferrate dovrà subire variazioni, per effetto di leggi nei riguardi della ferrovia Ostiglia-Treviso, ed altre ferrovie varie, per un ammontare complessivo di 25 milioni, e per effetto di disegni di legge, concernenti la ferrovia Abbiategrasso-Busto Arsizio e costruzioni ferroviarie diverse, per un totale di 55 milioni. Alla intiera maggiore spesa di 80 milioni è da provvedersi, peraltro, con accensione di debiti, così che nessuna ripercussione viene ad aversi, per questa categoria, sulle risultanze differenziali del bilancio.

Nella categoria movimento di capitali, per effetto di leggi si verifica un aggravio di oltre 328 milioni, la quale somma si riferisce: per 240 milioni a spese patrimoniali ferroviarie, per 70 milioni ad anticipazioni alle istituzioni ospitaliere, per oltre 3 mi-

lioni all'ammortamento del mutuo di quindici milioni fatto dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione del nuovo Ospedale di Parma, e per 15 milioni a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna; mentre in dipendenza di disegni di legge sottoposti all'approvazione del Parlamento risultano maggiori impegni per 367 milioni, e precisamente: 350 milioni per spese straordinarie patrimoniali ferroviarie, 15 milioni per ulteriori mutui agli enti locali delle nuove provincie e 2 milioni per la istituzione di Casse di colonizzazione in Tripolitania e in Cirenaica.

Le maggiori spese per movimento di capitali si elevano, quindi, a 695 milioni, ma alla quasi totalità di esse, e precisamente alle spese patrimoniali ferroviarie, a quelle per le ferrovie della Sardegna, a quelle straordinarie ferroviarie, e alle altre per anticipazioni agli ospedali, per un ammontare complessivo di 675 milioni, è da provvedersi con accensione di debiti, onde rimane scoperta, e quindi a carico del bilancio, la sola differenza di 20 milioni.

In complesso nelle tre categorie, tra effetti di leggi, di disegni di leggi e maggiori spese presunte, risulta per il bilancio un aggravio di 1 miliardo e 857 milioni.

Ma nel 1922-23 può farsi sicuro assegnamento sopra un maggiore rendimento di entrate principali in confronto alle previsioni. Tali entrate e cioè: tasse sugli affari, imposte dirette, imposte indirette sui consumi, monopoli industriali, e proventi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sono presunte in 11 miliardi e 525 milioni, mentre, come si è già rilevato, gli accertamenti per l'esercizio testè chiuso superarono i 13 miliardi e 200 milioni, con un margine, quindi, rispetto alla detta previsione, di 1 miliardo e 675 milioni.

Una analisi accurata dell'andamento dei diversi cespiti di tali entrate e la rigorosa valutazione della reale situazione economica del Paese consigliano, però, di non far calcolo sulla possibilità di raggiungere, per l'esercizio ora in corso, gli accertamenti dell'esercizio 1921-22. Ma anche seguendo un criterio di prudente cautela, non è dubbio che, pel corrente esercizio, può contarsi sopra un maggiore gettito di 1 miliardo e 100 milioni, pari a circa due terzi del margine innanzi cennato.

Per le entrate minori possono farsi meno favorevoli previsioni, dubitandosi della possibilità di raggiungere, con gli accertamenti, le somme iscritte, segnatamente per quanto

si riferisce ai proventi dell'alienazione del materiale residuo dalla guerra e ai rimborsi e recuperi vari di bilancio. In linea prudenziale può valutarsi, per le entrate in parola, una riduzione di proventi di 100 milioni, cui sono da aggiungere 278 milioni per cessazione del diritto supplementare sul prezzo dei trasporti sulle tramvie e ferrovie secondarie, in dipendenza del Regio decreto 29 gennaio 1922.

Nell'insieme delle entrate, quindi, risulta un miglioramento di 722 milioni.

Contrapponendo ai maggiori aggravii previsti a carico del nuovo esercizio nella indicata cifra di un miliardo e 857 milioni, il miglioramento di 722 milioni ora indicato, viene a risultare il saldo passivo di un miliardo e 135 milioni, in dipendenza del quale il disavanzo del bilancio dell'esercizio 1922-23 previsto, in sede di bilancio, in 2 miliardi e 863 milioni, sale, in definitiva, per tutte le categorie insieme, a tre miliardi e 998 milioni, e cioè a 4 miliardi in cifra tonda.

Non è facile, dato che l'esercizio finanziario 1921-22 è or ora scaduto, stabilire la situazione dei residui di bilancio a tutto il 30 giugno 1922, vale a dire la situazione delle somme rimaste da pagare e di quelle rimaste da riscuotere a tale data. Non v'ha dubbio, però, che detti residui, poichè si sono venute sempre più riducendo le spese autorizzate per la guerra e per la liquidazione della guerra, sieno inferiori a quelli accertati alla fine dell'esercizio predetto.

Ora a tutto il 30 giugno 1921 i residui passivi, al netto dell'importo dei residui attivi, per le somme che si riferivano a veri esborsi di danaro e a reali incassi, furono valutati in 9 miliardi, da coprire naturalmente con accensione di debiti.

Fu pure calcolato in cinque miliardi l'ammontare delle spese proprie dell'esercizio 1921-22 cui era da provvedersi con lo stesso mezzo di tesoro. Nell'insieme risultavano 14 miliardi, dei quali otto da pagare presumibilmente entro il 30 giugno 1922 e i residuali sei da saldare in prosieguo di tempo. La previsione degli otto miliardi risulta sufficientemente suffragata dai fatti, in quanto durante l'anno finanziario 1921-1922 furono emessi titoli per circa 7 miliardi e mezzo. Non altrettanto può dirsi per i sei miliardi residuali, essendo le spese proprie dell'esercizio ora indicato cresciute in misura superiore al previsto; i sei miliardi sono perciò da aumentare a sette e mezzo, almeno, cui, aggiunti gli oneri propri della gestione 1922-23, eccedenti le entrate di

bilancio, in cinque miliardi e mezzo, risultano 13 miliardi. Di quest'ultima somma, otto miliardi può ritenersi che saranno pagati entro il 30 giugno 1923 — e quindi in tale cifra, rimane presumibilmente stabilito l'importo dei titoli da emettere nel corso del 1922-23 per provvedere al pagamento delle spese di bilancio non coperte da incassi pure di bilancio — mentre il pagamento dei restanti cinque miliardi sarà rinviato oltre il termine dell'esercizio in corso.

Gli incassi effettivi — durante undici mesi dell'esercizio 1921-22, e cioè dal 1º luglio 1921 al 31 maggio ultimo scorso — ammontarono a 16 miliardi e 803 milioni, di cui 10 miliardi e 337 milioni ricavati da entrate effettive, 2 miliardi e 82 milioni ottenuti mediante il collocamento di buoni del Tesoro poliennali e speciali, e 4 miliardi e 384 milioni provenienti da operazioni di tesoreria.

Di fronte agli incassi suddetti avemmo pagamenti effettivi per circa 16 miliardi e 103 milioni, sicchè il fondo di cassa risulta aumentato dell'importo di circa 700 milioni, costituito dalla differenza fra gli incassi e i pagamenti.

Gli incassi provenienti da operazioni di tesoreria, per 4 miliardi e 384 milioni, derivano da un aumento nel collocamento dei buoni ordinari per un importo netto di 5 miliardi e 202 milioni e da diminuzioni di circa 661 milioni nella circolazione bancaria per conto dello Stato e 157 milioni nel credito della Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

Il debito pubblico complessivo, compresa la circolazione bancaria a debito dello Stato e la circolazione di Stato, da 107 miliardi e 238 milioni, quale era al 30 giugno 1921, è salito a 113 miliardi e 930 milioni al 31 maggio ultimo scorso.

I buoni del Tesoro poliennali 5 per cento (triennali, quinquennali e settennali) aumentarono di 1 miliardo e 620 milioni, poichè da 5 miliardi e 618 milioni, qual'era la circolazione al 30 giugno 1921, salirono a 7 miliardi e 238 milioni al 31 maggio 1922. Tale aumento è dovuto, per 1 miliardo, alla seconda emissione dei settennali e per 620 milioni al collocamento dei triennali e quinquennali.

L'aumento maggiore del debito è dato, anche per il periodo suddetto, dai buoni ordinari, la circolazione dei quali da 19 miliardi e 778 milioni, al 30 giugno 1921, salì

a 25 miliardi e 253 milioni al 31 maggio scorso, con un aumento di 5 miliardi e 475 milioni.

Tale aumento attinse il massimo al 15 aprile ultimo scorso, con una circolazione di 26 miliardi e 837 milioni, e diminuì poscia a causa dei provvedimenti adottati dal Tesoro nell'intento di frenare il debito fluttuante e favorire il collocamento dei buoni settennali.

I buoni del Tesoro speciali, collocati all'estero, aumentarono di 504 milioni, ma tale aumento non rappresenta che la conversione, negli stessi buoni speciali, dell'ammontare degli interessi passivi dovuti al Governo inglese.

La circolazione bancaria a debito dello Stato è diminuita sensibilmente negli 11 mesi suddetti poichè è scesa da 8 miliardi e 722 milioni a 8 miliardi e 61 milioni.

La diminuzione di 661 milioni deriva principalmente dalla regolazione del conto corrente per gli approvvigionamenti alimentari tenuto dagli Istituti di emissione.

Infine, i fondi della Cassa depositi e prestiti, nel suo conto corrente fruttifero col Tesoro, sono diminuiti, come ho detto più sopra, di 157 milioni.

Riassumendo: il debito complessivo al 31 maggio 1922 si componeva delle seguenti partite:

Debito pubblico pre-bellico, milioni 13,358;

Prestiti nazionali, milioni 35,905;

Buoni ordinari, milioni 25,253;

Buoni poliennali, milioni 7,238;

Circolazione bancaria a debito dello Stato e circolazione di Stato, milioni 10,328;

Prestiti all'estero (computati alla pari), milioni 21,361;

Depositi in conto corrente fruttifero della Cassa depositi e prestiti, milioni 487.

In totale, milioni 113,930.

Dei titoli ora indicati uno richiede breve commento.

Esso concerne i buoni del Tesoro, e specialmente i buoni ordinari. Da molto tempo il Tesoro si preoccupa della delicatezza della situazione che si è costituita per la cospicua massa di proprie obbligazioni a brevissimo termine, venutasi a formare, pur riconoscendo, che al sistema dei buoni si deve continuare a far ricorso per coprire i disavanzi di cassa, conseguenti dal disavanzo del bilancio. Intanto, poichè le necessità di cassa oggi premono meno che in passato, segnatamente da quando il Tesoro più non deve provvedere all'acquisto di ingenti quantità di cambi per gli approvvigionamenti ali-

mentari, si è stabilito un limite mensile entro il quale deve essere contenuto l'aumento di circolazione dei buoni ordinari: praticamente può dirsi che dal mese di aprile in poi l'aumento è cessato.

Si è inoltre diminuito l'interesse, che dal 6 per cento è disceso, con graduali riduzioni, al 5 per cento per le scadenze ad un anno, ed a saggi minori per le scadenze più brevi, con beneficio anche del bilancio; il quale sarà gravato da una minore spesa di interessi così per i buoni di prima emissione, come per i buoni che si rinnoveranno. Per di più il Tesoro mira ad agevolare la trasformazione del debito a breve scadenza in un debito la cui possibilità di rimborso lasci maggior respiro. Nell'attesa che le condizioni generali permettano un'operazione di consolidamento, il Parlamento ha già approvato un disegno di legge per la trasformazione, su richiesta dei portatori, dei buoni ordinari, già in circolazione, in buoni la cui scadenza fu, dalla Camera, stabilita in nove anni. Praticamente, una prima trasformazione qualitativa di questa forma del nostro debito si è già ottenuta, poichè i buoni ordinari, da un massimo di 26 miliardi e 837 milioni, sono diminuiti a 25 miliardi e 209 milioni e i buoni pluriennali sono ascesi da 5,778 a 7,238 milioni.

La cifra dei prestiti nazionali sovra indicata non comprende ancora l'ammontare di talune partite di consolidato 5 per cento, in corso di emissione, in cambio di titoli del debito pubblico austriaco prebellico di proprietà di connazionali, che il Governo, per un benevolo trattamento verso i cittadini, consentì a sostituire, in virtù del decreto 3 novembre 1921, senza attendere gli adempimenti della Commissione delle riparazioni. Peraltro, l'ingente cifra del debito già dichiarato non subirà, per questo capo, notevoli variazioni.

La circolazione bancaria complessiva, dopo aver raggiunto l'importo massimo di 19 miliardi e 731 milioni, alla fine di dicembre 1920, accennò ad un miglioramento assai sensibile, delineatosi fino dai primi mesi del 1921, e si era ridotta a 17 miliardi e 922 milioni circa al 30 novembre scorso, quando, sul finire del passato anno, le richieste di sovvenzioni vennero incalzando presso gli Istituti di emissione. Comunque si voglia giudicare del passato, è d'uopo riconoscere che i detti Istituti, con alto sentimento di solidarietà, affrontarono coraggiosamente la crisi, la dominarono, isolandola, e ne ridussero al minimo gli effetti, che altrimenti

avrebbero potuto essere preoccupanti. Questa azione ha dato la dimostrazione della valida forza di riserva posseduta dai nostri Istituti di emissione; forza che costituisce sicuro presidio per l'economia nazionale.

Ne seguì, peraltro, un sensibile aumento della circolazione complessiva che, al 31 dicembre ultimo, troviamo elevata a 19 miliardi e 209 milioni di lire; cifra (è bene notarlo) inferiore, di oltre mezzo milione, al massimo preindicatedo, raggiunto dalla circolazione.

Fortunatamente, dal gennaio ad oggi, i biglietti emessi per dar modo agli istituti di credito, di ogni grado, di fronteggiare il pericolo di forti e rapidi rimborsi di depositi passivi, e sorreggerli, sono stati, per buona parte, riassorbiti; tanto che la circolazione globale si era ridotta a 17 miliardi e 320 milioni al 31 maggio scorso (epoca alla quale si riferiscono le situazioni definitive giunte al tesoro) e cioè a cifra minore — e di molto — rispetto a quella registrata prima della crisi, vale a dire, al 30 novembre 1921. E, secondo i ragguagli provvisori pervenuti in questi ultimi giorni, la contrazione si è mantenuta pressochè ferma nello scorso giugno.

A cotesto notevole alleggerimento fa naturalmente riscontro una corrispondente, e quindi sensibile, diminuzione degli impieghi bancari. Le anticipazioni, soprattutto, che in brevissimo tempo erano cresciute di oltre 1 miliardo e mezzo, segnano la riduzione di 1 miliardo e 177 milioni; diminuzione cui non è estraneo il miglioramento nei prezzi del consolidato, il quale ha procurato vantaggiose realizzazioni, epperò estinzioni di anticipazioni contro pegno di titoli di Stato.

Anche negli sconti cambiari si avverte ora una non dubbia tendenza alla diminuzione, la quale necessariamente ha stentato a manifestarsi, per le angustie che attraversano le industrie; diminuzione la quale sembra costituisca indizio che la fase culminante della crisi creditizia è stata superata.

Nelle cifre della circolazione, innanzi esposte, trovasi compresa la massa di biglietti di banca emessi per conto dello Stato, che ha avuto anche essa lievi flessioni; tutte in senso decrescente.

Dalla più alta mèta di 10 miliardi e 940 milioni, toccata alla fine di ottobre 1920, i biglietti bancari a debito del Tesoro erano discesi, al 31 maggio 1922, a 8 miliardi e 61 milioni: già se ne son dette le ragioni. Sono dunque più di 2 miliardi e 800 milioni di alleggerimento, il che dimostra come il Tesoro

non sia venuto meno al solenne impegno, assunto dinanzi al Parlamento ed al Paese, di ritirare i biglietti spesi per suo conto, via via che gli scopi speciali pei quali ne fu autorizzata l'emissione vengono a cessare. Ed è ferma intenzione del Governo di perseverare in questa via; ma per percorrerla sino in fondo è assolutamente indispensabile porre freni e ridurre le spese pubbliche, onde si raggiunga al più presto possibile l'equilibrio del bilancio; perchè è solo con le disponibilità che questo ci potrà offrire nel futuro, certo non prossimo, che ci sarà dato di riasorbire la parte più cospicua dei biglietti che furono strumento di prestiti al Tesoro, e vengano spesi pei bisogni propri della cassa, provocati direttamente dalla guerra. Per tal modo sarà possibile procedere al graduale risanamento di tutta la nostra circolazione.

Dirò brevemente delle riparazioni, alle quali l'Italia ha diritto, a carico degli Stati vinti, in base ai trattati di pace sottoscritti a Versailles, a San Germano, a Neuilly e al Trianon.

Nel bilancio del 1921-22 erasi previsto, per questo cespite, l'introito di 1 miliardo. Tenendo conto degli incassi già ottenuti, dei conti ancora in liquidazione, delle rimanenze di merci (carboni, materie coloranti e medicinali) in magazzino e dei 175 milioni in contanti che l'Italia ha diritto di incassare in forza dell'accordo 11 marzo del corrente anno in Parigi, possiamo dire che il miliardo è ormai acquisito all'Italia e per massima parte risulterà effettivamente fra le entrate del 1921-22.

Il Ministero, non appena costituitosi, si preoccupò della opportunità di coordinare in modo più efficace questo servizio, la cui importanza finanziaria è evidente. A tale uopo costituì, presso il Tesoro, una speciale commissione incaricata di curare i programmi delle nostre richieste e di vigilarne l'esecuzione, commissione della quale sono stati chiamati a far parte anche i rappresentanti dell'industria italiana, onde cercare di contemperare, quanto più fosse possibile, i bisogni di questa ultima coi diritti del Tesoro. La commissione funziona ottimamente. (*Commenti*).

Una sua delegazione si è recata ultimamente a Parigi e colà ha concertato il programma delle richieste, di cui può sperarsi fondatamente il soddisfacimento entro quest'anno, gettando le basi e fissando i capitali delle richieste per l'anno venturo. L'Italia deve curare, in modo specialissimo, questo ramo delle sue attività, anche per

compensare, fin dove è possibile, il trattamento non certo soddisfacente che le fu fatto in occasione dei trattati di pace.

Come è noto, con questi e con l'accordo di Spa, che li integra, le nostre domande per riparazioni ebbero un assai limitato accoglimento; la percentuale assegnataci nel reparto dei pagamenti fu stabilita in cifra eccessivamente modesta, segnatamente nei confronti del solo Stato, la Germania, dal quale si potessero attendere sollecite e notevoli corresponsioni, giacchè le maggiori percentuali a noi assegnate specie verso l'Austria, date le condizioni finanziarie di questo Paese, possono considerarsi di assai dubbia esazione. A ciò si deve aggiungere: che fummo costretti ad accettare di concorrere alle spese degli Stati vincitori, eredi dell'Austria, per la liberazione dei territori dalla Signoria degli Asburgo; che fummo obbligati ad impegnarci di pagare il valore dei beni dello Stato austriaco trasferiti coi territori redenti e ad accettare di concorrere al reparto del debito pubblico austriaco prebellico, in proporzione della potenzialità contributiva delle provincie riunite all'Italia.

Se il nostro Paese non ha perciò potuto stabilire, come uno degli elementi principali del pareggio, ciò che si può riscuotere in conto riparazioni, specie per le percentuali limitate a noi assegnate, non per questo il nostro diritto deve essere disconosciuto o menomato, e i nostri sacrifici resi perciò anche maggiori, devono essere passati sotto silenzio.

E questo argomento si riconnette strettamente con un altro grave problema a cui giustamente accenna anche la vostra Commissione finanze e tesoro. Alludo al nostro debito estero. Da un punto di vista generale la condotta dell'Italia non può essere diversa dalla condotta degli Stati già alleati ed associati di fronte a quelli già nemici e vinti. Non sembra logico, infatti, richiedere a noi, vincitori, a noi che, per una causa comune, dovemmo sottoporci ad uno sforzo così gigantesco e, diciamolo francamente, così superiore ai nostri mezzi, più di quanto si domandi a coloro che provocarono il conflitto e contro cui combattemmo, fortunatamente, con esito favorevole. (*Approvazione*).

La vostra Commissione si preoccupa giustamente anche del poderoso problema dell'assetto delle ferrovie della Südbahn e ve ne ha esposti chiaramente i termini, ed eguale preoccupazione è nel Governo.

In questo momento una Conferenza, alla quale partecipano i rappresentanti dei vari

Stati nel territorio dei quali si svolgono le linee della Südbahn, ed a cui assistono anche i rappresentanti degli obbligazionisti, ha luogo in Venezia, onde studiare il problema. Il Governo italiano è certamente compreso della necessità di rispettare il Trattato di San Germano; ma non è meno compreso del dovere di tutelare gli interessi di Trieste in rapporto al suo *hinterland* e, nel tempo stesso, quelli dei contribuenti italiani. (*Approvazioni*).

Assicuro, ad ogni modo, la Camera e la Commissione finanza e tesoro che nessun impegno sarà assunto dal Governo che importi oneri all'erario, senza l'assenso del Parlamento, e che qualunque convenzione che modifichi i trattati, e che non sia di mera esecuzione, sarà del pari sottoposta al vostro esame. Ciò ebbe già a dichiarare il Governo, anche nelle trattative in corso dirette a postergare le garanzie dovute dall'Austria per assicurare le riparazioni, allo scopo di permetterle di contrarre un prestito internazionale.

La crisi economica che travaglia non solo l'Italia ma il mondo intero si ripercuote, nei suoi effetti, anche sulle condizioni dei bilanci.

Era fatto strada l'illusione che dopo la guerra dovessero riprendere più attivi gli scambi e risultarne rinvigorita la produzione. Ma purtroppo l'enorme spreco di capitali e di energie, avvenuto nel periodo bellico, fa ora sentire i suoi effetti. E così la incertezza del valore della moneta, il regime protezionista, inaugurato in guisa da costituire delle economie chiuse in ciascuno Stato, impedisce i commerci e danneggia la produzione e le industrie.

È dovere dello Stato il cercare di rimuovere queste barriere, di facilitare i traffici, e, specie per l'Italia, di favorire la introduzione delle materie prime; e di ciò il Governo si è specialmente preoccupato alla Conferenza di Genova.

Il perdurare della crisi è di enorme danno per il nostro Paese, che non solo vede limitate le esportazioni, ma quasi impedita la emigrazione e, per conseguenza, aggravata la disoccupazione.

Se lo Stato non può e non deve intervenire direttamente a favore di queste o di quelle industrie, è però suo dovere di non aggravare, con un regime fiscale incerto e vessatorio, il libero svolgimento delle forze produttive, e di agevolare il concorso del capitale straniero che, come si disse, viene

offerto a buone condizioni. Ed è perciò che noi vi presentiamo un disegno di legge ispirato a tali concetti. Le agevolazioni fiscali che vengono concesse al detto capitale, troveranno ampio compenso nell'incremento che sarà dato alle industrie e alle opere pubbliche, e dimostreranno ancora una volta, come ingiustificate sieno le voci, ad arte messe in giro, tendenti a far credere che l'Italia non offra garanzie di sicuro impiego. (*Approvazioni*).

L'andamento dei cambi, in queste ultime settimane, è stato sfavorevole per l'Italia. Il cambio su Londra, che nella seconda decade di aprile era sceso fino a 81, era già risalito, ai principi di maggio, a corsi di poco superiori a 83, e andò ancora accentuandosi nella seconda metà di quel mese. Senonchè, nel giugno, il rincaro diviene più sensibile, toccando il corso di 89 nel giorno 12 giugno, superando il 90 nel giorno 19 e spingendosi poscia fino a sfiorare il 100 con un movimento accelerato che negli stessi suoi sbalzi si mostra assolutamente anormale. Analogamente il dollaro, che, nella seconda decade di aprile, aveva toccato i minimi corsi, con medie oscillazioni fra 18.30 e 18.40, alla fine di quel mese torna a superare il corso di 19, oscilla in maggio fra 19 e 19.50; ma al 1º giugno è a 19.21, il giorno 14 quota in media 20.14, il giorno 23 quota 21, e in questi ultimi giorni ha toccato una media di 23 ½. In realtà, non è movimento che investa specialmente l'Italia; anzi l'Italia è trascinata da un movimento più vasto, di cui, però, come di solito avviene, per la sua minore forza economica, si risente maggiormente. L'epicentro di questo movimento è certamente a New York; di là proviene il ribasso delle valute europee; basta percorrere i listini di quella borsa per convincersene. Trattasi di un movimento molto complesso, su cui influiscono certamente l'esito della Conferenza dei banchieri presso la Commissione delle riparazioni e le incerte di divese per i futuri bisogni granari in Europa, oltre alla speculazione internazionale, che si fa tanto più audace quanto più incerti sono i cambi e maggiore è la possibilità di guadagni. Nè furono senza influenza le discussioni avvenute al di qua e al di là dell'Atlantico intorno all'assetto dei debiti di guerra. Ma il malessere dei cambi europei ha cause più profonde: soltanto rimettendo la politica generale europea sopra basi che, per gli uomini di affari, segnatamente per quelli di oltremare, possano sembrare più tranquilli

lanti e più promettitrici di fecondo lavoro, può attendersi un sostanziale miglioramento nei prezzi della divisa europea.

Il Governo vigila attentamente, coi mezzi a sua disposizione, ma il modo più sicuro per ristabilire il valore della nostra moneta è dare la sensazione che si vuole raggiungere ad ogni costo il pareggio, che sarà frenato ogni aumento di circolazione e evitare, per quanto è possibile, l'acquisto di divisa estera. (*Approvazioni*).

Ed è grave errore il credere che vi sia un'antitesi tra la finanza dello Stato e gli interessi delle industrie e che questi si avvantaggino della elevazione eccessiva dei cambi. Il deprezzamento della moneta è, ad un tempo, causa ed effetto del disquilibrio del bilancio; ora al pareggio sono interessati capitale e lavoro: il primo ai fini della sua conservazione e del suo incremento, perchè la fiducia garantisce, sorregge ed aumenta il capitale; il secondo perchè la fiducia pubblica e il rifiorire del credito concorrono a migliorare le condizioni dei lavoratori. Gli esempi che abbiamo sotto gli occhi e che ci offre l'Europa centrale ed orientale, ne sono una prova. (*Approvazioni*).

L'Italia già molto fece affrontando i più gravi sacrifici per il risanamento della propria finanza; e che ciò sia riconosciuto, e che nei maggiori centri finanziari del mondo non si considerino con preoccupazione le condizioni finanziarie ed economiche nostre, apparisce dal fatto stesso che ripetute offerte di prestiti ci sono pervenute da gruppi bancari di primissimo ordine così di Inghilterra come di America. E se, per far fronte ai bisogni dello Stato, il Governo non ha creduto di accettare le offerte, per non aggravare con debiti verso l'estero la nostra bilancia commerciale, e per il nostro principio *aes alienum aeterna servitus*, ha però accolto favorevolmente tali iniziative, in quanto offrono nuovi capitali all'attività privata.

La questione dei cambi è strettamente connessa con la bilancia commerciale.

Il movimento commerciale in Italia durante il 1921, salvi i ritocchi da apportare alle statistiche del primo semestre, segna una importazione per 20 miliardi di lire contro una esportazione per 9 miliardi e 200 milioni, donde una differenza di 10 miliardi e 800 milioni delle importazioni sulle esportazioni.

Questa differenza è certamente assai forte, e contribuisce a spiegare la tensione dei cambi. Ma essa già segna un sensibile miglioramento in confronto con l'anno pre-

cedente. Infatti nel 1920 le importazioni raggiunsero 26 miliardi e 800 milioni contro esportazioni per 11 miliardi e 700 milioni, il che dette luogo a un eccesso di importazioni per oltre 15 miliardi. (*Commenti*).

Nel primo trimestre del corrente anno, per quale si hanno statistiche, il miglioramento continua: pure rammentato che i valori per il primo semestre del 1921 sono stati calcolati approssimativamente mediante una detrazione del 35 per cento all'importazione, e del 25 per cento all'esportazione, sui valori del 1920, per ribasso dei valori unitari medi, abbiamo una introduzione di merci per 3 miliardi e mezzo con una differenza in meno di 777 milioni sulle introduzioni del 1921 valutate nel modo accennato, mentre le esportazioni, in 2 miliardi e 55 milioni, presentano un incremento di 169 milioni. Ne segue che l'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni nel primo trimestre dell'anno può valutarsi discesa da 2 miliardi e 426 milioni a un miliardo e 479 milioni, ciò che rappresenta un sintomo sicuro del costante, graduale ritorno a condizioni normali di scambi.

Grazie al ristabilimento di una soddisfacente bilancia mercantile, all'assetto del bilancio verso cui tendono tutti i nostri sforzi e ad una savia politica di circolazione cartacea, confidiamo che gradatamente, e sia pure lentamente, potremo riabilitare la nostra moneta. Il Paese ha poderose forze di resistenza, ha poderose energie per risorgere.

Appunto perchè animati da una piena fiducia nel nostro Paese, abbiamo a Genova resistito contro proposte che sostanzialmente si sarebbero risolte nel rendere definitiva l'attuale svalutazione della lira. Ove si volga lo sguardo ai tempi andati e si considerino le vicende della nostra valuta, dalle grandi guerre unitarie della metà del secolo scorso ad oggi, ci si offrono tali esempi da avere una fondata fiducia nella ripresa avvenire.

Speciali cure furono rivolte a eliminare gli ultimi conti correnti istituiti durante la guerra, disponendo, ove del caso, il passaggio in bilancio del relativo movimento finanziario.

Così, col 30 giugno ultimo scorso, venne ordinata la chiusura dei conti correnti straordinari esistenti presso la Banca d'Italia per la gestione di stralcio della moto-aratura di Stato, degli approvvigionamenti agricoli, della mobilitazione agraria, nonchè di quelli aperti presso la Tesoreria centrale per la gestione e il finanziamento dei pellami e dei materiali accessori, e fu ordinato il versa-

mento del saldo attivo di detti conti a favore del contabile del portafoglio. Fu pure disposto il versamento con imputazione al bilancio dell'entrata dei fondi di pertinenza della Direzione approvvigionamenti aeronautica di Torino, e dell'Ufficio sbarchi e spedizioni di Genova entrambi in liquidazione.

Con nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1922-23, resa esecutiva con la legge di esercizio provvisorio, venne anche disposta, a partire dal 1º luglio 1922, la chiusura del conto corrente istituito presso gli istituti di emissione per la gestione statale degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Il Tesoro sta poi curando che sieno emanate le necessarie disposizioni per l'osservanza del decreto-legge 22 gennaio 1920, che, per le dette gestioni, impone l'obbligo della resa dei conti alla Corte dei conti.

Con tali provvedimenti si intese ristabilire l'imperio della legge comune, nei vari rami dell'Amministrazione, e si provvide, altresì, a curare il rapido corso delle liquidazioni di guerra, conseguendo apprezzabili risultati.

Mentre, infatti, la liquidazione delle gestioni belliche procedette coi criteri ritenuti più utili per l'erario, non venne trascurata la riduzione e la soppressione di molti degli organi che alla liquidazione stessa attendevano; e ciò nell'unico intento di pervenire, nel più breve termine, anche in questo campo dell'attività statale, a definitive semplificazioni e riduzioni, epperò alla realizzazione di ulteriori economie.

Rammerò la soppressione del Comitato interministeriale per il passaggio dello stato di guerra a quello di pace, avvenuta con Regio decreto dell'11 maggio decorso; e, per quanto attiene alla alienazione dei materiali residuati, basterà, che io avverta come dei quattordici consorzi di vendita istituiti, a suo tempo, dalla Giunta esecutiva del predetto Comitato interministeriale, solo tre: quelli per la vendita degli acciai speciali e del piombo, e l'altro per la raccolta dei rottami al fronte, continuano ad esplicare la loro opera.

Di detti consorzi quelli per l'alienazione dei materiali elettrici, del rame, zinco e altri metalli ricchi, dell'antimonio, dell'alluminio, delle teleferiche, nonchè il Consorzio nazionale cooperativo, che aveva l'esclusività della vendita di determinati materiali, sono cessati in questi ultimi tempi; e all'esito dei residui disponibili, provvede ora,

a termini di legge, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Brevi chiarimenti credo necessario di esporre sulle spese della marina mercantile, che hanno ancora una rilevante entità.

Il traffico marittimo ha costituito una delle più importanti gestioni sorte in dipendenza della guerra. Negli esercizi dal 1916-1917 al 1921-22, testè decorso, le somme versate a detta gestione e attinte al bilancio dello Stato, ascendono a 7 miliardi e 700 milioni, che, in massima parte, rappresentano le spese fatte per i trasporti nell'interesse delle varie Amministrazioni fra le quali, pertanto, detto importo deve essere ripartito.

Nel bilancio dell'esercizio 1922-23 sono stanziati 308 milioni per ammortamenti, interessi e utile industriale, relativi a piroscafi noleggiati dallo Stato, 140 milioni per il mantenimento delle linee già sovvenzionate dal cessato Governo austro-ungarico e 160 milioni per i viaggi, in requisizione speciale, di piroscafi sovvenzionati dallo Stato.

Con la prima somma si estingue completamente l'onere derivante dalle disposizioni del decreto De Nava del 30 marzo 1919, per quanto concerne il noleggio biennale di piroscafi costruiti nello Stato od acquistati all'estero entro i limiti di tempo determinati dal decreto stesso. Per quanto concerne il residuale importo di 300 milioni per i servizi sovvenzionati, che ulteriori accertamenti permettono di ridurre a 280 milioni, è da osservare che esso trova parziale riscontro negli introiti delle linee ex-austro-ungariche previsti, per l'esercizio 1922-23, in lire 90 milioni, nella ipotesi che il traffico non subisca ulteriori restrizioni in confronto di quello del 1921-22. Che se il traffico riprendesse l'ascesa raggiungendo almeno la cifra del 1920-21, la spesa, tenendo conto del minore prezzo del carbone, potrebbe ridursi a 150 milioni. Intanto, è intendimento del Governo di mettere un fermo alla possibilità di nuove spese; a tal uopo, col disegno di legge, n. 1693, viene proposto che non si possano istituire nuovi servizi di navigazione a conto dello Stato, nè ampliare quelli esistenti, nè eseguirsi dall'Amministrazione della marina nuovi noleggi e requisizioni. Con lo stesso disegno di legge si tende, altresì, ad ordinare la revisione delle convenzioni per l'esercizio delle linee allo scopo di ridurre le spese ed i compensi d'esercizio.

Quindi, per tale parte, si avrà un sensibile miglioramento nell'esercizio 1922-23, mentre per l'avvenire l'azione dello Stato e la entità e il carattere dei conseguenti oneri

risulteranno dai provvedimenti che saranno adottati in seguito alle conclusioni cui perverrà l'apposita Commissione parlamentare nominata con Regio decreto del marzo scorso.

E col disegno testè ricordato — ove tradotto in legge — sarebbe fatto obbligo al Governo di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari le proposte necessarie per il riordinamento dei servizi di navigazione, facendo cessare al 31 dicembre prossimo ogni eccezionale facoltà ed ogni gestione di Stato per la marina mercantile, con la conseguente chiusura dello speciale conto corrente istituito col Tesoro.

Per il titolo di cui si tratta l'esercizio ora in corso segnerà, quindi, il termine delle gravi spese dipendenti dalla guerra, e a partire dal 1923-24 rimarranno in bilancio i soli oneri relativi all'assetto normale del servizio.

Notevoli stanziamenti reca il bilancio 1922-23 anche per le riparazioni dei danni di guerra e per altre provvidenze relative alle terre liberate e redente. Tenendo conto delle somme erogate nei precedenti esercizi, i fondi assegnati per i risarcimenti dei danni di guerra, per le opere di ricostruzione, per l'assistenza ai profughi, per le facilitazioni e gli aiuti concessi alle regioni invase, per il cambio della valuta, per il funzionamento dei servizi nelle nuove provincie, ed altre, ascendono all'ingente importo di 12 miliardi e 350 milioni circa.

Con i mezzi indicati è stato possibile intensificare l'opera di ricostruzione e di riparazione dei beni immobili danneggiati, in modo che attualmente dei 150,000 fabbricati rovinati (molti dei quali pressochè distrutti) oltre 100,000 sono stati rimessi in pristino; mentre ogni cura fu posta perchè l'agricoltura, l'industria ed il commercio rifiorissero in quelle regioni.

Diecine di migliaia di capi di grosso bestiame sono state distribuite a mezzo di Consorzi appositamente istituiti, ottenendosi così una rapida ricostituzione del patrimonio zootecnico, e importanti contributi sono stati concessi per la ripresa delle industrie locali e per la loro organizzazione in base a rinnovati criteri.

Anche il risarcimento in contanti dei danni subiti dagli Enti pubblici e dai privati, costituiti oggetto di particolare attenzione da parte del Governo. Per quanto gravi difficoltà presentasse l'impianto dei servizi relativi ad una così complessa e vasta gestione può, con sicurezza, affermarsi che esso è avvenuto il più rapidamente pos-

sibile e che ora gli Uffici locali sono in grado di far fronte alla grande mole di lavoro inerente all'esame ed all'espletamento di circa un milione di domande di risarcimento. Invero, a prescindere dalle forti somme accordate ai danneggiati a titolo di anticipazione, dagli Uffici finanziari e dall'Istituto federale di credito per le Venezie, il pagamento delle rate di saldo procede con sempre maggiore celerità, conciliando i giusti desideri degli interessati con le garanzie indispensabili in siffatta delicata materia.

Tutto ciò costituisce prova dello sforzo che la Nazione ha saputo e sa compiere per il rifiorimento della regione che più soffersse dalle vicende della guerra e delle terre infine ricongiunte alla Patria.

Anche i lavori per le liquidazioni delle pensioni di guerra hanno avuto notevole impulso.

Le pensioni liquidate al 30 giugno 1922 raggiungono il numero di 790,880 di cui 257,363 riguardano gli invalidi e 533,517 le vedove, gli orfani, i genitori e i collaterali dei caduti. L'importo complessivo di tali pensioni, tenuto conto dell'aumento temporaneo mensile concesso a titolo di caro-viveri, ascende a oltre 1 miliardo e 162 milioni.

Le pensioni che rimangono ancora da assegnare si confida che possano essere liquidate entro l'anno, provvedendosi con ogni mezzo ad accelerare l'esame di tutte le domande in corso. L'onere relativo a queste concessioni è anch'esso già considerato nello stanziamento iscritto in bilancio per il 1922-23 nel quale è, altresì, calcolata la maggiore spesa che farà carico all'esercizio per il pagamento delle quote arretrate sulle nuove liquidazioni.

Un provvedimento speciale è stato dal Governo presentato alla Camera, dopo l'approvazione già avvenuta da parte del Senato, per rendere più spedito il giudizio sui ricorsi presentati in materia di pensioni di guerra alla Corte dei conti, sempre nell'intento di pervenire sollecitamente al definitivo accertamento dei diritti degli interessati e di facilitare la cessazione del funzionamento degli istituti speciali per lo scopo creati durante e dopo la guerra.

Il Governo, infine, assicura che assolverà al più presto l'obbligo fatto dalla legge 23 dicembre 1920 di presentare un disegno di legge per la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

Onorevoli colleghi. Come ho innanzi dimostrato, il disavanzo dell'esercizio 1921-22

è di 6 miliardi e mezzo, mentre il disavanzo del 1922-23 si aggira sui 4 miliardi, e la esattezza di queste cifre è confermata anche dalle conclusioni della Commissione finanza e tesoro, che, con un diligente e minuto esame per conto proprio, è pervenuta a identici risultati.

La situazione è grave, sarebbe vano dissimularlo, ma bisogna pure tener conto, nel valutare queste cifre, di alcuni elementi che concorrono a costituirle e che hanno, per loro natura, carattere transitorio. Innanzi tutto a formare il disavanzo del 1921-22 contribuiscono, per 1 miliardo e 608 milioni, le spese di liquidazione della guerra e, per 600 milioni, il *deficit* della gestione degli approvvigionamenti, oneri, questi, cessati con l'esercizio 1921-22. Inoltre le somme stanziare per riparare i danni di guerra, rappresentano un aggravio temporaneo, ed è da prevedere che anche le regioni più fortemente danneggiate, col rifiorire delle industrie e dei commerci e col riassetto delle finanze, potranno meglio contribuire al risanamento della pubblica economia. Così del pari le pensioni di guerra, se ora raggiungono la somma massima che grava sul bilancio, sono, per loro stesse, destinate gradatamente a diminuire. È certo che se queste spese, che, nel loro complesso, rappresentano un onere di circa 3 miliardi, fossero a noi rimborsate, come è previsto nel Trattato di Versailles e in quello di Saint-Germain, la nostra situazione finanziaria risulterebbe sensibilmente migliorata.

Inoltre le stesse condizioni di disagio in cui si trova la nostra finanza, sono causa dell'aumento del *deficit*, sia per l'accensione di nuovi debiti, che recano spese di interessi e sottraggono capitali alle libere iniziative, sia perchè l'aumento dei cambi rende molte spese più gravose, e impedisce, col mantenere la elevatissima dei prezzi, la riduzione delle indennità di caro-viveri.

È perciò necessario affrontare con animo deliberato, senza titubanze, e con la ferma intenzione di conseguire l'intento, il problema del pareggio del bilancio. Doverosa è per il Governo e per il Parlamento l'adozione di efficaci e pronti rimedi nel fine di irrobustire le nostre finanze. È d'uopo evitare indugi per impedire che il male abbia ad aggravarsi fino a rendersi irreparabile.

Per raggiungere tale scopo non basta un accenno generico alla necessità di non fare nuove spese, di conseguire economie e di rinvigorire le entrate. Indispensabile è che nuove spese non vengano sollecitate e, tal-

volta, imposte, che le economie sieno con tenacia di propositi attuate e che i provvedimenti intesi a migliorare ed accrescere i cespiti erariali vengano rapidamente esaminati, discussi ed approvati.

Occorre applicare concordemente e con ogni energia questi principi in base a precisi criteri che credo mio dovere di enunciare.

È d'uopo svolgere opera vigile ed assidua per evitare nuove spese.

Ogni scopo di utilità pubblica o sociale, per conseguire il quale potrebbero invocarsi mezzi finanziari a carico dell'erario, devesi, nel momento attuale, reputare secondario e differibile. Perdurando lo squilibrio nello stato della finanza, la situazione economica generale rimane depressa, e niuna iniziativa potrebbe recare buoni frutti se intanto aggravava le difficoltà dell'erario. Il disagio collettivo è anche disagio dei singoli.

Ciò devono specialmente comprendere gli impiegati e gli agenti dello Stato che hanno dato prova, anche nelle ore più difficili, di grande abnegazione e di amore per il paese e che sono i più direttamente interessati alla prosperità dello Stato.

Dalla legge sulla riforma dell'amministrazione, il Tesoro non può attendersi notevoli economie perchè quella legge ha un punto fisso: il consolidamento della spesa attuale. Il Governo è ben deciso a non cedere su questo terreno, ed ha resistito e crede di dover resistere ad ogni invito di aumento ispirandosi, però, sempre, nei suoi atti, al criterio della perequazione.

È proposito del Governo di riesaminare tutti i disegni di legge che si trovano dinanzi al Parlamento e che importino, comunque, oneri, nel fine di accertare quali di essi possano essere ritirati e quali modificati, perchè abbiano a riuscire meno gravosi per l'erario. E in nessun caso sarà fatto uso di decreti-legge, i quali toccano alle più gelose prerogative parlamentari, in quanto sottraggono al controllo del potere legislativo l'autorizzazione a disporre delle pubbliche risorse.

Anche nelle spese già iscritte in bilancio o autorizzate da leggi speciali saranno apportate le maggiori falcidie, e il Governo, nei limiti consentiti dalla ristrettezza del tempo, ha già dato opera a questo intento, adottando e proponendosi di adottare, con saldezza di propositi, energici provvedimenti.

Innanzitutto nel personale ferroviario saranno gradualmente eliminati 3,625 impiegati negli uffici e 21,291 agenti, con un risparmio di circa 170 milioni nell'esercizio 1922-23. Altre maggiori economie saranno

possibili nell'azienda ferroviaria con una razionale applicazione della giornata delle otto ore, in conformità degli ordini del giorno della Camera e del Senato, con la regolare riduzione delle riparazioni del materiale rotabile, col risparmio del carbone, essendosi ripristinati i premi di economia, con la possibile soppressione di qualche treno che l'esperienza ha dimostrato meno frequentato e meno utile e con l'appalto di alcuni servizi. In questo modo, vietando con ordini precisi e fermi, qualsiasi ammissione di nuovi impiegati, sotto qualunque veste, e facendo luogo ad altre riforme, si confida che, in quattro o cinque esercizi, verrà eliminato il concorso dello Stato all'azienda ferroviaria; concorso che, se poteva giustificarsi per il periodo immediatamente successivo alla guerra, durante il quale anche gli altri Stati hanno dato ad aziende della specie, pure nel caso di esercizio privato, larghe sovvenzioni, deve ora sollecitamente aver fine.

Questo indirizzo è risolutamente deciso a seguire il mio collega dei lavori pubblici e per raggiungere lo scopo, egli non esiterebbe, ove fosse necessario, ad adottare e, occorrendo, a proporre a voi acconce provvidenze.

L'opinione pubblica va orientandosi verso la necessità di liberare lo Stato dall'esercizio di aziende a carattere industriale, il lungo esperimento avendo dato origine a gravi dubbi circa la convenienza di persistere nel metodo.

Il Governo conscio della gravità del problema, dell'autorità di coloro che lo hanno agitato e lo vanno agitando, e del dovere che esso ha di non trascurare i moniti che vengono dall'esperienza e dai tempi nuovi, poichè non ha nessuna pregiudiziale da opporre al riguardo, prende impegno di accingersi allo studio della ponderosa questione e sarà grato al Parlamento e ai competenti di ogni campo, dell'ausilio che vorranno prestargli.

Per conseguire riduzioni di spese, in quanto concerne la costruzione di ferrovie, nessuna nuova opera del genere, a meno che si tratti di concessioni, dovrà essere intrapresa e, per quelle già iniziate, i lavori dovranno continuarsi limitatamente alle linee assolutamente indispensabili, distribuendo, peraltro, l'onere nel maggior numero di anni. La prosecuzione delle altre linee dovrà essere rimandata a tempi più favorevoli.

Nell'intento sempre di alleggerire il bilancio, il Governo ha già sottoposto al Par-

lamento un disegno di legge col quale si sostituisce, alla prima autorizzazione di spesa di 300 milioni, fatta con legge 20 agosto 1921, per la ferrovia del Predil (la quale, per la sola sede stradale, importa circa 700 milioni di spesa) il sistema della concessione che consente di distribuire l'onere in 50 annualità. E lo stesso sistema è suo intendimento di seguire per la costruzione di altre ferrovie.

Saranno, del pari, riveduti tutti gli stanziamenti per le opere portuali, per la navigazione interna ed in genere per tutte le opere pubbliche. Il bilancio dei lavori pubblici da lire 223 milioni, nel 1913-14 è salito, nel 1921-22, a 1 miliardo e 300 milioni, esclusi i compensi e sussidi alle ferrovie secondarie e alle tramvie. Nel periodo post-bellico vennero autorizzati per pubblici lavori ben 4 miliardi e altri fondi vengono richiesti con viva insistenza. Tali cifre invitano alla meditazione.

Lo Stato non può in questo momento sostenere oneri tanto gravi. Si completino le opere iniziate, che sieno assolutamente indispensabili, ma non se ne comincino delle nuove, se non sono strettamente necessarie per il miglioramento economico del Paese.

Saranno rivedute anche tutte le spese che gravano sugli altri bilanci, prorogando i termini per la loro iscrizione, riducendo le assegnazioni complessive e le singole rate annuali, eliminando gli stanziamenti non più necessari, per proporzionare il carico annuale alla potenzialità del bilancio; e ciò in applicazione del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916.

Con particolare cura sarà esaminato il bilancio dei servizi postelegrafici, che pesa sull'erario per somma di gran lunga superiore ai proventi, e nel quale, analogamente a quanto sarà operato per il bilancio ferroviario, è indispensabile apportare le maggiori riduzioni.

Mentre — come ho detto — saranno condotti gli studi necessari per esaminare quali esercizi di servizi pubblici, non intimamente connessi alle funzioni statali, possano passare all'industria privata, il Governo ritiene che questo programma debba avere senz'altro la sua esecuzione per quanto riguarda i servizi telefonici. Intende pure, come ho già accennato, che, col 1º gennaio 1923, cessi completamente l'esercizio, da parte dello Stato, delle linee di navigazione.

Nel bilancio della guerra e in quello della marina, che risentono ancora delle organizzazioni create nel periodo bellico, saranno apportate tutte quelle semplificazioni

che, senza diminuire l'efficienza della difesa dello Stato, valgano ad eliminare i servizi superflui.

Altre economie saranno realizzate colla soppressione degli organi che sono ancora una conseguenza del periodo bellico. Col 30 settembre, frattanto, cesserà completamente il Commissariato degli approvvigionamenti. Sarà affrettata la liquidazione delle pensioni di guerra, ciò che permetterà di ridurre, al più presto, i numerosi uffici che attendono ai relativi lavori.

Un provvedimento da cui il bilancio ricava indubbiamente un sensibile vantaggio, è quello della diminuzione portata, come ho già rilevato, al saggio degli interessi sui buoni ordinari del tesoro.

È impossibile precisare, in una cifra, quale sia l'ammontare di tutte le economie accennate e delle altre che verranno escogitate, ma sarebbe illusione pericolosa il supporre che il bilancio possa, per questa sola via, trovare il suo riassetto. A ricostituire l'equilibrio dovrà concorrere anche un migliore assetto delle entrate.

I provvedimenti che vi proponiamo, più che nuove imposte concernono riordinamenti di entrate e trasformazione di tributi già esistenti al fine di ottenere un maggiore rendimento.

Col 30 giugno 1922, è scaduto il termine che il Ministero aveva stabilito per la presentazione delle denunce dell'imposta patrimoniale da parte di coloro che non vi avevano provveduto in base ai precedenti decreti. Senonchè, per secondare le richieste da più parti pervenute, e per agevolare tanto i contribuenti quanto gli uffici, il Ministero delle finanze ha disposto che questi considerino tempestive ed accettino le denunce fino al 31 luglio. Il lavoro di liquidazione delle denunce stesse e quello degli accertamenti d'ufficio è interamente predisposto, e entro il 1923 potranno andare in riscossione i nuovi ruoli. Si può prevedere un nuovo gettito di 250 milioni, che però sarà in pieno sviluppo solo coll'esercizio 1923-24. Applicando, poi, rigorosamente le prescritte sanzioni contro coloro che, non ostante i termini concessi, non abbiano presentata la denuncia, sarà rimossa la manifesta ingiustizia di far pagare solo l'imposta ai cittadini migliori che, ossequienti alle leggi, dichiararono in tempo utile ed esattamente il valore dei loro patrimoni.

Il Governo intende anche stralciare dal progetto di riforma delle imposte dirette la parte riguardante la imposta complementare sul reddito, che ha carattere di per se

stante e per la cui attuazione converrà esaminare il problema in rapporto alla finanza locale per la connessione esistente fra il nuovo tipo di imposta di Stato e la vigente tassa comunale di famiglia, nell'intento di evitare una duplicazione di tributi per lo stesso titolo. Quando la nuova imposta entrerà in applicazione potrà dare 150 milioni di gettito, anche esso però in pieno sviluppo solo nel 1923.

Dinanzi al Parlamento è inoltre il progetto che istituisce l'imposta sulla cifra degli affari. Ormai il sistema della tassazione sulla cifra degli affari va applicandosi in quasi tutti gli Stati. La Francia, la Germania, il Belgio e il Giappone lo hanno introdotto, e, in generale, con buoni risultati. Da noi avrebbe il particolare vantaggio di semplificare il congegno delle tasse pagate a mezzo di marche da bollo, oggi divenuto assai fastidioso. Fondamentalmente l'imposta sulla cifra degli affari sostituirebbe la tassa sugli scambi, ma con estensione notevolmente più larga.

Non è azzardato prevedere un gettito nuovo di 300 milioni.

L'imposta sulla ricchezza mobile, alla quale, durante e dopo la guerra, gli uffici non hanno potuto dedicare una sufficiente attività, perchè assorbiti dal lavoro determinato dall'applicazione delle imposte straordinarie, è suscettibile di sviluppo. L'azione dell'Amministrazione è ora preordinata ad eliminare tutte le evasioni, sia per coloro che si sottraggono interamente alla imposta sia per coloro che vi sono assoggettati per cifre di reddito inferiori alle reali. Si compie così opera di giustizia; e ristabilire il senso della giustizia tributaria non è solo giovare al fisco, ma è pure fare buona opera politica e sociale. Con gli incrementi normali, si può calcolare, per questo titolo, un aumento di almeno 300 milioni all'anno.

Altre provvidenze minori il Governo si propone di adottare, ritoccando alcuni tributi, quali la tassa sugli scambi e le tasse sugli affari. Da tale ritocco può presumersi un provento di 150 milioni.

Trovati, infine, dinanzi al Parlamento un disegno di legge che mira ad assoggettare i possessori di titoli di Stato al portatore ad una parte almeno degli oneri che gravano sugli altri contribuenti, disegno equo e temperato in quanto, fra l'altro, non contempla nè i buoni del Tesoro, nè i depositi a risparmio.

Il Governo ha ferma intenzione di attuare quel provvedimento perchè esso risponde a scopi di improrogabile giustizia

sociale e tributaria, perseguita anche dagli altri Stati che cercano di impedire, in misura diversa e anche con sanzioni più gravi, la illecita evasione dei cespiti mobiliari dalle imposte.

Il gettito previsto può valutarsi a milioni 200.

Nell'insieme, quindi, i proventi indicati potranno rendere 1 miliardo e 350 milioni, del quale importo si gioverà il Tesoro per ridurre il *deficit* del bilancio dello Stato.

Troppi — e duole dirlo — più in Italia che fuori, parlano della finanza nostra come se essa fosse in isfacelo, dipingono il popolo italiano come quello più tormentato, più depresso, più esausto. Ebbene noi non neghiamo le nostre angustie e riconosciamo che abbiamo il dovere di alleviarle. Gettando però l'occhio oltre confine, troviamo che ivi si soffrono le stesse nostre ansie, e che anche altri popoli sono costretti ad una politica finanziaria ugualmente gravosa.

Chi segua la stampa dei diversi paesi, non esclusi quelli che hanno ricchezza di oro e di materie prime, o che non subirono i danni diretti della guerra, si persuade facilmente della verità di tale affermazione. Non che nella constatazione del male altrui noi vogliamo trovare ragione di conforto; ma la visione di uno stato di cose che è generale deve sollevarci a giudizi ed a valutazioni più serene e maggiormente obiettive.

I raffronti consentono di affermare che il contribuente italiano soffre non tanto della gravità dei tributi, quanto della loro disorganizzazione. Il disordine creato dai provvedimenti eccezionali di guerra, emanati sotto la pressione di necessità che non consentivano né dilazioni né ponderato esame, perdura, e pesa acerbamente sulla finanza e sul Paese. Per molti rivoli l'attività statale si disperde e si esaurisce come si disperdono e si esauriscono le forze e le risorse dei contribuenti. E quello che accade per la finanza statale si verifica per la finanza locale.

Occorre mutare metodo e senza indugio.

Non è più l'ora delle piccole riforme. La finanza dello Stato e la finanza locale debbono instaurarsi su basi nuove. E l'Italia, forse sola fra tutte le grandi Nazioni, ha già predisposto appositi provvedimenti che non attendono se non di essere tradotti in atto. I due progetti che trovansi dinanzi al Parlamento sulla riforma delle imposte dirette e sulla riforma dei tributi locali, sono una pagina di onore nella storia della nostra finanza; sono il frutto della mirabile elaborazione alla quale hanno dato il loro con-

tributo gli uomini più insigni nel campo dello studio, della finanza e della economia, le associazioni e gli enti tutti portati, dalle loro finalità, all'esame di questa materia.

Senza pregiudizio delle provvidenze più immediate, che urge accogliere a sollievo dell'erario, possiamo accingerci a tradurre in legge i progetti organici preparati per il definitivo assetto tributario, dando al Paese non più la sensazione, ma la prova di una vera e grande opera rinnovatrice. Il Governo invoca ed attende dal Parlamento di potere dedicarsi a tale opera, e di condurla a termine in breve tempo.

Per effetto dei provvedimenti accennati, e se i disegni di legge enunciati saranno sollecitamente approvati, il disavanzo dell'esercizio in corso potrà essere presumibilmente diminuito di cifra cospicua.

Maggiori vantaggi potrà, ad ogni modo, risentire il bilancio per 1923-24, sebbene in quell'esercizio verranno a cessare o cominceranno a declinare alcune entrate, come l'imposta sui profitti di guerra, quella sugli aumenti di patrimonio, il contributo personale di guerra e il centesimo di guerra. Queste diminuzioni potranno trovare un compenso nelle economie e nel normale incremento delle entrate.

Ma anche con tali entrate è con le possibili economie noi siamo tuttavia lontani da raggiungere il pareggio. Non devesi, però, dimenticare che sono questi gli anni nei quali si fanno ancora gravemente sentire le spese dipendenti dalla guerra. E se non si devono creare illusioni, non deve neppure farsi luogo allo scoraggiamento. Dopo un cataclisma, che l'eguale non ricorda la storia, è naturale che la pubblica finanza, la quale rispecchia le condizioni economiche del Paese, debba risentirne, per un lungo periodo, le conseguenze. Ciò che importa è avviarsi, con passo sicuro, verso il suo risanamento.

L'Italia, per raggiungere il pareggio, dopo i fasti del nostro risorgimento, impiegò oltre dodici anni (dal 1862 al 1875), ma con la costanza dei propositi, con l'affrontare i più gravi sacrifici, con lavoro lento e paziente pervenne alla metà a lungo agognata.

Ed io sono certo che uguale risultato sarà ora conseguito, perchè la nostra finanza è fondamentalmente sana come lo dimostra il continuo sviluppo delle entrate; perchè alcune spese, conseguenza della guerra, dovranno, in un non lungo periodo, cessare; perchè, e soprattutto, è fermo intendimento del popolo italiano di ridonare al Paese la passata ed invidiata floridezza.

Onorevoli colleghi. Vi ho esposto, con tutta sincerità, la reale situazione della pubblica finanza e sento che verrei meno al dovere se, con pari sincerità, non aggiungessi che non arrestandoci sulla china delle nuove spese, il nostro Paese si troverà esposto a pericoli assai gravi.

Con la valuta deprezzata, la cassa che giornalmente attinge al credito, un debito pubblico sproporzionato alle risorse erariali si impone la più severa politica di restrizioni e di sacrificio. È, codesto, dovere sacro.

Il Governo è pronto ad affrontare tutte le responsabilità, ma sente che gli sforzi suoi sarebbero vani se non potesse fidare sul concorso del Parlamento, dal quale invoca, nel pubblico interesse, una cordiale collaborazione; all'uopo esso confida nell'autorevole concorso della Commissione finanze e tesoro. Indichino e propongano le due Camere tutte le possibili riduzioni di spese, e il Governo sarà ben lieto di tradurle in atto.

BOMBACCI. Diminuite le spese militari! Mandate a casa i carabinieri. (*Ilarità — Commenti*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Ogni nostra opera rimarrebbe sterile e priva di valore se voi, o colleghi, non ci deste, qui e fuori di qui, la vostra piena solidarietà. Il Governo nulla può, specie nell'arginare le spese, senza l'aiuto del Parlamento.

MATTEOTTI. Ma se siete voi che proponete le spese! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, lo dirà nel suo discorso!

PEANO, *ministro del tesoro*. La convinzione profonda della necessità inderogabile di fare economie, di osservare con forte volere, la più austera e rigida parsimonia, non deve essere solo di noi, ma di tutti. Certo nel regime parlamentare nostro, che ci tiene a contatto col popolo, che lavora, produce e attende segni tangibili dell'interessamento dello Stato è duro sacrificio farci apostoli di invito alla rassegnazione, e, ove occorra, alle sofferenze; ma questo sacrificio è un po' come l'atto crudele e benefico del medico che guarisce l'infermo. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Se ci assisterete nelle nostre iniziative, noi potremo assolvere il compito, degno — per le sue finalità — dei prodi che caddero con la visione della Patria grande.

È necessario che ognuno di noi concorra a formare nel Paese la coscienza della gravità della situazione. Ciascuno sappia che, solo a prezzo di ogni più dolorosa rinuncia, si possono consolidare i frutti della vittoria. Tutte le energie sane e fattive della Nazione

debbono collaborare affinché lo squilibrio finanziario vada, sia pure gradatamente, ma con ritmo sicuro, attenuandosi, fino a scomparire del tutto. Ogni bisogno, singolo o particolare, deve tacere dinanzi alla necessità suprema di impedire la rovina finanziaria ed economica della Nazione.

Governo, Parlamento e Paese sieno uniti in questa grande opera di restaurazione, dalla quale, soltanto, la Patria attende la salvezza. (*Vivi applausi — I ministri e molti deputati si congratulano con l'onorevole ministro — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. In conformità della deliberazione adottata ieri dalla Camera, il seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero del tesoro è rinviato a domani.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli Labro (Perugia).

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 1177-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Colli di Labro, frazione del comune di Labro, è costituita in comune autonomo ».
(*È approvato*).

Art. 2.°

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque potabili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque potabili.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 838-A).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« I venditori di acque potabili obbligati, alla data della presente legge, a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati, sono autorizzati ad aumentare, a termini e nei limiti stabiliti dai seguenti articoli, durante il periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge, i prezzi di vendita dell'acqua fornita in detto periodo di tempo, nonchè i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori ».

(È approvato).

Art. 2.

« Relativamente alle distribuzioni d'acqua ad uso potabile o sanitario, l'aumento dei prezzi di vendita non può superare, per gli impianti a gravitazione, il 25 per cento dei prezzi in atto al 31 dicembre 1917, sia che tali prezzi dipendano da singoli contratti, sia che corrispondano alle tariffe stabilite da atti di concessione; il 45 per cento per gli impianti con innalzamento eseguito con mezzi meccanici di qualsiasi specie ed il 35 per cento per quelli a sistema misto.

« Per le concessioni perpetue di acqua ad uso potabile e sanitario il contributo di manutenzione previsto dal contratto può essere aumentato nella misura non maggiore del 50 per cento, purchè si tratti di contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 1917.

Nei casi in cui l'aumento dei prezzi per gli impianti ad innalzamento o misti si manifesti non commisurato all'aumento del costo del sollevamento meccanico è consentita la procedura fissata dal successivo articolo 5 ».

A quest'articolo vi sono due emendamenti. Il primo, dell'onorevole Casaretto, è così formulato:

« All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: distribuzioni d'acqua ad uso potabile o sanitario, aggiungere: qualora non siano già stati applicati per libero consenso delle parti aumenti superiori a quelli previsti dal presente disegno di legge ».

L'onorevole Casaretto ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CASARETTO. Ho presentato questo emendamento, proponendomi di rimediare ad una lacuna che a mio modo di vedere si riscontra nel disegno di legge, anche in confronto col contenuto della relazione che precede il disegno di legge, e di riparare agli inconvenienti cui si potrebbe andare incontro con l'applicazione della legge in quei casi in cui fossero già stati applicati degli aumenti che fossero superiori a quelli previsti dall'attuale disegno di legge.

Infatti il disegno di legge tende a porre i comuni e i privati esercenti dell'industria degli acquedotti, in condizioni da poter continuare l'esercizio della loro industria, tenuto conto dei maggiori costi di esercizio derivanti dall'aumento del costo dei materiali, dell'aumento del costo della mano di opera, e specialmente delle maggiori spese necessarie per gli acquedotti a sollevamento.

Senonchè mentre questi maggiori costi cominciavano ad esercitare la loro ripercussione sulla fine del 1918, il disegno di legge veniva presentato sulla fine del luglio 1921. Era logico pensare che nel frattempo potessero essere intervenuti accordi fra le parti, mediante i quali fossero stati consentiti degli aumenti anche superiori a quelli dell'attuale disegno di legge. Ed è evidente che questi accordi debbano essere rispettati.

Poichè la realtà delle cose s'imponeva anche agli stessi consumatori, si è verificato il fatto che molti acquedotti hanno applicato degli aumenti superiori a quelli previsti dall'attuale disegno di legge, senza che sia stata fatta opposizione alcuna o protesta da parte dei consumatori.

Il ministro giustamente riconoscendo che il disegno di legge giungeva tardivamente, nella sua relazione, riferendosi precisamente a questi accordi che fossero intervenuti nel frattempo, ha detto che nel caso di aumenti superiori a quelli previsti dal presente disegno, la volontà concorde degli interessati deve avere la prevalenza, poichè il disegno stesso non ha altra funzione che di sostituirsi alle parti, per provvedere alle vigenti esigenze, qualora le parti stesse non credano di regolarle d'accordo in conformità al loro interesse.

Ora, mentre questo ha detto nella relazione, non vi è nel testo nè del Ministero, nè della Commissione alcun articolo che stabilisca l'intangibilità degli accordi passati tra le parti.

Ora io credo che ciò sia necessario stabilire non solo per mettere d'accordo la relazione col disegno di legge, ma anche per ovviare all'inconveniente cui si andrebbe incontro, di vedere richiesta agli esercenti dell'acquedotto la restituzione di quello che avrebbero percepito in più tenuto conto dei prezzi stabiliti dal disegno di legge. Per cui, in definitiva, sarebbe questa la soluzione: un disegno di legge che si ripromette di migliorare le condizioni dei conduttori di acquedotti finirebbe per aggravarle.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Mazzini e Mancini Augusto:

« Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Parimenti quando per eccezionali condizioni di esercizio, l'aumento già consentito dal 1º comma del presente articolo per i prezzi di vendita dell'acqua con gli impianti a gravitazione appaia non commisurato all'aumento del costo, il venditore, ferma restando l'applicazione dei detti aumenti, può seguire, nei confronti con l'Ente che rappresenta i compratori, la procedura fissata dal successivo articolo 5 ».

L'onorevole Mazzini ha facoltà di svolgerlo.

MAZZINI. Le ragioni del mio emendamento dipendono dal fatto che nell'articolo 2, così come è stato stabilito nel disegno di legge, si rileva che negli impianti in cui non è necessaria la forza motrice per l'elevazione dell'acqua l'aumento non può essere che del 25 per cento.

È evidente che questa somma se in qualche caso può compensare l'aumentata spesa per casi eccezionali, tale aumento non può essere sufficiente e quindi si giustifica la mia richiesta che non siano esclusi da eventuali trattative in più pel 25 per cento, coloro che per la distribuzione delle acque hanno sistemi per cui non utilizzano la forza meccanica. Spero che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore vorranno accettare questo emendamento che si ispira ad una ragione di giustizia.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Casaretto e quello dell'onorevole Mazzini.

DRAGO, *relatore*. Anche la Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Casaretto, nel suo emendamento invece che « dal presente

disegno di legge » converrà dire « dalla presente legge ».

CASARETTO. Sta bene.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 con gli emendamenti degli onorevoli Casaretto e Mazzini, che sono accettati dal Governo e dalla Commissione. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

« Qualora si tratti di acquedotti aventi impianti di depurazione a scopo igienico è ammesso per le suddette distribuzioni, oltre all'aumento di prezzo previsto dall'articolo 2 un ulteriore aumento del 10 per cento sul prezzo contrattuale in atto al 31 dicembre 1917 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il venditore di acqua, che intenda applicare gli aumenti di tariffa contemplati dai precedenti articoli, deve darne avviso al sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altri mezzi equipollenti. Il sindaco ha l'obbligo di pubblicare nell'albo comunale detto avviso entro due giorni dalla ricezione di esso. Il venditore darà inoltre alla sua richiesta la maggiore pubblicità.

« Gli aumenti di prezzo decorrono, rispetto a tutti gli utenti di cui all'articolo 2, a partire dal 4º giorno in cui l'avviso sia pervenuto al comune ».

(È approvato).

Art. 5.

« Per le distribuzioni di acque destinate ad usi diversi da quello potabile o sanitario è ammessa, a richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali di vendita, e, ove trattasi di concessioni perpetue, del relativo contributo di manutenzione. Tale revisione potrà essere fatta d'accordo tra le parti o in difetto per decisione di Commissioni arbitrali provinciali, le quali decideranno con criteri equitativi.

« Le Commissioni decideranno altresì a partire da qual giorno decorreranno gli aumenti dei prezzi ».

Questa mi pare una forma un po' poetica. (*Si ride*). Invece di dire: le Commissioni decideranno altresì a partire da qual giorno decorreranno gli aumenti dei prezzi, si dovrà dire: « decideranno altresì da qual giorno, ecc. » (*Approvazioni*).

A questo articolo gli onorevoli Mazzini e Mancini Augusto, hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Nei casi di cui agli ultimi due comma dell'articolo 2, contro il deliberato della Commissione arbitrale provinciale è ammesso ricorso ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria e commercio, la quale deciderà con criteri equitativi, sentite le parti e senza formalità di procedura.

« Le decisioni delle Commissioni arbitrali provinciali diventeranno esecutive appena decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 7-ter senza che dal venditore o dall'ente che rappresenta i compratori, siasi ricorso alla Commissione centrale, contro le cui decisioni non è ammesso alcun gravame ».

L'onorevole Mazzini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZINI. Qui si tratta di mettere in chiaro se si vuole istituire anche in questa materia la Commissione centrale. In molti casi queste Commissioni sono state istituite, come per il gas, la forza elettrica ed altro. Non trovo giusto lasciare queste decisioni alle Commissioni provinciali, perchè avverrebbe, come spesse volte è avvenuto, che in alcune provincie si è risolto in un modo e in altre provincie in un altro. Così in Italia vi è una giurisprudenza per alcune provincie e un'altra giurisprudenza per altre. La Commissione centrale darebbe il vantaggio di risolvere queste questioni in un modo unico per tutta l'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Debbo fare una prima osservazione già fatta nella relazione. L'articolo 5 definisce i casi in cui non si tratta di acque potabili e allora credo che si debba emendare il titolo della legge così: Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque.

PRESIDENTE. Ne parleremo in fine.

DRAGO, *relatore*. Per quanto riguarda l'accento poetico fatto dall'onorevole Presidente, accollo la proposta di sopprimere le parole « a partire » e dire: « Le Commissioni decideranno altresì da qual giorno... ».

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Mazzini, credo anzitutto che vi sia un errore di dizione, o comunque che si debba correggere la dizione « nei casi di cui agli ultimi due comma dell'articolo 2 » per-

chè, per le modificazioni introdotte all'articolo 2 bisognerebbe soltanto riferirsi al terzo comma.

L'onorevole Mazzini poi ha parlato della istituzione di una Commissione centrale. Non credo che sia opportuno. I precedenti legislativi sono in doppio senso. Vi sono dei decreti come quello del 26 agosto 1917, che non ammettono altra forma che l'arbitrato, quindi inappellabile; mentre invece altri decreti, come quello del febbraio 1918, ammettono ricorso.

Credo che dal punto di vista esclusivamente tecnico e contabile da cui vanno guardate queste questioni, non ci sia materia a ricorso. Qui si tratta di revisione di prezzi e deve esser fatta con criterio arbitrale.

Se noi istituiamo il criterio del giudizio arbitrale non dobbiamo ammettere ricorso, altrimenti istituiamo pure la Commissione arbitrale, ma ci parrebbe cosa troppo pomposa. Prego quindi l'onorevole Mazzini di desistere dalla seconda parte dell'emendamento. Quanto alla materia di revisione credo che debba essere demandata soltanto al giudizio arbitrale.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Io credo che in sostanza l'emendamento dell'onorevole Mazzini si potrebbe accettare; purchè egli volesse ritirare la parte che riflette la Commissione centrale. Noi in tal modo non facciamo altro che creare un organismo complicato e costoso per questioni, le quali possono essere molto più facilmente ed agevolmente risolte dai comuni giudizi arbitrali.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini, insiste nel suo emendamento ?

MAZZINI. Devo insistere. Perchè non si dovrebbe fare per le acque ciò che si è fatto per il gas, per l'elettricità, ecc.? È vero che si tratta di questioni arbitrali, ma anche in materia di arbitraggio si possono ammettere dei principi, mentre noi finora, senza una Commissione unica arbitrale veniamo a interpretare la legge in un luogo in un modo e in un altro luogo, in un altro modo.

Che cosa può costare in fine questa Commissione centrale? Essa può costare alla parte quando funzioni a torto, ma se funziona a ragione c'è la giustificazione della spesa per la Commissione centrale. Sono spiacente che non sia accettato questo sistema della Commissione centrale, e che le questioni debbano continuare a restare in balia delle

Commissioni provinciali e comunali, e quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Insiste per la prima parte, ovvero lo limita al terzo comma dell'articolo 2, ovvero a tutte e due i commi da lei indicati? L'onorevole Drago la prega di limitare il suo emendamento al terzo comma.

MAZZINI. Al terzo comma del testo della Commissione, a quei due casi e cioè: nel caso previsto nell'ultimo comma proposto dalla Commissione e in quello già approvato dalla Camera su mia proposta.

PRESIDENTE. Vuol dare il suo avviso il relatore?

DRAGO, *relatore*. Mi pare che l'onorevole Mazzini abbia voluto dare alla questione un'estensione al di là del necessario. Io credo, che la questione sia tutta di calcolo contabile e amministrativo. Ricordo anche dei precedenti.

Vi è stata la Commissione costituita presso il Ministero dell'industria, che ha avuto l'incarico di stabilire... per tutti gli impianti; la Commissione dell'economia nazionale ha allargato le maglie del disegno di legge e ha detto che per gli impianti a sollevamento fosse necessario di tener conto caso per caso, così che dal criterio si è venuti all'idea dell'aumento esaminato caso per caso, ma con un solo grado di giudizio.

L'onorevole Mazzini vuole introdurre un secondo grado. Che il giudizio arbitrale sia fatto talvolta in casi eccezionali per impianti a gravitazione, è ammissibile, ma per questi impianti a gravitazione basta evidentemente il giudizio dei tecnici del luogo a cui si può riferire la Commissione centrale.

Infatti non ci possono essere casi di eccezione che siano valutati con criteri generali, e a seconda che si tratti di questioni d'importanza limitata locale, si tratterà anche di farli giudicare dai funzionari appositi appartenenti alla Commissione locale, senza bisogno di ricorrere alla Commissione centrale, per la quale evidentemente non potrebbero costituire materia di competenza. Che la Commissione centrale sia chiamata invece a coordinare tutti i prezzi dell'energia elettrica, in relazione a quelli del carbone, è ammissibile per impedire sperequazioni.

Del resto si tratta di una questione in cui ha maggior valore l'esperimento che ne può fare il ministro, e mi rimetterò quindi alle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Non posso che ripetere quanto già dissi. Innanzi tutto all'onorevole Mazzini faccio osservare che se esistono i due precedenti per il gas e la luce elettrica, non è questa una buona ragione per seguirli. È inutile predicare il decentramento se poi si vuol ricorrere sempre alla Commissione centrale. L'onorevole Mazzini poi propone che le spese siano pagate da colui che è perdente; ma questo davvero non trova precedenti nella nostra legislazione, e gli faccio osservare che praticamente succedrebbe questo: siccome sono innumerevoli gli acquedotti d'Italia avremmo una Commissione che siederebbe in permanenza per giudicare in appello, e le spese sarebbero sempre sostenute dal Governo. Il che mi pare sarebbe un cattivo avviarsi verso quella linea di economia invocata testè dall'onorevole Peano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini insiste nei suoi emendamenti?

MAZZINI. Sono costretto a ritirarli.

DRAGO, *relatore*. Entrambi?

PRESIDENTE. Entrambi.

Metto a partito l'articolo 5 nel testo di cui si è data lettura, sopprimendo soltanto, per ragione di forma, come ho già detto le parole « a partire » nell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Le Commissioni arbitrali provinciali hanno ciascuna sede presso la rispettiva Regia prefettura e sono costituite di tre membri, di cui uno nominato dal prefetto della provincia; uno, in rappresentanza dell'industria, nominato dalla Camera di commercio della provincia e di un giudice, che fungerà da presidente, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo.

« Se in una provincia esistono più Camere di commercio, sarà competente quella del capoluogo. Per le provincie di Caserta e di Foggia il giudice sarà nominato rispettivamente dal presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Lucera.

« La competenza di ciascuna Commissione si estende a tutti i contratti stipulati nella provincia ».

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Broccardi:

« Alla quarta linea alle parole: uno nominato dal prefetto della provincia, *sostituire le seguenti*: uno in rappresentanza dei consumatori, nominato dal prefetto se il fornitore è il comune, negli altri casi dal comune

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 12 LUGLIO 1922

in cui l'acqua viene fornita o dalla Deputazione provinciale se l'acqua è fornita a più comuni ».

L'onorevole Broccardi ha facoltà di svolgerlo.

BROCCARDI. Il mio emendamento riguarda la costituzione della Commissione arbitrale; nell'articolo 6 di questo progetto di legge è stato ricopiato quasi interamente quello che è stato stabilito nel decreto 31 ottobre 1919 per la revisione dei prezzi della corrente elettrica. Ora questa Commissione arbitrale effettivamente ha dato luogo a molti reclami.

Pare che gli utenti e consumatori non abbiano in questa Commissione arbitrale un vero e proprio rappresentante, perchè dovrebbe essere, non lo dice neppure la legge, il membro nominato dal prefetto, mentre per ciò che riguarda i fornitori dell'acqua, e, nel caso della corrente elettrica, i fornitori della corrente elettrica, la Camera di commercio nomina come suo rappresentante uno dei membri della Commissione arbitrale.

Perciò che riguarda la corrente elettrica queste Commissioni arbitrali hanno dato luogo a molte recriminazioni. So, per esperienza, che reclami sono venuti al Governo e hanno avuto eco anche nei consigli comunali. Ecco perchè mi permetto di proporre una variante, la quale dia una rappresentanza vera e propria agli utenti.

Nel caso in cui il fornitore è un comune, resta la nomina di uno dei rappresentanti fatta dal prefetto; quando invece il fornitore è un privato, allora è il comune nel quale l'acqua è fornita — perchè il comune rappresenta la comunità dei consumatori — che nomina il rappresentante. Quando l'acqua è fornita a più comuni, il rappresentante è nominato dalla Deputazione provinciale.

Credo che se noi adotteremo questa variante elimineremo molti inconvenienti, che sono stati deplorati.

Ecco perchè pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole ministro qual è il suo avviso?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Per conto mio nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore qual è il suo avviso?

DRAGO, *relatore*. Nell'accettare l'emendamento proposto dal collega Broccardi rivolgo viva raccomandazione all'onorevole

ministro affinchè faccia fare una revisione dell'indennità che percepiscono queste Commissioni arbitrali, che fanno una eccessiva auto attribuzione di competenze mensili, assolutamente sproporzionate alle fatiche che compiono mese per mese.

Sono indennità eccessive che gravano enormemente su tutte le ditte.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Adottando l'emendamento che ho proposto bisognerebbe eliminare anche l'ultimo comma: « La competenza di ciascuna Commissione si estende a tutti i contratti stipulati nella provincia », perchè adottando l'emendamento, caso per caso, si dovrà nominare una Commissione. Il rappresentante della Camera di commercio sarà lo stesso; ma il rappresentante degli utenti varierà da comune a comune, secondo i contratti i quali devono essere esaminati. È la Commissione arbitrale che viene ad essere costituita caso per caso che deve esaminare i contratti.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Broccardi, propone dunque anche la soppressione dell'ultimo comma.

BROCCARDI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole ministro qual è il suo avviso?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 6, che coll'emendamento dell'onorevole Broccardi, accettato dal Governo e dalla Commissione e con la soppressione dell'ultimo comma, resta definitivamente così formulato:

« Le Commissioni arbitrali provinciali hanno ciascuna sede presso la rispettiva Regia prefettura e sono costituite di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei consumatori, nominato dal prefetto se il fornitore è il comune, negli altri casi dal comune in cui l'acqua viene fornita o dalla Deputazione provinciale se l'acqua è fornita a più comuni; uno, in rappresentanza dell'industria, nominato dalla Camera di commercio della provincia e di un giudice, che fungerà da presidente, nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo.

« Se in una provincia esistono più Camere di commercio, sarà competente quella del capoluogo. Per le provincie di Caserta e di Foggia il giudice sarà nominato rispettiva-

mente dal Presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Lucera ».

(È approvato).

Art. 7.

« La richiesta di revisione dei prezzi e contributi di cui all'articolo 5 deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

« Avuta la richiesta, l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intende addivenire a trattative. Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine indicato o vi risponda negativamente, oppure le due parti non raggiungono l'accordo sulle nuove norme entro un mese, sarà promosso, in seguito ad istanza del venditore, il giudizio della Commissione arbitrale ».

(È approvato).

Seguirebbero due articoli, 7-bis, e 7-ter, proposti dagli onorevoli Mazzini e Mancini Augusto:

Art. 7-bis.

« La Commissione centrale di cui all'articolo 5, è composta di un presidente scelto dal Ministero per la giustizia e gli affari di culto, tra i consiglieri di cassazione e i magistrati di grado parificato, residenti in Roma; di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; di un rappresentante del Ministero dell'interno; di due esperti dell'industria delle acque, nominati dal ministro dell'industria e commercio, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

« Le funzioni di segretario della Commissione centrale saranno adempiute da funzionari del Ministero dell'industria e commercio, designati dal ministro.

« I componenti della Commissione durano in carica sino al termine del triennio di cui all'articolo 1 ».

Art. 7-ter.

« Il ricorso alla Commissione centrale deve essere dall'interessato comunicato all'altra parte per mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione della Commissione arbitrale e provinciale, ed entro lo stesso termine deve essere presentato alla segreteria della Commissione centrale.

« Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno quattro membri; a parità di voti prevale quello del presidente.

« Detta Commissione può compiere, direttamente o per mezzo dei suoi delegati, tutti gli accertamenti opportuni e richiedere documenti alle parti ed ai pubblici uffici.

« Il presidente può prescrivere che il ricorrente faccia un deposito a titolo di anticipazione di spese.

« L'ammontare degli onorari sarà fissato dal primo presidente della Corte di appello di Roma e graverà sulle parti, insieme alle altre spese, secondo sarà deliberato dalla detta Commissione ».

Ma questi due articoli riflettono l'una la composizione, l'altro la procedura della Commissione centrale. Poichè l'onorevole Mazzini ha ritirato la proposta per la istituzione della Commissione centrale, necessariamente questi due emendamenti non hanno più ragione di essere.

Passiamo all'articolo 8.

Art. 8.

« Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti, fin dall'origine, alla tassa di bollo o alla registrazione in termine fisso.

« Le spese del giudizio sono a carico delle parti metà per ciascuna e sono liquidate dal primo presidente della Corte di appello competente.

« Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2, se la Commissione arbitrale non riconoscesse la legittimità della richiesta di un aumento superiore a quello normale, le spese saranno totalmente a carico del richiedente ».

A questo articolo gli onorevoli Mazzini e Mancini Augusto propongono il seguente emendamento:

« Alle prime parole: Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esenti, *sostituire le seguenti:*

« Le decisioni delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale sono esenti.

« All'ultimo comma *sostituire il seguente:*

« Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 2, se le Commissioni arbitrali e centrali non riconoscono la legittimità della richiesta di un aumento superiore a quello normale, le spese saranno totalmente a carico del richiedente ».

MAZZINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 8, nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 9.

« Il venditore di acqua per qualunque uso utilizzata può applicare, durante il triennio di cui all'articolo 1º, in aggiunta ai prezzi contrattuali in atto al 31 dicembre 1917, per la fornitura e la manutenzione dei misuratori meccanici dell'acqua che siano a suo carico un compenso addizionale di lire 0.50 per ogni millimetro di calibro del misuratore.

« Per l'avviso e la decorrenza dell'aumento si applicano le norme di cui all'articolo 4 della presente legge ».

(È approvato).

Art. 10.

« I comuni e i Consorzi di comuni hanno diritto di applicare, per i contratti in corso relativi alle distribuzioni d'acqua cui essi direttamente provvedono, le disposizioni della presente legge, ferma però restando la facoltà ad essi spettante di variare le tariffe in precedenza deliberate ».

(È approvato).

Art. 11.

« Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge saranno decise dalle Commissioni arbitrarie di cui all'articolo 6 ».

A questo articolo 11 gli onorevoli Mazzini e Mancini Augusto propongono il seguente emendamento:

« Le controversie derivanti dalla applicazione della presente legge saranno decise dalla Commissione centrale di cui all'articolo 7-bis ».

MAZZINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 11, nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

DRAGO, relatore. Rimane la questione del titolo della legge.

PRESIDENTE. Che cosa propone?

DRAGO, relatore. Che sia tolta dal titolo la parola « potabili ».

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e commercio. Accetto, poichè questa soppressione è logica.

PRESIDENTE. Pongo a partito il titolo della legge come proposto dalla Commissione, accettato dal Governo, che rimarrebbe il seguente: « provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la industria ed il commercio ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO, ministro della industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni private ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della industria e del commercio della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla VII Commissione permanente.

Approvazione del disegno di legge: Concessione dei servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Concessione dei servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1246-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

LISSIA, sottosegretario di Stato per la guerra. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 1.

I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere istituiti se non previa concessione del Governo del Re.

Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o Enti pubblici italiani o a Società commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessaria, che siano costituite da soci in mag-

gioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il Consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani.

In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.

È data facoltà al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministro del Tesoro.

I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.

Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente i dieci anni.

Potranno rinnovarsi prima della scadenza osservate le norme per le nuove concessioni.

In tutti gli altri casi si provvede con legge.

(È approvato).

Art. 2.

La concessione può essere fatta anche a favore di Società da costituirsi, purchè i promotori si obblighino preventivamente per atto pubblico di costituire legalmente la società stessa, alle condizioni tutte stabilite dal precedente articolo 1, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale di concessione, e prestino congrua cauzione; sotto comminatoria, in caso che la Società non si costituisca entro tale termine, della confisca della cauzione a favore ed in piena proprietà del pubblico erario, e della decadenza della concessione, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione è accordata per decreto Reale sulla proposta del Ministero della guerra, di concerto con gli altri Ministeri interessati, inteso il parere del Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica, quello del Consiglio di Stato e, ove occorra, quello del Consiglio superiore aeronautico.

Sul progetto di concessione deve inoltre essere preventivamente richiesto, ove occorra, il parere dei capi di Stato maggiore dell'esercito e della marina.

Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare.

È vietato al concessionario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'impresa assunta, senza il consenso e la formale approvazione del Ministero della guerra e degli altri Ministeri interessati, osservate tutte le norme stabilite per le nuove concessioni.

(È approvato).

Art. 4.

Col decreto di concessione delle linee di navigazione aerea in servizio pubblico, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che le relative opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell'articolo 438 del codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Ogni eventuale rettifica e variazione delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto le disposizioni delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

(È approvato).

Art. 5.

Negli atti di concessione sono determinati i tipi degli impianti da eseguirsi, i singoli luoghi d'impianto, i limiti ed ogni altra modalità delle costruzioni e dell'esercizio, nonché il termine di tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee.

Negli stessi atti di concessione sono determinati la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei disciplinari vengono stabiliti per ciascun caso le prescrizioni valedoli per la sicurezza e la regolarità, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale navigante e di stazione, gli orari e le tariffe così per le cose come per le persone, le norme e le condizioni per l'uso degli impianti, speciali obblighi del comandante del pilota e del personale di bordo così prima della partenza, come durante il viaggio e dopo l'arrivo, speciali obblighi dei passeggeri e dei mittenti, la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi

assunti, le sanzioni, e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi.

(È approvato).

Art. 6.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare congrua cauzione provvisoria per assicurare che entro il termine fissato nell'atto medesimo, egli provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio.

Tale cauzione è restituita a rate di mano in mano che procedono i lavori d'impianto e d'apprestamento del materiale, salvo un'ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale delle opere e del materiale.

(È approvato).

Art. 7.

Se alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente regolare esercizio delle linee concesse, il concessionario non abbia dato esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare, e ciò dentro il termine più breve possibile, gli impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorre di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione.

Le proroghe a cui può aver diritto il concessionario nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto proprio indipendenti, sono determinate insindacabilmente dal Ministero della guerra, con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali è pel concessionario obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione.

(È approvato).

Art. 8.

Alla scadenza della concessione e pel fatto solo di essa scadenza, il concessionario deve riconsegnare allo Stato gli impianti e i materiali concessigli in uso dall'Amministrazione dello Stato, e tutti gli impianti fissi che avesse costituito durante la concessione, senza alcun compenso, ed alle condizioni che saranno state fissate nel disciplinare.

(È approvato).

Art. 9.

Possono concedersi, per semplice decreto del Ministero della guerra, inteso il Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica, a cittadini e a Società o enti costituiti o da costituirsi secondo quanto è detto nei precedenti articoli 1° e 2°, permessi di volo per il trasporto di passeggeri, a scopo di diporto, istruzione ed addestramento.

La durata del permesso di volo non può superare in nessun caso il periodo di due anni.

(È approvato).

Art. 10.

La concessione di tale permesso è subordinata all'accettazione espressa da parte del concessionario delle particolari condizioni stabilite dal Ministero della guerra, in apposito disciplinare, che si dichiara parte integrante del decreto ministeriale di concessione e nel quale sono determinate tutte le norme regolanti la concessione stessa.

(È approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme occorrenti per l'attuazione e la esecuzione della presente legge, e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Per la navigazione aerea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge: Per la navigazione aerea.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 830-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, consente che la discussione avvenga sul testo della commissione?

LISSIA, sottosegretario di Stato per la guerra. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

CAPO I. — *Principi generali.*

Art. 1.

Lo Stato esercita sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio.

Agli effetti di tale sovranità, per territorio dello Stato deve intendersi il territorio nazionale metropolitano e coloniale e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato o per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, unitamente alle loro acque territoriali.

(È approvato).

Art. 2.

La navigazione degli aeromobili sopra il territorio dello Stato è libera per tutti i cittadini italiani, ma è subordinata alla osservanza dei limiti imposti e dalle condizioni stabilite dalle leggi aeronautiche e dai relativi regolamenti.

Per gli aeromobili stranieri si osservano inoltre le norme stabilite dalle convenzioni internazionali.

La circolazione degli aeromobili militari stranieri dovrà essere autorizzata, caso per caso, dal Ministero degli affari esteri, di concerto coi Ministeri della guerra, della marina e, occorrendo, con quello delle colonie.

(È approvato).

Art. 3.

Gli aeromobili si distinguono in aeromobili di Stato e privati.

Sono considerati come aeromobili di Stato quelli eserciti da amministrazioni statali (militari e civili); sono considerati aeromobili privati tutti gli altri.

Per aeromobile militare deve intendersi qualsiasi aeromobile di Stato che sia armato, o abbia a bordo militari nell'esercizio di un servizio militare.

(È approvato).

Art. 4.

La navigazione degli aeromobili, può, per ragioni d'ordine militare o nell'interesse della pubblica sicurezza, essere vietata al di sopra di zone di territorio nazionale e coloniale, e di mare territoriale.

La posizione e l'estensione di tali zone vietate, da determinarsi previi accordi con le amministrazioni interessate, dovranno

essere rese note mediante decreti ministeriali, ed essere preventivamente comunicate agli Stati firmatari delle convenzioni internazionali.

(È approvato).

Art. 5.

Gli aeromobili sono obbligati a discendere con la maggiore possibile sollecitudine, nel più vicino luogo di approdo, ogni qual volta ne ricevano l'ordine dalle competenti autorità mediante i segnali all'uopo stabiliti nei regolamenti speciali aeronautici.

(È approvato).

Art. 6.

L'esercizio della aeronavigazione in genere, e il movimento del naviglio aereo nazionale ed estero sul territorio dello Stato sono sottoposti al controllo tecnico e politico del Governo, che lo esercita a mezzo del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica), per il controllo tecnico, e del Ministero dell'interno, per il controllo politico.

Le autorità competenti hanno sempre, di conseguenza, facoltà di procedere alla visita degli aeromobili ammessi alla circolazione, allo scopo di accertare la regolarità delle carte di bordo e la osservanza di tutti gli altri obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti.

Tali autorità sono i Comandanti di aeroporto e di campo e i loro delegati, che pertanto assumono la qualifica di pubblici ufficiali, le autorità politiche territoriali, e gli agenti dell'ordine, quali i Reali carabinieri ed i militari dei corpi della Regia guardia per la pubblica sicurezza e della Regia guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 7.

Salvo le eccezioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti, non è permesso trasportare, o comunque avere a bordo, senza speciale autorizzazione o concessione, armi, munizioni, esplosivi, uccelli viaggiatori, corrispondenze postali, e generi formanti oggetto di monopolio dello Stato, questi ultimi in misura eccedente il bisogno e consumo personale di chi si trova nell'aeromobile.

Il disposto dell'articolo 1^o della legge sul servizio postale, (testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501) è esteso ai trasporti con aeromobili.

Con decreti Reali potrà vietarsi il trasporto, con gli aeromobili, di altri generi e prodotti, oltre quelli suindicati.

I divieti stabiliti come sopra sono applicabili anche agli aeromobili esteri.

(È approvato).

Art. 8.

Nessun apparecchio radiotelegrafico potrà essere portato a bordo senza licenza speciale, rilasciata dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.

Detti apparecchi saranno usati soltanto da personale dell'equipaggio provvisto di speciale patente di abilitazione.

Per gli aeromobili nazionali il permesso di portare apparecchi radiotelegrafici deve essere dato dal Ministero delle poste e telegrafi di concerto con i Ministeri della guerra e della marina, giusto quanto prescrive l'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 395, del 30 giugno 1910 sulla radiotelegrafia e sulla radiotelegrafia, approvato con Regio decreto 1º febbraio 1912, n. 227.

Ogni aeromobile adibito a trasporti pubblici, e capace di portare almeno 10 persone, dovrà essere munito di apparecchio radiotelegrafico di trasmissione e ricezione, il cui uso è disciplinato secondo le norme emanate dalla Commissione internazionale di navigazione aerea.

(È approvato).

Art. 9.

In caso di necessità, chiunque sia in grado di dare soccorso e provvedere al salvataggio dell'aeromobile, delle persone e delle cose trasportate è tenuto a prestare l'opera propria. Chi arreca il soccorso, oltre all'eventuale compenso per la prestazione di opera, ha diritto al rimborso delle spese, ed al risarcimento dei danni che incontra.

(È approvato).

CAPO II. — Nazionalità degli aeromobili. Registro aeronautico nazionale.

Art. 10.

Ogni aeromobile deve avere una nazionalità ed una sola. La nazionalità italiana si acquista mediante l'iscrizione nel Registro aeronautico nazionale.

(È approvato).

Art. 11.

È istituito un Registro aeronautico nazionale, a cura e a disciplina del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Gli aeromobili nazionali, eccezione fatta per quelli militari, dovranno essere iscritti nel Registro aeronautico nazionale per poter navigare sul territorio dello Stato.

(È approvato).

Art. 12.

L'aeromobile, per essere iscritto nel Registro aeronautico nazionale deve:

a) avere ottenuto il certificato di navigabilità, in seguito a prova da eseguire dai competenti uffici del Regno e delle colonie nei modi che saranno fissati dai regolamenti.

b) appartenere in esclusiva proprietà a cittadini italiani, e a Società regolarmente costituite in Italia, purchè il capitale di essa appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, ed il presidente della società e due terzi degli amministratori siano cittadini italiani;

c) avere soddisfatta la tassa di immatricolazione, e le altre tasse e contribuzioni stabilite.

I passaggi di proprietà e le costituzioni di diritti reali, per essere validi anche fra le parti, devono essere trascritti nel registro.

Con regolamento saranno fissate le modalità delle iscrizioni e delle trascrizioni.

(È approvato).

Art. 13.

Nota delle iscrizioni e delle radiazioni di iscrizione nel Registro aeronautico nazionale sarà mensilmente comunicata agli Stati firmatari delle convenzioni internazionali e alla Commissione internazionale di navigazione aerea.

(È approvato).

CAPO III. — Aeroporti — Campi di fortuna.

Art. 14.

Salvo quanto sarà disposto dal regolamento per i campi di prova e per i campi scuola, e salvo i casi di forza maggiore, la partenza e l'approdo degli aeromobili può farsi solo negli aeroporti dello Stato e in quelli costruiti e mantenuti per sua concessione.

Concorrendo speciali motivi, la partenza e l'approdo degli aeromobili può aver luogo anche nei campi di fortuna.

(È approvato).

Art. 15.

Gli aeroporti, i campi di fortuna, gli impianti tutti necessari all'esercizio di una linea aerea, sono opere di pubblica utilità e quindi sono per essi applicabili le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 16.

È proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoie, linee di trasmissione elettrica o altro qualsiasi edificio od ostacolo, e di allevare e mantenere piante ad una distanza inferiore al decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso dal limite di qualsiasi aeroporto e campo di fortuna.

(È approvato).

Art. 17.

Potrà essere consentito a società ed a privati di costruire un proprio campo di aviazione, per svolgerci la propria attività.

Si dovrà però ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica) il quale potrà concederla, a suo giudizio insindacabile, dopo accertamento che il campo risponda a tutti i requisiti voluti.

Tutti i campi si intendono messi sotto il controllo della competente autorità nella cui giurisdizione essi si trovano.

(È approvato).

Art. 18.

Il controllo e la vigilanza su tutti gli aeroporti, campi di fortuna e campi di aviazione in genere sono affidati alle stesse autorità di cui al 3º comma dell'articolo 6.

(È approvato).

CAPO IV. — Ammissione all'esercizio della navigazione aerea.

Art. 19.

Il comandante, i piloti, i meccanici ed il personale di rotta dell'equipaggio degli aeromobili, devono essere provvisti di patenti di abilitazione, rilasciate dalle compe-

tenti autorità statali giusta quanto sarà determinato dai regolamenti speciali aeronautici.

(È approvato).

Art. 20.

Ogni aeromobile, per poter navigare fuori dei campi di prova, deve essere munito:

a) del certificato di registrazione;

b) del certificato di navigabilità;

c) della licenza di esercizio;

d) delle patenti di abilitazione del comandante, dei piloti e degli uomini di equipaggio;

e) se trasporta merci, della polizza di carico, del manifesto e degli altri documenti doganali prescritti;

f) dei libri di bordo prescritti;

g) se è munito di radiotelegrafia della prescritta speciale licenza.

(È approvato).

Art. 21.

I libri di bordo saranno conservati per due anni dopo l'ultima iscrizione.

(È approvato).

Art. 22.

Tutti gli aeromobili nazionali ammessi a navigare sul territorio dello Stato ed all'estero debbono conformarsi a quanto è stabilito nell'allegato D della Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, 13 ottobre 1919, (regolamento sui fanali e segnalazioni e codice di circolazione aerea).

(È approvato).

Art. 23.

Ogni aeromobile dovrà portare le marche di nazionalità e di registrazione, e le altre indicazioni stabilite nei regolamenti aeronautici.

È fatto divieto agli aeromobili privati di portare i contrassegni destinati a contraddistinguere gli aeromobili di Stato (colori nazionali, speciali marche, ecc.).

(È approvato).

Art. 24.

Ogni imprenditore di servizi aerei o costruttore o proprietario di aeromobili ha l'obbligo di provvedere alla assicurazione del personale addetto, compresi i piloti contro gl'infortuni sul lavoro a norma delle disposizioni di legge vigenti.

È fatto altresì obbligo ai medesimi di assicurare il proprio personale navigante contro i rischi del volo o mediante polizza contratta presso istituti di assicurazione ovvero sotto forma di deposito presso un Istituto bancario nella misura e colle modalità che saranno fissate col regolamento. Anche in questo caso la responsabilità civile sarà disciplinata dalle norme dell'articolo 32 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

(È approvato).

CAPO V. — *Competenza - Prescrizione Responsabilità.*

Art. 25.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto aereo possono proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nel quale risiede un rappresentante dell'imprenditore del servizio aereo, e, se si tratta di regolari linee di aerotrasporti in servizio pubblico, dinanzi a quella del luogo dove trovasi l'aeroporto di partenza o quello di arrivo.

Le azioni di risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati dagli aeromobili a persone e a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorità giudiziaria del luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

(È approvato).

Art. 26.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto aereo si prescrivono col decorso di due anni dalla data nella quale ebbe termine l'ultimo dei viaggi ai quali il contratto diede luogo, ovvero dalla data di stipulazione nel caso in cui il contratto stesso non sia stato seguito dall'esecuzione di alcun viaggio.

Le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di aeromobili si prescrivono con lo stesso decorso di due anni dal giorno della proposta o del richiamo, per i quali vige il disposto dell'articolo 665 del Codice di commercio.

(È approvato).

Art. 27.

Di tutti i danni comunque e dovunque arrecati alle persone ed alle cose dagli aeromobili, sono responsabili in solido l'autore

del danno, il comandante e il proprietario dell'aeromobile.

Al danneggiato incombe l'onere della sola prova del danno salvo alla controparte la prova liberatoria che da parte sua si è avuta ogni cura perchè il danno non si verificasse.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di progetto, di costruzione o di manutenzione dell'aeromobile.

(È approvato).

Art. 28.

Le conseguenze derivanti dall'urto di aeromobili, sono disciplinate in base alle norme stabilite, relativamente all'urto delle navi, negli articoli 660, 665 e 873 del Codice di commercio, e nei regolamenti speciali aeronautici.

(È approvato).

CAPO VI. — *Disposizioni doganali.*

Art. 29.

Gli aeromobili provenienti dall'estero o all'estero diretti, devono discendere e partire in aeroporti doganali, nei quali saranno istituiti i servizi doganali occorrenti.

Nota di tali aeroporti sarà comunicata alla Commissione internazionale per la navigazione aerea.

(È approvato).

Art. 30.

Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima della partenza, presentare all'autorità di finanza a ciò delegata il manifesto compilato secondo le norme del regolamento.

Eccezioni all'obbligo della presentazione del manifesto possono essere stabilite dal Ministero delle finanze per gli aeromobili, che, senza merci a bordo, viaggiano tra un punto e l'altro del Regno.

(È approvato).

Art. 31.

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nella quale il manifesto di partenza sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, il Governo dal Re potrà prescrivere con decreti Reali che gli aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle dette località.

(È approvato).

Art. 32.

Il comandante dell'aeromobile, munito di manifesto ai sensi dei precedenti articoli deve, appena disceso nel luogo di approdo ed in ogni caso prima di riprendere il viaggio e non più tardi di 24 ore dall'atterramento, presentare il manifesto all'autorità di finanza all'uopo delegata, o alla più prossima autorità governativa o comunale.

Il manifesto ritirato da Autorità che non sia quella di finanza a ciò delegata, deve essere subito trasmesso a quest'ultima.

(È approvato).

Art. 33.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare al più presto che gli sia possibile l'avvenuto atterramento all'autorità governativa o comunale più prossima per le opportune constatazioni. Se l'autorità avvertita non sia quella finanziaria dovrà darne subito partecipazione a quest'ultima.

(È approvato).

Art. 34.

Il personale di bordo degli aeromobili è sempre tenuto a conformarsi alle disposizioni doganali.

I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per i vettori.

Le operazioni doganali richieste per i viaggiatori, i loro bagagli o le merci trasportate per via aerea, sono da compiere secondo le disposizioni della legge doganale applicando per lo scarico, il carico e la dichiarazione delle merci, le stesse disposizioni relative alle merci arrivate o spedite per via di terra.

(È approvato).

Art. 35.

Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel

territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione o ripresa del viaggio in misura da stabilirsi in un paragrafo del liqro di bordo.

I bagagli e gli altri effetti del personale di equipaggio e dei viaggiatori sono ammessi sia nel trasporto internazionale, sia nei trasporti fra un luogo e l'altro del Regno, allo stesso trattamento concesso per i bagagli e gli effetti personali dei viaggiatori per via di terra e del personale di bordo delle navi.

(È approvato).

Art. 36.

Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi e le provviste per il viaggio.

(È approvato).

CAPO VII. — Disposizioni penali.

Art. 37.

La navigazione degli aeromobili al di sopra di zone, rispetto alle quali sia stato stabilito il divieto di cui all'articolo 4 e le infrazioni ai divieti e alle prescrizioni imposte dagli articoli 5, 7, 8, 14 e 20, se non costituiscono altro speciale reato per il quale sia comminata pena più grave, sono punite con la multa fino a lire 2000. Nei casi più gravi, ed in quelli di recidiva, può essere applicata la detenzione fino a 6 mesi.

Per quanto riguarda le infrazioni di cui all'articolo 14 può essere anche disposta la confisca dell'aeromobile.

Per quanto riguarda la violazione di cui agli articoli 5, 7 e 8, il giudice può interdire dall'esercizio dell'aeronavigazione per un periodo di tempo non superiore ad un mese.

(È approvato).

Art. 38.

Delle infrazioni previste nell'articolo precedente è responsabile il comandante, salvo che non risulti che esse siano dovute ad altre persone, ed egli abbia compiuto quanto era in suo potere per evitarle.

(È approvato).

Art. 39.

Chiunque falsifica o altera le carte di bordo incorre nella pena della reclusione da uno a cinque anni.

Quando l'autore del falso o dell'alterazione sia il comandante dell'aeromobile, la pena della reclusione non può essere minore di cinque anni e può estendersi ad un massimo di dieci. Colui che, senza avere concorso nel falso abbia scientemente fatto uso di carte e di atti falsi, previsti nel 1° comma del presente articolo, è punito con la reclusione non minore di due anni, e non minore di quattro se trattasi del comandante dell'aeromobile.

(È approvato).

Art. 40.

Le persone addette ai servizi di aeronavigazione che, chiamate dalla competente autorità ad accorrere in soccorso di aeromobili, delle persone e delle cose da essi trasportate, vi si rifiutino, sono punite con la multa fino a lire 2000, e nei casi più gravi con la detenzione fino a due mesi.

(È approvato).

Art. 41.

Chiunque, fuori delle persone prevedute nell'articolo precedente, ometta di dare opera per il soccorso o per il salvataggio a mente dell'articolo 9 è punito con la multa fino a lire 500.

(È approvato).

Art. 42.

Chiunque opponga ostacoli alla esecuzione di quanto è disposto nell'articolo 6, è punito con la multa fino a lire 2000, e, nei casi più gravi, con la detenzione fino a 6 mesi.

(È approvato).

Art. 43.

Salvo l'applicazione delle pene stabilite dalle leggi doganali e daziarie nei casi di contrabbando i comandanti degli aeromobili sono soggetti alle multe seguenti:

- 1°) da lire 200 a lire 1000, per la mancanza del manifesto prescritto dall'articolo 30;
- 2°) da lire 200 a lire 500, per la mancata presentazione del manifesto agli uffici competenti all'arrivo ed alla partenza;
- 3°) da lire 20 a lire 100, per la ritardata presentazione del manifesto all'arrivo;
- 4°) da lire 200 a lire 500, per il mancato approdo negli aeroporti doganali, quando il fatto non sia giustificato da forza maggiore.

(È approvato).

Art. 44.

Oltre ai casi preveduti dalla legge doganale, sono considerate in contrabbando le merci estere che vengono asportate dai luoghi di approdo degli aeromobili e quelle che siano caricate su aeromobili in partenza, senza il compimento delle relative operazioni doganali. Si considerano pure in contrabbando gli aeromobili con il loro carico, provenienti dall'estero, che siano atterrati fuori degli aeroporti doganali, quando l'atterramento non sia stato denunciato all'autorità ai sensi dell'articolo 33.

Per l'applicazione e l'erogazione delle multe stabilite nel precedente articolo, come di quelle inflitte in conseguenza dell'accertamento di contrabbando o di altre contravvenzioni alle leggi doganali o daziarie, si osservano le disposizioni delle leggi stesse.

(È approvato).

Art. 45.

Le infrazioni a quanto dispone l'articolo 23 sono punite con l'ammenda fino a lire 1000, e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a tre mesi.

(È approvato).

Art. 46.

Le infrazioni ai divieti e alle prescrizioni imposte dagli articoli 11, 2° comma; 12, 2° comma; 16, 17, 19, 21, 22, 24, 31, e 33 se non costituiscono altro speciale reato per il quale sia comminata pena più grave, sono punite con l'ammenda fino a lire 1000.

Nei casi più gravi, ed in quelli di recidiva, può essere applicato l'arresto fino ad un anno.

(È approvato).

CAPO VIII. — *Disposizioni finali.*

Art. 47.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme occorrenti per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge e pel coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. Tali norme potranno comminare pene restrittive della libertà personale fino a 3 mesi, e pene pecuniarie fino a lire 2000 e disposizioni per assicurare agli aventi diritto le indennità in caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 24 della presente legge.

(È approvato).

Art. 48.

E' abrogato il Regio decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919, ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Inversione dell'ordine del giorno.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare la Camera di consentire a che si discuta ora il disegno di legge al numero 12 dell'ordine del giorno di oggi, « Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro ». Basteranno pochi minuti per approvarlo.

PRESIDENTE. Metto a partito la domanda di inversione dell'ordine del giorno fatta dall'onorevole ministro del lavoro.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro.

L'onorevole ministro consente che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario*, legge (*Vedi Stampato 1568-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Per le sessioni del Consiglio superiore del lavoro, che sia necessario di convocare prima che venga attuata la riforma generale di quel Corpo, saranno chiamati a farne parte, nel numero indicato nella tabella annessa alla presente legge, consiglieri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per i rappresentanti le industrie diverse, la designazione sarà fatta rispettivamente dalle Confederazioni nazionali ».

Do lettura della tabella annessa a quest'articolo:

	Rappresentanti padronali	Rappresentanti dei lavoratori
Agricoltura	3	7
Industria mineraria	2	—
Industrie metallurgiche e meccaniche	3	3
Industrie tessili	2	3
Industria edilizia	2	1
Industrie del vestiario	1	—
Industrie poligrafiche, della carta e affini	2	2
Industrie chimiche	1	1
Industrie d'albergo e mensa	1	1
Industrie diverse	3	4
Impiego privato nelle industrie	—	1
Banche, Istituti di credito, Assicurazioni ed affini	1	1

L'onorevole Gronchi ha presentato un emendamento alla tabella:

« *Aggiungere alla tabella:* Organizzazioni nazionali mutualistiche e di previdenza, due rappresentanti; organizzazioni nazionali cooperative, due rappresentanti ».

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GRONCHI. L'emendamento ha uno scopo che mi pare molto evidente per essere spiegato.

Ha lo scopo di introdurre in questo riordinamento del Consiglio superiore del lavoro anche due rappresentanti di altre correnti del movimento mutualistico non comprese oggi.

Per le ragioni di equità che hanno ispirate hanno ispirato questo disegno di legge, ci deve essere eguaglianza fra il campo sindacale e quello delle cooperative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Olivetti.

OLIVETTI. A me pare che l'emendamento Gronchi non tenga conto della costituzione fondamentale del Consiglio superiore del lavoro.

In Commissione è stato lungamente discusso, presente anche il collega Gronchi...

GRONCHI. Non presente.

OLIVETTI. ...o almeno presente un rappresentante del partito popolare, la necessità di mantenere il Consiglio nella sua rappresentanza paritetica.

Ora, l'emendamento Gronchi verrebbe ad alterare questa composizione paritetica del Consiglio superiore del lavoro a favore dell'una o dell'altra classe.

Del resto, c'è già attualmente nel Consiglio superiore la rappresentanza tanto dell'elemento di mutualità come dell'elemento delle cooperative. Quindi mi pare che anche da questo lato l'emendamento Gronchi debba essere respinto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TURATI, *relatore*. Mi pare che la cosa non abbia importanza, tanto che anche io che non sono molto bianco, ma livemente rosso, non faccio opposizione all'emendamento Gronchi.

Anzitutto, si tratta di un provvedimento provvisorio nella attesa della grande riforma che dovremo affrontare e in cui avremo campo di tediarsi a vicenda. In secondo luogo, questo elemento mutualistico sfugge al criterio della pariteticità.

Si tratta di un elemento intermedio, che in realtà dovrebbe essere messo nella zona

cuscinetto. Le mutue non sono un elemento della resistenza operaia: sono mezzo padronali mezzo no, rappresentano in altri termini una forma vecchia e caduca. Le cooperative di lavoro sono un po' anche padronali; le cooperative di consumo sono essenzialmente commerciali; le cooperative di credito sono essenzialmente bancarie. Quindi stanno in mezzo.

Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Olivetti non abbia importanza e quindi io accolgo la proposta bianchissima dell'onorevole Gronchi, augurandomi che in altra occasione, altre proposte rosee siano accolte da lui.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gronchi.

GRONCHI. Osservo al collega Olivetti che alla pariteticità nella situazione attuale sfuggivano i rappresentanti delle società di mutuo soccorso e della Lega nazionale delle cooperative, tanto è vero che si è dovuto dire che alla parte operaia deve essere assegnata questa rappresentanza, perchè nella composizione del Consiglio sono in pari numero i rappresentanti l'industria, l'agricoltura, il commercio come datori di lavoro e i rappresentanti delle singole industrie. Questo non era nel computo attuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Olivetti.

OLIVETTI. Lo stesso collega Turati mi fornisce gli argomenti contrari alla sua tesi.

Nella sua relazione, il collega Turati, dice questo: « Il Consiglio superiore del lavoro si può dividere approssimativamente nei seguenti tre gruppi distinti: 14 rappresentanti i datori di lavoro (e qui enumera tutti i rappresentanti dei datori di lavoro); 14 rappresentanti le organizzazioni lavoratrici ».

Orbene, questi 14 rappresentanti sono così elencati: 3 la Federazione delle mutue; 3 la Lega nazionale delle cooperative; 8 le organizzazioni dei minatori, dei lavoratori dei porti e del mare, dei contadini, degli operai degli impiegati privati.

TURATI, *relatore*. È artificioso.

OLIVETTI. Adesso ella mi viene a dire che è artificioso.

Ora mi pare che, a dare ragione a quello che sostengo io, meglio valgano le parole stesse del relatore.

Quindi pregherei, appunto per questo, il collega Gronchi, a non voler insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Gronchi, ella insiste?

GRONCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Pregherei l'onorevole Olivetti di non insistere nella sua opposizione.

Io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento Gronchi se ed in quanto il concetto della pariteticità non viene ad essere alterato. Siamo in tema di approssimazioni e siamo di fronte ad un progetto di legge, che ha il carattere di provvisorietà che stabilisce delle norme per mettere il Consiglio superiore del lavoro in condizioni di funzionare.

Perciò accetto l'emendamento Gronchi.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Metto a partito la tabella annessa all'articolo 1 con l'emendamento dell'onorevole Gronchi accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvata).

Art. 2.

« I consiglieri così nominati godono di tutti i diritti dei consiglieri nominati in base alla legge organica del Consiglio, prendono parte alle votazioni, possono essere eletti all'ufficio di presidenza e al Comitato permanente e possono rappresentare il Consiglio in altri Corpi ».

(È approvato).

Art. 3.

« Il Consiglio superiore del lavoro, integrato a norma della presente legge, procede nella sua prima convocazione alla elezione dei componenti il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

« Il numero dei componenti il Comitato permanente è portato ad undici; quattro di essi dovranno essere scelti dai consiglieri rappresentanti dei lavoratori entro il proprio gruppo; altri quattro fra quelli rappresentanti i datori di lavoro ugualmente entro il proprio gruppo.

« Gli altri tre saranno eletti dal complesso dei consiglieri che non appartengono ad alcuno dei suindicati due gruppi.

« Agli effetti della divisione in gruppi prevista nel comma precedente, fanno parte del gruppo dei rappresentanti dei lavoratori, oltre i 24 nuovi eligendi indicati sotto questo titolo nella tabella annessa alla presente legge, i rappresentanti, nell'attuale Consiglio

superiore, della Federazione delle società di mutuo soccorso, quelli della Lega nazionale delle Cooperative italiane, e quelli già qualificati come rappresentanti dei lavoratori.

Fanno parte del gruppo dei rappresentanti dei datori di lavoro, oltre i 21 nuovi rappresentanti padronali indicati nell'annessa tabella, i rappresentanti nell'attuale Consiglio superiore, delle Camere di commercio, dei Comizi agrarii, dell'Associazione fra le banche popolari, e i consiglieri già qualificati come rappresentanti dei produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali. I rimanenti consiglieri fanno parte del terzo gruppo ».

A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dell'onorevole Gronchi, puramente di forma, perchè è conseguenza del suo emendamento già accettato. Egli propone che al terzo comma, laddove si dice: « oltre i 24 nuovi eligendi » si dica « oltre i 28 ».

Abbiamo poi l'emendamento dell'onorevole Turati.

« Al secondo comma, alle parole: Gli altri tre, *sostituire*: ciascun consigliere vota per un numero di candidati non superiore a tre. Gli altri tre membri del Comitato permanente, ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella accetta i due emendamenti ?

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 3 con gli emendamenti accettati dal ministro e dalla Commissione:

« Il Consiglio superiore del lavoro, integrato a norma della presente legge, procede nella sua prima convocazione alla elezione dei componenti il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

« Il numero dei componenti il Comitato permanente è portato ad undici; quattro di essi dovranno essere scelti dai consiglieri rappresentanti dei lavoratori entro il proprio gruppo; altri quattro fra quelli rappresentanti i datori di lavoro, ugualmente entro il proprio gruppo; ciascun consigliere vota per un numero di candidati non superiore a tre. Gli altri tre membri del Comitato permanente saranno eletti dal complesso dei consiglieri che non appartengono ad alcuno dei suindicati due gruppi.

« Agli effetti della divisione in gruppi prevista nel comma precedente, fanno parte del gruppo dei rappresentanti dei lavoratori, oltre i 28 nuovi eligendi indicati sotto questo

titolo nella tabella annessa alla presente legge, i rappresentanti, nell'attuale Consiglio superiore, della Federazione delle società di mutuo soccorso, quelli della Lega nazionale delle Cooperative italiane, e quelli già qualificati come rappresentanti dei lavoratori.

« Fanno parte del gruppo dei rappresentanti dei datori di lavoro, oltre i 21 nuovi rappresentanti padronali indicati nell'annessa tabella, i rappresentanti, nell'attuale Consiglio superiore, delle Camere di commercio, dei Comizi agrarii, dell'Associazione fra le banche popolari, e i consiglieri già qualificati come rappresentanti dei produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali. I rimanenti consiglieri fanno parte del terzo gruppo ».

(È approvato).

Art. 4.

« Nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sarà stanziata la somma di lire 60,000 per le spese occorrenti in conseguenza della presente legge ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è stato già fissato ieri sera dalla Camera, e cioè:

1º) Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna;

2º) Seguito della discussione del bilancio di agricoltura.

CANEPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEPA. Mi pare che l'altro giorno l'onorevole presidente del Consiglio, dicesse e la Camera assentisse, che col bilancio del tesoro tornerebbero alle sedute pomeridiane i bilanci, per modo che nella mattina si potrebbero porre all'ordine del giorno quei disegni di legge che non darebbero luogo a discussione politica, ma che hanno solo carattere tecnico....

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, mi permetto di farle osservare che all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sono già iscritti il seguito della discussione della legge sul latifondo e il seguito del bilancio di agricoltura.

Ne avremo certamente per tutta la seduta antimeridiana di domani e sarebbe inutile

inscrivere ora altri argomenti all'ordine del giorno.

CANEPA. Desideravo richiamare l'attenzione del Governo sopra la convenienza di discutere tre progetti di legge.

Uno è stato promesso durante la discussione del bilancio di agricoltura ed invocato da molti oratori, specialmente toscani, liguri e del Mezzogiorno, ed è quello sulla ulivicultura.

Si è fatta una tonnellata di eloquentissime chiacchiere sulla agricoltura, facciamo almeno un'oncia di fatti, ed approviamo questo progetto di legge.

Secondo. Richiamo l'attenzione della Camera sul fatto che è ormai quasi un anno che il Senato ha approvato un progetto di legge contro il commercio abusivo dei veleni aventi effetto stupefacente.

Ogni giorno leggiamo nei giornali, anzi, proprio oggi ne abbiamo uno, la cronaca di orribili delitti commessi per effetto del commercio della cocaina.

Coloro che esercitano questo turpissimo commercio non sono puniti che con una multa che non rappresenta nemmeno ciò che essi guadagnano in una sola giornata. Credo che noi non dobbiamo andare in vacanza, lasciando che ancora per 5 o 6 mesi prosegua questa immoralità.

Faccio anche una terza istanza, l'ultima, per un disegno di legge che non porterà via alla Camera più di qualche minuto: quello per la conversione in legge di un decreto recante provvedimenti a favore delle mutue agrarie.

PRESIDENTE. Non tutti i disegni di legge che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta di oggi sono stati esaminati. Ne sono rimasti taluni che resteranno iscritti nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane dopo la discussione del bilancio del Tesoro. Se il Governo non ha difficoltà si potranno aggiungere a questi disegni già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, quelli accennati dall'onorevole Canepa. Salvo poi a vedere se debbano essere esaminati in seduta mattutina o in seduta pomeridiana.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Broccardi: ne ha facoltà.

BROCCARDI. Io chiederei che fosse iscritta nell'ordine del giorno di una delle sedute di domani la discussione del disegno di legge per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. Si tratta di un disegno di legge

dichiarato di urgenza, ed è urgente quindi che sia portato alla discussione della Camera.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni: ne ha facoltà.

MAZZONI. È iscritto nell'ordine del giorno il progetto di legge sui contratti agrari. Credo di sapere che la Commissione non ha ancora preparato la relazione. Siccome la cosa è di un grande interesse, io vorrei proporre che la Camera decidesse di dare un termine alla Commissione per la presentazione della relazione. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Per ora, stiamo procedendo alla formazione dell'ordine del giorno della seduta di domani... Dopo, onorevole Mazzoni, ella potrà fare la sua richiesta...

Ha facoltà di parlare l'onorevole Faranda.

FARANDA. Io chiedo che domani siano discussi, prima del bilancio del Tesoro, i disegni di legge che erano all'ordine del giorno già oggi. Ve ne è uno urgente: quello per l'autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie: sono lavori assolutamente indilazionabili...

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Camera di volere assolutamente terminare la discussione di quei progetti di legge che sono ancora in discussione: e cioè chiederei che la seduta antimeridiana di domani si riservasse alla discussione del progetto di legge sul latifondo e dello stato di previsione per la spesa del Ministero d'agricoltura. Poi, siccome le questioni che riguardano il Tesoro sono veramente più urgenti di tutte le altre e abbiamo bisogno, anche di fronte al Paese, di discuterle a fondo, io vorrei fare la proposta che domani nel pomeriggio la discussione si aggirasse unicamente sullo stato di previsione del Ministero del tesoro. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Come anche l'onorevole Presidente del Consiglio ha ricordato, è già stabilito per la seduta di domani mattina il seguito delle discussioni sia del disegno di legge sul latifondo che del bilancio dell'agricoltura. Possiamo però intanto, inscrivere nell'ordine del giorno i vari disegni di legge per i quali si fa richiesta. Poi si stabilirà quando debbano essere discussi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

BOVIO. Io chiederei che fosse iscritta nell'ordine del giorno di una delle sedute

di domani la conversione in legge del Regio decreto concernente la proroga della durata delle Commissioni arbitrali dell'impiego privato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carusi.

CARUSI. Io chiedo che sia iscritta nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge relativo a « Provvedimenti per gli ufficiali stati esonerati dal servizio attivo durante la guerra ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Salvo a stabilire quali progetti di legge andranno in discussione la mattina e quali nel pomeriggio, io domanderei che tre progetti di legge, che credo non porteranno molta discussione, venissero messi nell'ordine del giorno di domani. In ogni modo, chiederei che fossero messi in una condizione tale da non andare al di là delle vacanze...

Chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1469: « Registrazione delle associazioni professionali ». Non è che una postilla di quelle che si è approvato ora. Il completamento del Consiglio superiore del lavoro provvisorio implica infatti che il ministro possa fare delle nomine e la designazione di determinate persone.

Chiedo poi che vengano iscritti i disegni di legge n. 679 per l'orario di lavoro dei pannettieri e quello n. 197: Provvedimenti circa l'orario di lavoro nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baranzini.

BARANZINI. Propongo alla Camera che la seduta antimeridiana di domattina si inizi alle 9. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Per ora inscriviamo i disegni di legge; poi metterò ai voti la sua proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzini.

MAZZINI. Chiedo sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1675: Disposizioni relative ad alcune tasse di bollo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciocchi.

CIOCCHI. Chiedo sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1704: Istituzione degli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarino-Amella.

GUARINO-AMELLA. Chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno il progetto di legge n. 1149: Costituzione in comune autonomo delle borgate di Milocca e San Biagio di Campofranco.

PRESIDENTE. Inscriveremo dunque tutti questi disegni di legge.

E allora l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è così definitivamente formulato:

Seguito della [discussione del disegno di legge: trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

Seguito della discussione del disegno di legge stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

L'onorevole Baranzini propone che la seduta antimeridiana si inizi alle 9 invece che alle 10. (*Vvvi rumori*).

Onorevole Baranzini insiste perchè sia messa in votazione la sua proposta?

BARANZINI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora domattina seduta alle ore 10.

Quanto alla seduta pomeridiana...

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Camera di non far precedere nella seduta pomeridiana alla discussione dello stato di previsione del Ministero del tesoro la discussione di altri progetti.

PRESIDENTE. Debbo ricordare all'onorevole presidente del Consiglio che per la seduta di domani è già iscritta all'ordine del giorno la votazione di ballottaggio fra i deputati Rondani e Guglielmi per la nomina di un questore della Camera. Vi è su ciò una deliberazione della Camera.

Vi sarebbe poi la votazione a scrutinio segreto di alcuni disegni di legge, ma ciò non ha molta importanza. Se non che all'ordine del giorno della seduta di domani, in seguito a deliberazione della Camera, è iscritta la verifica di poteri e la elezione contestata del deputato Pighetti nella circoscrizione di Perugia. Immediatamente dopo verrebbe il seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero del tesoro.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, all'ordine del giorno della seduta di domani dovrebbe essere iscritta la relazione della Giunta per le elezioni sulla ele-

zione contestata dell'onorevole Pighetti nel collegio di Perugia.

Ma poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha proposto, di continuare domani la discussione sul bilancio del Tesoro senza interruzione, io non ho difficoltà se la Camera crede, a rimandare ad altro giorno la discussione di questa elezione contestata. Me ne rimetto alla Camera.

Voci. Ma è già fissata.

PRESIDENTE. Onorevole Grassi, occorrerebbe che ella indicasse un'altra tornata.

GRASSI. Credo che, se la Camera consente e il Governo è d'accordo, si potrebbe fissare la seduta che verrà immediatamente dopo esaurita la discussione del bilancio del Tesoro.

DE GASPERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI. Saremmo disposti ad accettare che domani questa discussione non venisse a turbare la continuità di quella del bilancio del Tesoro, purchè venisse stasera fissato il giorno preciso in cui dovrà farsi tale dibattito.

Credo si potrebbero rinviarla a sabato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Questo è un emendamento alla proposta dell'onorevole Grassi.

TOFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI. Mi sembra che la discussione del bilancio del Tesoro abbia tale importanza che richieda la continuità assoluta della discussione. Sembra strano che si cominci una discussione di quel genere per poi interromperla.

Perciò prego l'onorevole De Gasperi di ritirare la sua proposta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metterò a partito la proposta dell'onorevole Grassi.

A questa proposta, l'onorevole De Gasperi ha proposto un emendamento, affinché la discussione di questa elezione sia invece fissata a sabato.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Lo scopo della mia proposta era quello di dare possibilità alla Camera di continuare senza interruzione la discussione del bilancio del Tesoro. Se questo non dovesse avvenire, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora anche l'onorevole De Gasperi ritira la sua proposta, che costituisce un emendamento alla proposta dell'onorevole Grassi?

DE GASPERI. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Propongo che la Camera assegni tre giorni alla Commissione dell'agricoltura per presentare la relazione sui contratti agrari.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. È inutile che ripetiamo quale sia l'urgenza assoluta di questo disegno di legge. Quindi noi siamo favorevoli alla fissazione di un termine perchè la Commissione presenti la relazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, la prego di esprimere il suo parere.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Rilevo che, date anche le questioni inerenti alla materia di cui è oggetto il disegno di legge, è veramente breve un termine di tre giorni.

Del resto, più che me, la proposta riguarda la Commissione (*Commenti*). Proporrei che almeno il termine fosse fissato in cinque giorni.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito la proposta che sia assegnato il termine di cinque giorni alla Commissione dell'agricoltura per presentare la relazione sul disegno di legge relativo ai contratti agrari.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei sapere se c'è la relazione sulla conversione in legge del decreto-legge relativo agli infortuni agricoli.

Io non sono stato capace di trovarla. Se non c'è, come credo, vorrei che anche alla Commissione del lavoro fosse assegnato un termine per la presentazione di questa relazione. Mi permetto di ricordare a questo riguardo la sollecitazione che io stesso ebbi occasione di fare sere sono, perchè non si facesse un ostruzionismo dannoso alla discussione di questo disegno di legge.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La relazione è già stata presentata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucci.

LUCCI. Chiedo che si fissi un termine di cinque giorni alla Commissione che deve riferire sul progetto di legge per un miliardo e 750 milioni di lavori ferroviari.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro, ha udito la proposta dell'onorevole Lucci?

PARATORE, *presidente della Commissione finanze e tesoro*. Già poco fa un collega ha chiesto che la Commissione desse il suo parere sopra un disegno di legge. Per atto di cortesia ho accettato, pur constatando che si tratta di un progetto importante, e debbo dichiarare che sarà difficile nei cinque giorni poter dare il parere. Ora si domanda lo stesso termine per un progetto di grandissima importanza che involge la spesa di un miliardo e 750 milioni. Dare il parere in cinque giorni è impossibile e non sarebbe serio consentire.

Prego l'onorevole Lucci di non insistere. La Commissione lavora quotidianamente e lavora con coscienza. Non è escluso che il parere possa venire nei cinque giorni, ma non posso promettere di più e non sarebbe serio prendere impegni.

MODIGLIANI. È già studiato.

PARATORE, *presidente della Commissione finanze e tesoro*. Da chi?

MODIGLIANI. Dalla Commissione dei lavori pubblici.

CIAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAPPI. Siccome ho sentito dire che questo disegno di legge è stato oggetto dell'esame della Commissione dei lavori pubblici, debbo dichiarare che non è esatto. La quinta Commissione non è mai entrata nel merito di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucci insiste?

LUCCI. Insisto e dico che non è serio per il Governo e pel ministro dei lavori pubblici venire ad annunziare che c'è uno *stok* di lavori per la classe operaia, per cui si può restare calmi ed aspettare, quando poi la Commissione viene a dire che il progetto non è mai stato studiato. A che giuoco si giuoca? Non si può chiudere la Camera con queste promesse fatte alla classe operaia.

PRESIDENTE. Il disegno di legge cui accenna l'onorevole Lucci è assegnato alla Commissione permanente delle comunicazioni che deve chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Si tratta di un miliardo e 750 milioni.

L'onorevole Lucci propone che sia assegnato un termine di cinque giorni alla Commissione delle comunicazioni per la relazione. Metto a partito questa proposta.

(Non è approvata).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

GARIBOTTI, segretario, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti di Lentini.

« Crisafulli-Mondio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti avvenuti a Desio (Milano) nei giorni 8 e 9 luglio 1922, che hanno profondamente e ingiustamente turbato, intimorita e danneggiata quella pacifica e laboriosa popolazione.

« Grandi Achille, Paleari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sul barbaro eccidio di Lentini da parte della forza pubblica.

« Volpi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quale sorte sia riserbata ai rifugi alpini delle terre redente, già consegnati al Club Alpino Italiano e in gran parte riattati e custoditi con vigile senso di italianità.

« Lupi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero intorno all'abbandono di ogni criterio di assistenza sociale (soprattutto in materia ospedaliera) nella provincia di Napoli.

« Bovio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere come giudichi il comportamento del ministro plenipotenziario a Belgrado, il quale ha ricevuto nella sede di quella legazione il noto rinnegato Zanella, diffamatore costante del nostro Paese e artefice di continue insidie ai danni di Fiume e dell'Italia.

« Federzoni, Greco, Siciliani ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui fatti accaduti in Mortara il giorno di venerdì 7 luglio 1922.

« Lanfranconi, Fontana ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari di culto, sulla devastazione della Cooperativa di consumo di Tromello Lomellina, avvenuta la notte del 5 luglio 1922; sull'arresto del

custode della stessa, Marotto Carlo, sotto la calunniosa imputazione che abbia potuto concertare con i soci la distruzione della Cooperativa stessa; e sulla inqualificabile condotta delle autorità, simile a quella tenuta dalle autorità medesime in seguito all'efferato assassinio di Giovanni Salvadeo consumatosi nello stesso paese la notte dal 27 al 28 aprile 1921.

« Canevari, Cosattini, Mazzini, Caldara, Modigliani, De Giovanni Alessandro, Piemonte ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti di Viterbo.

« Di Fausto, Boncompagni-Ludovisi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui fatti sanguinosi di Lentini.

« Bombacci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza delle ragioni, che hanno determinato le dimissioni del Consiglio comunale di Rimini.

« Croce ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti di Viterbo.

« Mingrino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della giustizia e degli affari di culto, e degli affari esteri, per sapere in base a quali criteri si è chiesta al Governo svizzero la estradizione del signor Sancisi Manlio, condannato dal Tribunale di Rocca San Casciano per un delitto politico.

« Macrelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere con quali criteri ai fini della riforma burocratica, fu proposta la Intendenza di finanza di Trapani, che non è fra le meno importanti.

« Nasi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sull'assassinio di Gazzo (Padova) in dipendenza delle continue assoluzioni a favore dei banditi che di notte assalgono le case di contadini nel Polesine e nella Bassa Padovana.

« Matteotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quale

disposizione legislativa le autorità di pubblica sicurezza vietano l'ingresso in Andria a chiunque ivi si rechi da qualche giorno ordinandone perfino il rimpatrio con fogli di via obbligatori.

« Caradonna ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che con circolare segreta si siano invitati i prefetti ad adoperarsi perchè le Giunte provinciali amministrative cancellino dai bilanci preventivi del 1922 gli stanziamenti per le indennità caroviveri dal 1° luglio 1922 in poi, come difatto si è verificato in Calabria. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Mastracchi, Mancini Pietro ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo, per conoscere quale risposta abbia dato ai ripetuti voti delle Amministrazioni locali comunali, specie della Calabria, reclamanti provvedimenti immediati a favore della sistemazione della posizione dei loro dipendenti, provvedimenti dei quali parecchi costituirono un impegno tassativo assunto dal potere centrale; e segnatamente:

a) se non creda opportuno di subito presentare all'approvazione del Parlamento il progetto di legge sullo stato giuridico e morale degli impiegati comunali con relative tabelle, allo intento di definitivamente sistemare le carriere degli stipendi di detti funzionari, i quali, non solo costituiscono una classe benemerita e finora costantemente negletta, ma prestano la maggior parte del loro lavoro in servizi prettamente stradali;

b) se non creda di estendere, come giustizia richiede, agli impiegati comunali tutti i benefici della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sul trattamento di riposo degli impiegati dello Stato;

c) se non creda equo di estendere anche le agevolazioni ferroviarie a tutti i dipendenti degli enti locali. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Mastracchi, Mancini Pietro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere quali provvedimenti siano stati presi dal procuratore del Re di Spoleto contro gli amministratori dell'ente autonomo dei consumi di Cascia (Umbria) che per le conclusioni dell'inchiesta, condotta per incarico di questo comune dal ragioniere Nestore Giuliodori e portata a conoscenza del procuratore del Re il 7 aprile

1922, risulterebbero responsabili di un rilevante ammanco di cassa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Innamorati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda di assoluta urgenza, anche in relazione ai ripetuti impegni presi, stanziare i fondi necessari perchè in osservanza della legge 15 luglio 1906, n. 383, sia finalmente costruita la strada di allacciamento del comune, isolato di Vergemoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mancini Augusto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e il ministro d'agricoltura, per sapere se hanno rivolto la loro attenzione sul gravissimo recentè nubifragio che ha arrecato enormi danni nei territori di Ceccano, Pofi, Castro, Arnara e in altri paesi finitimi, e quali provvedimenti hanno adottato o intendano di adottare prontamente per venire in soccorso delle popolazioni così duramente colpite. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Volpi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se creda di intervenire presso le autorità provinciali e comunali di Napoli per dare una sistemazione definitiva a quel manicomio provinciale:

1°) innalzando il muro di cinta per impedire che dall'esterno siano introdotte armi e per evitare la possibilità di fuga da parte dei ricoverati;

2°) costruendo nuovi padiglioni per evitare l'attuale agglomeramento dei folli con danno della salute e dell'igiene e con la possibilità di infezioni contagiose;

3°) provvedendo di acqua potabile tutti i reparti;

4°) affrettando i lavori di impianto della lavanderia meccanica;

5°) ristabilendo i reparti di speciali lavorazioni che, mentre erano di utile rendimento per l'Amministrazione, producevano sensibili vantaggi per la cura di alcune categorie di infermi;

6°) provvedendo di indumenti gli infermieri ed i folli;

7°) prolungando fino alla fermata di Capodichino una delle linee tramviarie urbane;

8°) ponendo fine ai dissidi interni che turbano il regolare andamento dell'Istituto ed

affrettando i risultati dell'inchiesta provinciale che si prolunga da oltre un anno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sandulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per sapere se non ritenga contrario allo spirito ed alla lettera della legge, il richiedere che l'incapacità a qualsiasi lavoro per infermità ascrivibile alla prima categoria dei genitori, o assimilati ai genitori, i quali chiedono l'aumento della pensione privilegiata di guerra, in base all'articolo 7 della legge n. 1821 del 23 dicembre 1920, sia accertata alla data di morte del militare, tanto più che tale accertamento, specie per i morti del 1915 e 1916, non è assolutamente possibile.

« Inoltre se, tenuto conto che detto aumento di pensione non è concesso dalla data di morte del militare, ma dal 6 gennaio 1921, giorno dell'andata in vigore della citata legge, non ritenga invece che l'accertamento della infermità debba farsi con riferimento alla data della domanda con cui il pensionato invoca l'aumento o, al più, alla data del 6 gennaio 1921 che è, come si è detto, la data di decorrenza dell'aumento stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Salvadori ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del mancato pagamento del prezzo liquidato ai proprietari dei terreni espropriati fin dal 1914 e 15 per la costruzione della ferrovia Cividale-Caporetto e sulla urgenza di provvedervi di fronte al diritto conseguito dagli espropriati e alle proteste quotidiane delle popolazioni del luogo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere quali vantaggi intenda concedere agli ufficiali che, dopo essersi distinti durante le operazioni belliche, hanno seguito i corsi di integrazione istituiti presso la scuola di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Zegretti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se e come intenda garantire i possessori di titoli prebellici ungheresi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sui provvedimenti che intendano adottare per la sollecita concessione di quelle linee automobilistiche le quali, già approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, non possono essere aperte all'esercizio per mancante disponibilità di fondi occorrenti per i sussidi stabiliti.

« E ciò nei rapporti della regione calabrese la quale, se non può sperare alla costruzione di ferrovie, ha ben il diritto di vedere sviluppata una conveniente rete di linee automobilistiche per rendere più agevoli e più rapide le comunicazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fazzari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio, sull'opportunità di regolare legislativamente la materia della protezione dei diritti degli esercenti di negozio allo scopo di assicurare la continuità della locazione ed impedire l'ingiusto sfruttamento dei sacrifici e delle fatiche altrui. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se agli ufficiali delle categorie in congedo (ufficiali di complemento di milizia territoriale), trattenuti alle armi non d'autorità, ai quali non viene corrisposto l'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, possa tuttavia essere effettuata (ed in caso di risposta affermativa in base a quali disposizioni) sullo stipendio che viene loro corrisposto la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro per pensione di cui al Regio decreto-legge n. 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259, del 31 ottobre 1919). Nel caso di risposta negativa desidera conoscere se sia concesso ai predetti ufficiali chiedere il rimborso delle ritenute che eventualmente fossero state fatte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marconcini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere il suo avviso circa la validità delle decisioni prese dai Comitati provinciali di conciliazione nei conflitti collettivi e se i magistrati o Commissioni arbitrali agrarie mandamentali ai quali le parti interessate si rivolgono per far applicare le sentenze dei Comitati su citati devono e possono emettere sentenze che valgano

a far rispettare ed applicare i patti decisi dai Comitati di conciliazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Belotti Pietro ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

VELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Ieri sera, tanto io quanto il collega De Cristofaro chiedemmo di svolgere di urgenza le interrogazioni sui fatti di Lentini. L'onorevole sottosegretario all'interno aveva promesso di rispondere questa sera.

Devo insistere sull'urgenza di queste interrogazioni, anche per il seguente telegramma pervenutomi dall'onorevole Macchi, uomo di cui tutti conosciamo l'equilibrio e la moderazione:

« Gravissimi fatti Lentini ove povere donne, vecchi, bambini trovarono morte dovuta insipienza viltà forza pubblica. Inutile adoperare eufemismi. Governo dovrebbe immediatamente allontanare funzionario responsabile cui contegno, anche mio riguardo, dimostra preconetto barbaro costume, riservandomi denunziare fatti Camera. Desidero conoscere fino a qual punto il Governo intende assumere così grave responsabilità. Luigi Macchi ».

Anche questo documento dimostra la responsabilità del Governo e l'urgenza di una risposta del Governo stesso. Per tali ragioni mi auguro che se non stasera stessa, stante l'ora tarda, almeno domani il Governo intenda rispondere a questa interrogazione.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Ricordo che sullo stesso argomento ho presentato parecchi giorni fa un'interrogazione, della quale l'onorevole Casertano non ha voluto riconoscere l'urgenza. In seguito a ciò sono seguiti i luttuosi avvenimenti cui allude l'onorevole Vella.

Anche io mi associo alla sua domanda, e domando che il Governo risponda domani per conoscere a chi rimontano le responsabilità.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato all'interno ha facoltà di parlare.

CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non posso entrar nel merito; entrerò nel merito quando dovrò rispondere

anche per dimostrare come il telegramma testè letto fosse inesatto. L'onorevole Vella, come la Camera, ha certamente desiderio di sapere i fatti in tutta la loro ampiezza. Devo dichiarare che, appena conosciuti i fatti fu invitato il Prefetto a mandare un rapporto dettagliato che fino a ieri sera non era pervenuto.

Di più, ho inviato sul luogo l'ispettore Trani, che non ha ancora riferito al Governo, così che non ho ancora gli elementi necessari per esser illuminato su quanto è avvenuto a Lentini.

Prego l'onorevole Vella di rimettere a dopo domani in principio di seduta lo svolgimento dell'interrogazione.

PRESIDENTE. Si intende che saranno iscritte tutte le interrogazioni che sullo stesso argomento hanno presentato gli onorevoli De Cristofori, Vella, Cocuzza, Di Giovanni, Giuffrida, Crisafulli, Volpi e Bombacci.

CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno. E anche l'onorevole Macchi, credo che manderà la sua.

PRESIDENTE. Per ora non è pervenuta.

NASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. D'accordo col ministro delle finanze chiedo l'iscrizione all'ordine del giorno di domani dell'interrogazione presentata oggi da me per l'intendenza di Finanza di Trapani.

LA LOGGIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Per tre mesi è rimasta all'ordine del giorno su questo argomento una interpellanza! Ora l'interrogazione diviene urgente e l'onorevole sottosegretario acconsente all'urgenza! Resta così stabilito, ma con la violazione del diritto degli altri interroganti. (*Approvazioni*).

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Ho presentato un'interrogazione che riguarda assassini notturni che avvengono nelle case in Polesine. Prego l'onorevole sottosegretario di rispondere d'urgenza a questa interrogazione, e se egli non crede di poter rispondere questa sera, domando che sia fissata un'altra seduta.

CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Se domani sera avrò avuto informazioni, potrò indicare quando si potrà discutere.

BOMBACCI. Ma ci vanno a piedi i suoi rappresentanti? (*ilarità*).

MATTEOTTI. Pregherei l'onorevole sottosegretario di fissare senz'altro il giorno in cui potrà rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se non ha difficoltà, lunedì in principio di seduta.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

MINGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINGRINO. Desidero sapere se l'onorevole sottosegretario all'interno può rispondere sui fatti accaduti a Viterbo.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Potrei rispondere lunedì.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

La seduta termina alle 20.35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna. (742-742-bis)

2. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1404)

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

2. Votazione di ballottaggio fra i deputati Rondani e Guglielmi per la nomina di un Questore della Camera.

3. Votazione a scrutinio segreto di dodici disegni di legge.

4. Verificazione di poteri — Elezioni contestate del deputato Pighetti nella circoscrizione di Perugia.

5. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1001)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati

